



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 novembre 2012 (26.02)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0438 (COD)**

**16725/1/12
REV 1**

**MAP 70
MI 772
CODEC 2794**

NOTA

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 16190/12 MAP 62 MI 725 CODEC 2656

n. prop. Comm.: 18966/11 MAP 10 MI 686 + ADD 1 + ADD 2

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici - Testo di compromesso della presidenza

A nome della presidenza, in vista della sessione del Consiglio "Competitività" del 10 e 11 dicembre 2012, si allega per le delegazioni una versione riveduta del testo di compromesso della proposta in oggetto.

Le modifiche apportate a seguito della riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti del 28 novembre 2012 riguardano: il considerando 41 bis, l'articolo 3, l'articolo 7 e l'articolo 10, lettera g).

Si invitano le delegazioni che hanno ancora riserve d'esame a contattare la presidenza (ppcypresidency@treasury.gov.cy) e il segretariato del Consiglio (dgg3b@consilium.europa.eu) al fine di sollevarle entro martedì 4 dicembre 2012, ore 10.

=====

ALLEGATO

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sugli appalti pubblici**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
l'articolo 62 e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C 191 del 29.6.2012, pag. 84.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza.
- (2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020⁴, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali⁵ e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁶ deve essere rivista e aggiornata in modo da accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare la certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti pertinenti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (3) La crescente diversità delle forme di intervento pubblico ha reso necessario definire più chiaramente il concetto stesso di appalto. Questo chiarimento in quanto tale non dovrebbe ampliare il campo d'applicazione della presente direttiva rispetto a quello della direttiva 2004/18/CE. La normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici non intende coprire tutte le forme di esborsi di denaro pubblico, ma solo quelle rivolte all'acquisizione di lavori, forniture o prestazioni di servizi a titolo oneroso per mezzo di un appalto pubblico.

⁴ COM(2010) 2020 final, del 3.3.2010.

⁵ GUL 134 del 30.4.2004, pag. 1.

⁶ GUL 134 del 30.4.2004, pag. 114.

La nozione di acquisizione deve essere intesa in senso ampio, ossia nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici ottengono i vantaggi dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione senza che sia necessariamente richiesto un trasferimento di proprietà. Inoltre, il semplice finanziamento, in particolare tramite sovvenzioni, di un'attività che è spesso legata all'obbligo di rimborsare gli importi percepiti qualora essi non siano utilizzati per gli scopi previsti, generalmente non rientra tra le norme che disciplinano gli appalti pubblici.

Analogamente, situazioni in cui tutti gli operatori che soddisfano determinate condizioni sono autorizzati a svolgere un determinato compito senza selettività, come i sistemi basati sulla scelta del cliente (*customer choice systems*) e i sistemi di buoni servizio, non dovrebbero essere considerate sistemi di appalto bensì semplici sistemi di autorizzazione (per esempio licenze per medicine o servizi medici).

(3bis) Occorre rammentare che niente nella presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 2, punto 7. La prestazione di servizi sulla base di disposizioni legislative o regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dal campo d'applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, per esempio, per taluni servizi amministrativi pubblici quali i servizi esecutivi e legislativi o la fornitura di determinati servizi alla comunità, come i servizi connessi agli affari esteri o alla giustizia o i servizi di sicurezza sociale obbligatoria.

(3ter) È altresì opportuno rammentare che la presente direttiva non dovrebbe incidere sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale e nemmeno trattare la liberalizzazione di servizi di interesse economico generale, riservati a enti pubblici o privati, né la privatizzazione di enti pubblici che forniscono servizi. [Direttiva 2006/123/CE: Articolo 1, paragrafi 2 e 6]

Occorre parimenti ricordare che gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi, quali i servizi postali, in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale ovvero in quanto combinazione di tali servizi. È opportuno chiarire che i servizi non economici di interesse generale non dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

- (4) Un appalto pubblico è considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione delle attività di cui all'allegato II, anche se l'appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, anche nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori per l'appalto pubblico di servizi.

Tuttavia, vista la diversità che presentano gli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per l'esecuzione e la progettazione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta degli appalti.

(4bis) Per la realizzazione di un'opera rispondente alle esigenze specificate da un'amministrazione aggiudicatrice è necessario che l'amministrazione in questione abbia adottato misure volte a definire il tipo di opera o quantomeno che abbia esercitato un'influenza determinante sulla sua progettazione.

(4ter) La nozione di "amministrazioni aggiudicatrici" e in particolare quella di "organismi di diritto pubblico" sono state esaminate ripetutamente nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Per precisare che il campo d'applicazione "ratione personae" della direttiva dovrebbe rimanere invariato è appropriato mantenere la definizione sulla quale si è basata la Corte e inserire alcune precisazioni fornite da detta giurisprudenza quale chiave di lettura della definizione stessa, senza l'intenzione di alterare la comprensione di tale concetto quale elaborato dalla giurisprudenza. A tal fine, è opportuno precisare che un organismo che opera in condizioni normali di mercato, mira a realizzare un profitto e sostiene le perdite che risultano dall'esercizio delle sue attività non dovrebbe essere considerato un "organismo di diritto pubblico" in quanto è lecito supporre che sia stato istituito allo scopo o con l'incarico di soddisfare esigenze di interesse generale che sono di natura industriale o commerciale.

Analogamente, la giurisprudenza ha anche esaminato la condizione relativa all'origine del finanziamento dell'organismo in questione, precisando, tra l'altro, che per "finanziati in modo maggioritario" si intende per più della metà e che tale finanziamento può includere pagamenti di affiliati che sono imposti, calcolati e riscossi in base a norme di diritto pubblico.

(4quater) Nel caso di appalti misti in cui le diverse parti costitutive dell'appalto sono oggettivamente non separabili, le norme applicabili dovrebbero essere determinate in funzione dell'oggetto principale dell'appalto. È pertanto opportuno precisare in che modo le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero stabilire se le diverse parti siano separabili o meno. Tale precisazione dovrebbe basarsi sulla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. La determinazione dovrebbe essere effettuata caso per caso e a tal fine le intenzioni manifestate o presunte dell'amministrazione aggiudicatrice di considerare indivisibili i vari aspetti che costituiscono un appalto misto non dovrebbero essere sufficienti, ma dovrebbero essere confermate da prove oggettive atte a giustificarle e a motivare l'esigenza di concludere un appalto unico. Un'esigenza motivata di concludere un appalto unico potrebbe per esempio essere riscontrata nell'ipotesi di un edificio unico costruito in parte per essere utilizzato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice interessata e in parte per essere gestito sulla base di una concessione, per esempio per parcheggi destinati al pubblico.

(4sexies) Nel caso di appalti misti che possono essere separati, le amministrazioni aggiudicatrici sono ovviamente sempre libere di aggiudicare appalti separati alle parti separate dell'appalto misto, nel qual caso le disposizioni applicabili a ciascuna parte separata dovrebbero essere determinate esclusivamente in funzione delle caratteristiche dell'appalto specifico. D'altra parte, ove le amministrazioni aggiudicatrici scelgano di includere altri elementi nell'appalto, a prescindere dal valore degli elementi aggiuntivi e dal regime giuridico cui tali elementi aggiuntivi sarebbero stati altrimenti soggetti, il principio fondamentale dovrebbe prevedere che, qualora un appalto debba essere aggiudicato in forza delle disposizioni della presente direttiva se aggiudicato per proprio conto, la presente direttiva continui ad applicarsi all'intero appalto misto.

(4septies) È tuttavia opportuno prevedere disposizioni particolari per gli appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza o parti che non rientrano nel campo di applicazione del trattato. In questi casi, sarebbe possibile non applicare la presente direttiva, a condizione che l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un appalto unico non sia adottata allo scopo di escludere l'appalto dall'applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

(4octies) È opportuno precisare che la nozione di "operatori economici" dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiazioni, partenariati, società cooperative, società a responsabilità, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, che siano o meno "persone giuridiche" nella totalità o in parte delle loro relazioni.

- (8) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, di seguito denominato "l'accordo". Scopo dell'accordo è stabilire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale. Per i contratti contemplati dagli allegati I, II, IV e V e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'accordo, nonché da altri pertinenti accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero soddisfare gli obblighi di cui agli accordi stessi attraverso l'applicazione della presente direttiva agli operatori economici dei paesi terzi firmatari degli stessi.

(9) L'accordo si applica ai contratti che superano determinate soglie, stabilite nell'accordo stesso ed espresse in diritti speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella presente direttiva devono essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro delle soglie indicate nell'accordo. È altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro al fine di adeguarle, attraverso un'operazione meramente matematica, alle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.

(9bis) Occorre chiarire che per la stima del valore di un appalto è necessario tenere conto di tutti i ricavi, a prescindere dal fatto che siano stati ottenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da terzi.

È opportuno inoltre precisare che, ai fini della valutazione delle soglie, per forniture analoghe dovrebbero intendersi le forniture di prodotti destinati a usi identici o analoghi, per esempio di una gamma di alimenti o di diversi mobili per ufficio. Generalmente è probabile che queste forniture siano parte della normale gamma di prodotti di un operatore economico che esercita la sua attività nel settore in questione.

- (10) I risultati della valutazione sull'impatto e l'efficacia della normativa UE in materia di appalti pubblici⁷ hanno fatto ritenere che l'esclusione di taluni servizi dalla piena applicazione della direttiva debba essere riveduta. Di conseguenza, la piena applicazione della presente direttiva viene estesa a una serie di servizi.
- (11) Talune categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime specifico per i contratti aventi per oggetto questi servizi, con una soglia più elevata pari a 750 000 EUR.

⁷ SEC(2011) 853 final, del 27.6.2011.

Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri devono godere di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea⁸.

Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

(11bis) Analogamente, i servizi alberghieri e di ristorazione sono offerti generalmente solo da operatori ubicati nel luogo di prestazione di tali servizi e hanno pertanto anche una dimensione limitatamente transfrontaliera. Dovrebbero pertanto rientrare solo nel regime particolare stabilito per i servizi sociali e altri servizi specifici, con una soglia di 750 000 EUR. I servizi alberghieri e di ristorazione che superano questa soglia possono rivestire un interesse per diversi operatori economici, quali agenzie di viaggio e altri intermediari, anche su base transfrontaliera.

⁸ SPC/2010/10/8 final del 6.10.2010.

(11ter) Analogamente, taluni servizi legali riguardano esclusivamente questioni di puro diritto nazionale e sono pertanto offerti generalmente solo da operatori ubicati nello Stato membro interessato e hanno di conseguenza anche una dimensione limitatamente transfrontaliera. Dovrebbero pertanto rientrare solo nel regime particolare stabilito per i servizi sociali e altri servizi specifici, con una soglia di 750 000 EUR. Gli appalti di servizi legali al di sopra di tale soglia possono rivestire interesse per vari operatori economici, quali gli studi legali internazionali, anche su base transfrontaliera, in particolare ove riguardino questioni giuridiche aventi come fonte o contesto il diritto dell'UE o il diritto internazionale oppure questioni giuridiche che interessano più di un paese.

(11quater) Dall'esperienza si evince che una serie di altri servizi, quali i servizi di soccorso, i servizi antincendio e i servizi penitenziari, generalmente presentano un certo interesse a livello transfrontaliero solo dal momento in cui acquisiscono una massa critica sufficiente attraverso il loro valore relativamente elevato. Dovrebbero pertanto essere inclusi unicamente nel particolare regime stabilito per i servizi sociali e altri servizi specifici. Nella misura in cui la loro prestazione è effettivamente fondata su appalti, altre categorie di servizi, quali i servizi amministrativi o la prestazione di servizi alla collettività, presenterebbero generalmente un interesse a livello transfrontaliero solo al di sopra della soglia di 750 000 EUR e dovrebbero pertanto essere soggetti unicamente al particolare regime stabilito per i servizi sociali e altri servizi specifici.

(11quinquies) È opportuno individuare tali servizi mediante riferimento alle posizioni specifiche del "Vocabolario comune per gli appalti pubblici" (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002, una nomenclatura strutturata gerarchicamente e articolata in divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Al fine di evitare l'incertezza giuridica, è opportuno precisare che il riferimento a una divisione non comporta implicitamente un riferimento alle sottodivisioni subordinate. Tale copertura globale dovrebbe invece essere esplicitamente indicata mediante riferimento a tutte le posizioni pertinenti, se del caso in forma di serie di codici.

- (12) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali. Gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro dei loro servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.
- (13) In quanto destinata agli Stati membri, la presente direttiva non si applica ad appalti gestiti da organizzazioni internazionali, a nome proprio e per proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in che misura è opportuno applicarla agli appalti disciplinati da specifiche norme internazionali.
- (13bis bis) L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi o radiofonici da parte di fornitori di servizi di media dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi si deve dunque prevedere un'eccezione per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati dagli stessi fornitori di servizi di media, aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma. Si dovrebbe altresì precisare che tale esclusione dovrebbe applicarsi parimenti ai servizi radiotelevisivi e ai servizi a richiesta (servizi non lineari). Tuttavia tale eccezione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi.
- (13bis) Taluni servizi legali sono forniti da prestatori di servizi designati da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, devono essere prestati da notai o sono connessi all'esercizio di pubblici poteri. Tali servizi legali sono di solito prestati da organi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti, come può succedere ad esempio per la designazione dei pubblici ministeri in taluni Stati membri, e dovrebbero pertanto essere escluso dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(13ter) È opportuno specificare che la nozione di strumenti finanziari di cui alla presente direttiva è da intendersi con lo stesso significato di cui ad altri atti legislativi relativi al mercato interno e, in considerazione della recente creazione del fondo europeo di stabilità finanziaria, occorre disporre che le operazioni condotte con tale fondo siano escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Occorre infine chiarire che i prestiti, a prescindere dal fatto che siano legati alla questione o ad altre operazioni concernenti titoli o altri strumenti finanziari, dovrebbero essere esclusi dall'ambito d'applicazione della direttiva.

(13quater) È opportuno ricordare che l'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti(CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 del Consiglio⁹ prevede esplicitamente che le direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE si applichino ai contratti di servizio (pubblico) per servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus o tram e che il regolamento si applichi alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri con autobus e tram. È inoltre opportuno ricordare che il regolamento continua ad applicarsi ai contratti di servizio (pubblico) nonché alle concessioni di servizi per il trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana. Al fine di chiarire le relazioni tra la presente direttiva e il regolamento è opportuno prevedere esplicitamente che le disposizioni della presente direttiva non siano applicabili ai contratti di servizio pubblico per la fornitura di servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana, la cui concessione dovrebbe rimanere soggetta alle disposizioni del regolamento. Nella misura in cui il regolamento lascia alla legislazione nazionale la facoltà di distaccarsi dalle norme in esso fissate, gli Stati membri possono continuare a prevedere, nelle rispettive legislazioni nazionali, che gli appalti pubblici di servizi per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia o metropolitana debbano essere aggiudicati mediante una procedura di aggiudicazione secondo le rispettive normative generali in materia di appalti pubblici.

(13quinquies) In taluni casi, una determinata amministrazione aggiudicatrice o associazione di amministrazioni aggiudicatrici può essere l'unica fonte di un dato servizio, per la cui fornitura gode di un diritto esclusivo a norma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, compatibili con il trattato. Occorre precisare che un appalto pubblico di servizi può essere aggiudicato a tale amministrazione aggiudicatrice o associazione di amministrazioni aggiudicatrici senza applicazione della direttiva.

⁹ GUL 315 del 3.12.2007, pag. 1.

- (14) Vi è una notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra enti nell'ambito settore pubblico debbano essere disciplinati dalle norme relative agli appalti pubblici. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tale riguardo viene interpretata in modo divergente dai diversi Stati membri e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici. È pertanto necessario precisare in quali casi i contratti conclusi nell'ambito del settore pubblico non sono soggetti all'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.

Tale chiarimento della normativa dovrebbe essere guidato dai principi di cui alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti di un accordo sono esse stesse autorità pubbliche non esclude l'applicazione delle norme sugli appalti. Tuttavia, l'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non deve interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche. Gli appalti aggiudicati ad enti controllati o la cooperazione per la realizzazione in comune di compiti di servizio pubblico delle amministrazioni aggiudicatrici partecipanti dovrebbero pertanto essere esentati dall'applicazione delle norme se, al momento dell'aggiudicazione del contratto, le condizioni stabilite nella direttiva sono soddisfatte.

Si dovrebbe garantire che una qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico esentata non provochi una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati. E neppure la partecipazione di un'un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico dovrebbe provocare una distorsione della concorrenza.

- (14bis bis bis bis bis) Gli appalti pubblici aggiudicati a entità giuridiche controllate non dovrebbero essere soggetti all'applicazione delle procedure previste dalla presente direttiva qualora l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sull'entità di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri dipartimenti, a condizione che l'entità controllata svolga più dell'80% delle proprie attività nell'esecuzione di appalti a essa aggiudicati dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita il controllo o da altre entità controllate da tale amministrazione aggiudicatrice, a prescindere dal beneficiario dell'esecuzione dell'appalto.

(14bis bis bis bis) Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di svolgere congiuntamente i propri compiti di servizio pubblico mediante cooperazione senza essere obbligate ad avvalersi di alcuna forma giuridica in particolare. Tale cooperazione può riguardare tutti i tipi di attività connesse all'esecuzione dei compiti e delle responsabilità del servizio affidati alle amministrazioni partecipanti o da esse assunti, quali i compiti obbligatori o volontari di autorità locali o regionali o i compiti di servizio affidati a specifici organismi dal diritto pubblico. I compiti delle diverse amministrazioni partecipanti non devono necessariamente essere identici; possono altresì essere complementari, ove sia possibile svolgerli in modo cooperativo.

I contratti per l'esecuzione congiunta di tali compiti non dovrebbero essere soggetti all'applicazione delle norme stabilite nella presente direttiva, a condizione che siano conclusi in un quadro di autentica cooperazione, che l'attuazione di tale cooperazione sia dettata solo da considerazioni e requisiti legati al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse e sia rispettato il principio della parità di trattamento, in modo che nessuna impresa privata goda di una posizione di vantaggio rispetto ai concorrenti.

Al fine di ottemperare a tali condizioni, occorre che la cooperazione sia fondata su un concetto cooperativo che implichi diritti e obblighi reciproci, una gestione e un processo decisionale in comune, [...] nonché la condivisione di rischi, responsabilità ed effetti di sinergia. A tal fine, tuttavia, fintantoché sussistono impegni a contribuire all'esecuzione cooperativa del compito di servizio pubblico in questione, non è necessario che tutte le amministrazioni partecipanti si assumano la responsabilità di eseguire i principali obblighi contrattuali. Occorre inoltre garantire che eventuali attività sul mercato da parte delle amministrazioni partecipanti nei settori interessati dalla cooperazione siano solo di importanza marginale, che non vi siano partecipazioni private nelle amministrazioni coinvolte e che i trasferimenti finanziari siano fondati sul rimborso dei costi reali.

(14bis bis bis) In taluni casi un soggetto giuridico agisce, a norma delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, quale strumento o servizio tecnico di determinate amministrazioni aggiudicatrici ed è obbligato a eseguire gli ordinativi ricevuti da tali amministrazioni aggiudicatrici, e non ha alcuna influenza sulla remunerazione della sua prestazione. Tale rapporto puramente amministrativo, in considerazione della sua natura extracontrattuale, non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

(14bis bis) Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per l'esecuzione di compiti di servizio pubblico tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono la fornitura di prestazioni contrattuali in cambio di una remunerazione dovrebbero essere considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, del tutto esulanti dalla presente direttiva.

(14bis) È opportuno incoraggiare il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo (R&S) da parte di fonti del settore industriale, è pertanto opportuno precisare che la presente direttiva si applica solo in assenza di tale cofinanziamento e qualora i risultati delle attività di R&S siano destinati all'amministrazione aggiudicatrice interessata; ciò non dovrebbe ostare a che il prestatore di servizi che ha svolto queste attività possa pubblicare un resoconto al riguardo, a condizione che l'amministrazione aggiudicatrice mantenga il diritto esclusivo di usare i risultati dell'R&S nell'esercizio delle sue attività. Tuttavia, eventuali condivisioni fittizie dei risultati dell'R&S o eventuali partecipazioni simboliche alla remunerazione del prestatore di servizi non impediranno l'applicazione della presente direttiva.

(14ter) Lavoro e occupazione contribuiscono all'integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini. In questo contesto, laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è sostenere l'integrazione o reintegrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate, nonché per le società cooperative aventi come obiettivo l'integrazione di ex dipendenti del settore pubblico nel settore privato. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri

possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti.

- (15) È indispensabile che le amministrazioni aggiudicatrici dispongano di maggiore flessibilità nella scelta di una procedura d'appalto che prevede negoziati. È probabile che un più ampio ricorso a queste procedure incrementi anche gli scambi transfrontalieri, in quanto la valutazione ha dimostrato che i contratti aggiudicati con procedura negoziata con pubblicazione preventiva hanno una percentuale di successo particolarmente elevata di offerte transfrontaliere. È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di ricorrere ad una procedura competitiva con negoziato o al dialogo competitivo in varie situazioni qualora non risultino che procedure aperte o ristrette senza negoziazioni possano portare a risultati di aggiudicazioni di appalti soddisfacenti. È opportuno ricordare che il ricorso al dialogo competitivo ha registrato un incremento significativo in termini di valore contrattuale negli ultimi anni. Si è rivelato utile nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici non sono in grado di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche, finanziarie o giuridiche. Tale situazione può presentarsi in particolare per i progetti innovativi, per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato.

- (15bis) Per gli appalti di lavori, tali situazioni comprendono opere non consistenti in normali fabbricati o che implicano la progettazione di una soluzione innovativa. Per i servizi o le forniture che richiedono attività di adattamento o progettazione, è probabilmente conveniente il ricorso a una procedura competitiva con negoziato o al dialogo competitivo. Tali attività di adattamento o progettazione sono particolarmente necessarie nel caso di appalti di una certa complessità riguardanti ad esempio prodotti sofisticati, servizi intellettuali o grandi progetti TIC. In tali casi i negoziati possono risultare necessari per assicurare che le forniture o i servizi in questione soddisfino le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice. Non è opportuno ricorrere alla procedura competitiva con negoziato e al dialogo competitivo nel caso di servizi o prodotti già disponibili (off-the-shelf), che possono essere forniti da molti operatori economici.

(15ter) È opportuno che si possa ricorrere alla procedura competitiva con negoziato anche nei casi in cui una procedura aperta o ristretta ha comportato solo offerte irregolari o inaccettabili. È in particolare opportuno considerare irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, che risultano da collusione o che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. È in particolare opportuno considerare inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono le qualifiche necessarie e le offerte il cui prezzo supera il bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

(15quater) La procedura competitiva con negoziato dovrebbe essere accompagnata da adeguate misure di salvaguardia garantendo l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di trasparenza. È in particolare opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici indichino preventivamente i requisiti minimi che caratterizzano la natura dell'appalto e che non dovrebbero essere modificati nell'ambito dei negoziati. Per garantire parità di trattamento a tutti gli operatori economici, i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione devono mantenersi stabili lungo l'intera procedura e non essere oggetto di negoziato. I negoziati dovrebbero mirare a migliorare le offerte in modo da permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi perfettamente adeguati alle loro esigenze specifiche. I negoziati possono riguardare tutte le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi commissionati, fra cui ad esempio qualità, quantità, clausole commerciali e aspetti sociali, ambientali e innovativi, se e in quanto non costituiscano requisiti minimi.

È opportuno precisare che i requisiti minimi che l'amministrazione aggiudicatrice deve stabilire sono le condizioni e caratteristiche (soprattutto fisiche, funzionali e giuridiche) che ogni offerta deve soddisfare a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) per permettere all'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare il contratto in base ai criteri prescelti. Tutte le fasi dovrebbero essere debitamente documentate per garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo. Inoltre, tutte le offerte presentate nel corso della procedura dovrebbero essere presentate per iscritto.

- (16bis) Alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe essere consentito di ridurre i termini di scadenza applicabili alle procedure aperte e ristrette e alle procedure competitive con negoziato in cui i termini in questione sarebbero impraticabili a causa di una situazione di urgenza che dovrebbe essere debitamente motivata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre precisare che non deve trattarsi necessariamente di situazioni di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili.
- (17) La ricerca e l'innovazione, comprese l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, sono uno dei principali motori della crescita futura e sono state poste al centro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare gli appalti pubblici strategicamente nel miglior modo possibile per stimolare l'innovazione. L'acquisto di beni, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale.

Ciò contribuisce a ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo nonché maggiori benefici economici, ambientali e per la società attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile.

È opportuno ricordare che la comunicazione della Commissione del 14 dicembre 2007 sugli appalti pre-commerciali¹⁰, riguardante gli appalti dei servizi di ricerca e sviluppo che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, riporta una serie modelli di appalti Questi modelli continuerebbero ad essere disponibili come finora, ma la presente direttiva dovrebbe anche contribuire ad agevolare gli appalti pubblici nel settore dell'innovazione e aiutare gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in questo ambito.

- (17bis bis) In considerazione dell'importanza dell'innovazione, occorre incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a consentire varianti quanto più spesso possibile; occorre pertanto attirare la loro attenzione sulla necessità di definire i requisiti minimi che le varianti devono soddisfare prima di indicare che possono essere presentate varianti.

¹⁰ COM(2007) 799 final: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa

(17bis) Se l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere accesso a una procedura di appalto specifica per quanto riguarda gli appalti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Questa procedura specifica dovrebbe consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine per lo sviluppo e il successivo acquisto di prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione, a condizione che tale prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere effettuati nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, senza bisogno di una procedura d'appalto distinta per l'acquisto. Il partenariato per l'innovazione dovrebbe basarsi sulle norme procedurali applicabili alla procedura competitiva con negoziato e l'unico criterio di aggiudicazione degli appalti dovrebbe essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è il più adatto per comparare le offerte concernenti soluzioni innovative. Riguardo a progetti di portata molto ampia o a progetti innovativi di entità minore, il partenariato per l'innovazione dovrebbe essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato ("market pull") che sia in grado di incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso.

Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero pertanto ricorrere a partenariati innovativi in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza; in determinati casi la creazione di partenariati per l'innovazione con diversi partner potrebbe contribuire ad evitare tali effetti.

- (18) Tenuto conto degli effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, le procedure negoziate senza pubblicazione preventiva di un bando di gara dovrebbero essere utilizzate soltanto in circostanze del tutto eccezionali. L'eccezionalità dovrebbe essere circoscritta ai casi nei quali la pubblicazione non sia possibile per cause di estrema urgenza dovute a eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione aggiudicatrice, o se è chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non genererebbe maggiore competitività ovvero migliori risultati dell'appalto, non da ultimo perché un solo operatore economico è oggettivamente in grado di eseguire l'appalto. Ciò vale per le opere d'arte, in quanto l'identità dell'artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico dell'opera d'arte stessa. L'esclusività può anche trarre origine da altri motivi, ma solo situazioni di reale esclusività possono giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva, se la situazione di esclusività non è stata creata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice per la futura gara di appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di questa eccezione dovrebbero indicare i motivi per cui non esistono alternative o sostituti praticabili quali il ricorso a canali di distribuzione alternativi anche al di fuori dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o la possibilità di prendere in considerazione lavori, forniture e servizi comparabili dal punto di vista funzionale

Se la situazione di esclusività è dovuta a ragioni tecniche, queste dovrebbero essere rigorosamente definite e giustificate caso per caso. Potrebbe rientrarvi, ad esempio, il caso in cui sia tecnicamente quasi impossibile che un altro operatore economico consegua i risultati richiesti o la necessità di utilizzare conoscenze, strumenti o mezzi specifici di cui solo un unico operatore economico dispone. Le ragioni tecniche possono anche derivare da requisiti specifici di interoperabilità che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento dei lavori, delle forniture o dei servizi da appaltare.

Infine, una procedura di appalto non è utile se le forniture sono acquistate direttamente sul mercato delle materie prime, comprese le piattaforme di scambio per prodotti di base quali prodotti agricoli, materie prime ed energia, nel cui ambito la struttura di negoziazione multilaterale regolamentata e soggetta a vigilanza garantisce per sua natura prezzi di mercato.

- (19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d'appalto nell'ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l'obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l'obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché - trascorso un periodo di transizione di trenta mesi - l'obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione per via elettronica delle offerte. Gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici che lo desiderino possono mantenere la facoltà di introdurre normative più avanzate. Occorre altresì precisare che il ricorso obbligatorio a mezzi di comunicazione elettronici ai sensi della presente direttiva non dovrebbe obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a effettuare il trattamento elettronico delle offerte, né a procedere alla valutazione elettronica o al trattamento automatizzato.

Inoltre, ai sensi della presente direttiva, l'obbligo di ricorrere a mezzi di comunicazione elettronici non dovrebbe riguardare alcun elemento della procedura di appalto pubblico dopo l'aggiudicazione dell'appalto né la comunicazione interna nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice.

(19bis) Non è opportuno prevedere l'obbligo di ricorrere a mezzi elettronici in tutte le fasi della procedura d'appalto pubblico se esso richiede strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili e se le comunicazioni in questione possono essere trattate solo ricorrendo ad attrezzature specializzate per ufficio. In determinati casi non è pertanto opportuno obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a richiedere l'uso di mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione. La direttiva dovrebbe prevedere che in questi casi rientrino situazioni in cui è richiesto l'uso di attrezzature specializzate per ufficio non generalmente disponibili per le amministrazioni aggiudicatrici quali stampanti di grande formato. In determinate procedure d'appalto i documenti di gara possono richiedere la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere presentato alle amministrazioni aggiudicatrici per mezzo di strumenti elettronici. In situazioni di questo tipo il modello dovrebbe essere trasmesso alle amministrazioni aggiudicatrici per posta.

È tuttavia opportuno precisare che il ricorso ad altri mezzi di comunicazione dovrebbe essere limitato agli elementi dell'offerta per i quali non sono richiesti mezzi di comunicazione elettronica.

È opportuno chiarire che, ove necessario per motivi tecnici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere in grado di stabilire un limite massimo per le dimensioni dei file presentabili.

(19ter) Formattecnici o processi e standard di messaggistica diversi tra loro potrebbero ostacolare l'interoperabilità non solo all'interno degli Stati membri, ma soprattutto anche tra i vari Stati membri. Per esempio, per partecipare a una procedura d'appalto in cui è permesso o richiesto l'uso di cataloghi elettronici, ossia un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni comune a tutti gli offerenti che si presta al trattamento elettronico, gli operatori economici sarebbero obbligati, in mancanza di standardizzazione, ad adattare i propri

cataloghi a ciascuna procedura d'appalto, con la conseguenza di fornire informazioni molto simili tra loro in diversi formati a seconda delle specifiche dell'amministrazione aggiudicatrice interessata. La standardizzazione dei formati del catalogo aumenterebbe pertanto il livello di interoperabilità e l'efficienza e ridurrebbe inoltre - e forse soprattutto - lo sforzo richiesto agli operatori economici.

(19quater) È opportuno che, all'atto di esaminare se sia necessario assicurare o aumentare l'interoperabilità tra diversi formati tecnici o standard di elaborazione dei dati e di messaggistica rendendo obbligatorio l'uso di standard specifici e, in caso di risposta positiva, all'atto di decidere quali standard imporre, la Commissione tenga nel massimo conto i pareri dei soggetti interessati. Dovrebbe anche esaminare in quale misura un determinato standard è già stato usato nella pratica dagli operatori economici e dalle amministrazioni aggiudicatrici e come ha funzionato. Prima di rendere obbligatorio l'uso di eventuali standard tecnici, la Commissione dovrebbe anche esaminare accuratamente i costi che ciò può comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l'elaborazione o il software. Se gli standard interessati non sono elaborati da un organismo di normalizzazione internazionale, europeo o nazionale, essi dovrebbero soddisfare i requisiti applicabili agli standard TIC di cui al regolamento (UE) .../2012 sulla normalizzazione europea.

(19quinquies) Prima di specificare il livello di sicurezza richiesto per i mezzi elettronici di comunicazione da usare nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione, gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero valutare, da un lato, la proporzionalità tra i requisiti intesi ad assicurare un'identificazione corretta e affidabile dei mittenti della comunicazione in questione e l'integrità del contenuto di quest'ultima e, dall'altro, il rischio di problemi, per esempio in situazioni in cui i messaggi sono inviati da un mittente diverso da quello indicato. Ceteris paribus, ciò significherebbe che il livello di sicurezza richiesto, per esempio, per un'email inviata per chiedere la conferma dell'indirizzo esatto al quale sarà tenuta una riunione di informazione non dovrebbe essere lo stesso livello di sicurezza richiesto per l'offerta stessa che è vincolante per l'operatore economico. Analogamente, grazie alla valutazione della proporzionalità potrebbero essere abbassati i livelli di sicurezza richiesti in caso di ripresentazione di cataloghi elettronici o di presentazione di offerte nel contesto di mini-gare nell'ambito di un accordo quadro, oppure di accesso ai documenti di gara.

- (19sexies) Elementi essenziali di una procedura di appalto quali i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte dovrebbero sempre essere in forma scritta, tuttavia la comunicazione orale con operatori economici dovrebbe d'altro canto rimanere possibile purché il suo contenuto sia sufficientemente documentato. Ciò è necessario per assicurare un adeguato livello di trasparenza che consenta di verificare se sia stato rispettato il principio della parità di trattamento. In particolare, è essenziale che le comunicazioni orali con offerenti, che potrebbero incidere sul contenuto e la valutazione delle offerte, siano documentate in misura sufficiente e con mezzi appropriati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.
- (20) Nei mercati degli appalti pubblici dell'Unione si registra una forte tendenza all'aggregazione della domanda da parte dei committenti pubblici, al fine di ottenere economie di scala, ad esempio prezzi e costi delle transazioni più bassi nonché un miglioramento e una maggior professionalità nella gestione degli appalti. Questo obiettivo può essere raggiunto concentrando gli acquisti in termini di numero di amministrazioni aggiudicatrici coinvolte, oppure in termini di fatturato e di valore nel tempo. Tuttavia, l'aggregazione e la centralizzazione delle committenze dovrebbero essere attentamente monitorate al fine di evitare un'eccessiva concentrazione del potere d'acquisto e collusioni, nonché di preservare la trasparenza e la concorrenza e la possibilità di accesso al mercato per le piccole e medie imprese.
- (21) Lo strumento degli accordi quadro è stato ampiamente utilizzato ed è considerato una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa. Pertanto, esso dovrebbe essere mantenuto sostanzialmente inalterato. Tuttavia, alcuni aspetti devono essere chiariti, in particolare il fatto che gli accordi quadro non dovrebbero essere usati dalle amministrazioni aggiudicatrici che non sono individuate in detto accordo; a tal fine, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti di un accordo quadro specifico fin dall'inizio siano chiaramente indicate attraverso la denominazione o con altri mezzi, ad esempio un riferimento a una determinata categoria di amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito di un'area geografica chiaramente delimitata, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici interessate possano essere facilmente e chiaramente individuate. Analogamente, un accordo quadro non dovrebbe

essere aperto all'adesione di nuovi operatori economici dopo essere stato concluso. Ne consegue per esempio che se una centrale di committenza usa un registro generale delle amministrazioni aggiudicatrici o relative categorie, ad esempio le amministrazioni locali in una determinata area geografica, che sono autorizzate a ricorrere ad accordi quadro che essa conclude, tale centrale di committenza dovrebbe farlo in modo che si possa verificare non solo l'identità dell'amministrazione aggiudicatrice interessata, ma anche la data dalla quale acquisisce il diritto di ricorrere all'accordo quadro concluso dalla centrale di committenza, in quanto tale data determina gli accordi quadro specifici ai quali l'amministrazione aggiudicatrice è autorizzata a ricorrere. È anche opportuno precisare che gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati prima della scadenza dell'accordo quadro stesso. Pertanto la durata dei singoli appalti basati su un accordo quadro non deve necessariamente coincidere con la durata di tale accordo quadro.

(21bis) Le condizioni oggettive per stabilire quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro debba svolgere un determinato compito, per esempio forniture o servizi destinati a essere usati da persone fisiche, possono, nel contesto di accordi quadro che stabiliscano tutti i termini, includere le esigenze o la scelta delle persone fisiche interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero beneficiare di una maggiore flessibilità quando indicano appalti nell'ambito di accordi quadro conclusi con più di un operatore economico e in cui sono riportati tutti i termini.

In questi casi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di ottenere lavori, servizi o forniture specifici contemplati dall'accordo quadro, o richiedendoli da uno degli operatori economici determinato in base a criteri oggettivi e secondo i termini già stabiliti, o aggiudicando un appalto specifico per i lavori, i servizi e le forniture in questione in base a una mini-gara tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro. Onde assicurare la trasparenza e la parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero indicare nei documenti di gara per l'accordo quadro i criteri oggettivi su cui si baserà la scelta tra questi due metodi di esecuzione dell'accordo quadro. Tali criteri potrebbero per esempio riguardare la quantità, il valore o le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi in questione, compresa l'esigenza di un grado di servizio più elevato o di un livello di sicurezza rafforzato, o l'evoluzione del livello dei prezzi rispetto a un indice dei prezzi prestabilito.

Non si dovrebbe ricorrere ad accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. [...]Le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate, ai sensi della presente direttiva, ad appaltare lavori, forniture e servizi contemplati in un accordo quadro a norma di questo accordo quadro.

- (22) Alla luce dell'esperienza acquisita, è necessario adattare le norme che disciplinano i sistemi dinamici di acquisizione per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da tale strumento. I sistemi devono essere semplificati, in particolare dovrebbero essere gestiti in forma di procedura ristretta e che elimini, di conseguenza, la necessità di presentare offerte indicative, individuate come uno degli oneri più gravosi associati a sistemi dinamici di acquisizione. Ne consegue che la partecipazione a procedure di appalto gestite tramite il sistema dinamico di acquisizione dovrebbe essere consentita a un operatore economico che presenta una domanda di partecipazione e che soddisfi i criteri di selezione durante il suo periodo di validità. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale dei mezzi finanziari pubblici mediante un'ampia concorrenza per quanto riguarda i servizi o prodotti di uso comune o già disponibili (off-the-shelf), che sono generalmente disponibili sul mercato.
- (22bis) L'esame di queste richieste di partecipazione dovrebbe di norma essere effettuato entro un periodo massimo di dieci giorni lavorativi, in quanto la valutazione dei criteri di selezione si svolgerà in base ai requisiti semplificati per la documentazione di cui alla presente direttiva. Tuttavia, quando viene istituito per la prima volta un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in risposta alla prima pubblicazione del bando di gara o dell'invito a manifestare interesse, trovarsi di fronte a un numero di domande di partecipazione così elevato da rendere necessario un lasso di tempo più lungo per esaminarle. È opportuno ammettere questa possibilità, purché non sia indetto nessun appalto specifico prima che siano state esaminate tutte le domande. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di organizzare il modo in cui intendono esaminare le domande di partecipazione, per esempio decidendo di effettuare tale esame solo una volta alla settimana, purché siano osservati i termini per l'esame di ciascuna domanda.

(22ter) In qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di esigere che gli operatori economici presentino un'autocertificazione rinnovata e aggiornata riguardante il soddisfacimento dei criteri per la selezione qualitativa, entro un adeguato limite di tempo. È opportuno ricordare che la possibilità, prevista nelle disposizioni generali della presente direttiva riguardanti i mezzi di prova, di chiedere agli operatori economici di presentare documenti complementari e l'obbligo di procedere in tal senso imposto all'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto esistono anche nel contesto particolare dei sistemi dinamici di acquisizione.

(22quater) Per offrire alle PMI ulteriori possibilità di partecipare a un sistema dinamico di acquisizione su larga scala, gestito per esempio da una centrale di committenza, l'amministrazione aggiudicatrice interessata dovrebbe avere la facoltà di articolare il sistema in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi. Tali categorie dovrebbero essere definite in riferimento a fattori oggettivi che possono includere, per esempio, l'entità massima ammissibile di appalti specifici da aggiudicare nell'ambito della categoria in questione o un'area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi devono essere eseguiti. Se un sistema dinamico di acquisizione è diviso in categorie, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe applicare criteri di selezione appropriati alle caratteristiche della categoria in questione.

(22quinquies) È opportuno precisare che le aste elettroniche non sono normalmente adatte per determinati appalti pubblici di lavori e determinati appalti pubblici di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, in quanto possono essere oggetto di aste elettroniche solo gli elementi adatti alla valutazione automatizzata con strumenti elettronici, senza intervento e/o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in particolare gli elementi quantificabili che possono essere espressi in cifre o percentuali.

È tuttavia opportuno precisare altresì che le aste elettroniche possono essere usate in una procedura d'appalto per l'acquisizione di uno specifico diritto di proprietà intellettuale. È altresì opportuno ricordare che, salvo la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di ridurre il numero di candidati o offerenti conformemente agli articoli 64 e 65 prima che l'asta sia avviata, non dovrebbe essere permessa alcuna ulteriore riduzione del numero di offerenti partecipanti all'asta elettronica dopo l'inizio della stessa.

(23) Inoltre, si assiste al costante sviluppo di nuove tecniche di acquisto elettronico, ad esempio attraverso cataloghi elettronici. I cataloghi elettronici sono un formato per la presentazione e organizzazione delle informazioni in un modo comune per tutti gli offerenti e che si presta al trattamento elettronico; le offerte presentate in forma di foglio elettronico potrebbero essere un esempio. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere cataloghi elettronici in tutte le procedure disponibili ove sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici. I cataloghi elettronici consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare in termini di risparmi di tempo e denaro. Occorre tuttavia stabilire alcune norme in modo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei criteri della presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Di conseguenza, l'uso dei cataloghi elettronici per la presentazione di offerte non dovrebbe comportare la possibilità che gli operatori economici si limitino alla trasmissione del loro catalogo generale. Gli operatori economici dovrebbero continuare a dover adattare i loro cataloghi generali per la procedura d'appalto specifica. Tale adattamento farà sì che il catalogo trasmesso in risposta a una determinata procedura d'appalto contenga solo prodotti, lavori o servizi che secondo gli operatori economici - previo esame attivo - corrispondono a quanto richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice. In tal modo dovrebbe essere consentito agli operatori economici di copiare informazioni contenute nel loro catalogo generale, ma non dovrebbe essere loro permesso di presentare il catalogo generale in quanto tale.

Inoltre, se vengono offerte garanzie sufficienti per assicurare la tracciabilità, la parità di trattamento e la prevedibilità, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di indire appalti per acquisti specifici sulla base di cataloghi elettronici precedentemente trasmessi, in particolare se la concorrenza è stata riaperta nell'ambito di un accordo quadro o se viene utilizzato un sistema dinamico di acquisizione.

Se gli appalti sono stati indetti dall'amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico interessato dovrebbe avere la facoltà di verificare che l'offerta così costituita dall'amministrazione aggiudicatrice non contenga errori materiali. Se esistono errori materiali, l'operatore economico interessato non dovrebbe essere vincolato dall'appalto indetto dall'amministrazione aggiudicatrice a meno che l'errore venga corretto.

In linea con i requisiti delle norme in materia di mezzi di comunicazione elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero evitare ostacoli ingiustificati all'accesso degli operatori economici alle procedure di appalto in cui le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici e che assicurano il rispetto dei principi generali di non discriminazione e di parità di trattamento.

- (24) Nella maggior parte degli Stati membri è sempre più diffuso l'uso delle tecniche di centralizzazione delle committenze. Le centrali di committenza sono incaricate di procedere ad acquisti, gestire i sistemi dinamici di acquisizione o aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici, con o senza remunerazione. Le amministrazioni aggiudicatrici per le quali è concluso un accordo quadro dovrebbero avere la facoltà di usarlo per acquisti singoli o ripetuti. Tali tecniche possono contribuire, dato l'ampio volume degli acquisti, a un aumento della concorrenza e dovrebbero aumentare la professionalità della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione a livello di Unione delle centrali di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici e precisare che le centrali di committenza operano in due modi diversi.

Dovrebbero, in primo luogo, essere in grado di agire come grossisti comprando, immagazzinando e rivendendo o, in secondo luogo, come intermediari. aggiudicando appalti, gestendo sistemi dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro ad uso delle amministrazioni aggiudicatrici. Tale ruolo di intermediari potrebbe, in alcuni casi, essere svolto espletando autonomamente le pertinenti procedure di aggiudicazione, senza istruzioni particolareggiate delle amministrazioni aggiudicatrici interessate o, in altri casi, attuando le pertinenti procedure di aggiudicazione secondo le istruzioni delle amministrazioni aggiudicatrici interessate, a loro nome e per loro conto.

Occorre inoltre stabilire regole per ripartire tra la centrale di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici che ad essa fanno direttamente o indirettamente ricorso, la responsabilità di vigilare sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Nel caso in cui la responsabilità esclusiva per lo svolgimento delle procedure di appalto competa alla centrale di committenza, la stessa è anche esclusivamente e direttamente responsabile della legittimità delle procedure. Se un'amministrazione aggiudicatrice gestisce alcune parti della procedura, ad esempio la riapertura della gara nell'ambito di un accordo quadro o l'aggiudicazione dei singoli appalti basata su un sistema dinamico di acquisizione, la stessa amministrazione dovrebbe continuare ad essere responsabile per le fasi che gestisce.

(24bis) Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva; dovrebbe anche essere ammesso che tali appalti pubblici di servizi includano la fornitura di attività di committenza ausiliarie. Gli appalti pubblici di servizi per la fornitura di attività di committenza ausiliarie dovrebbero, qualora non siano eseguiti da una centrale di committenza in collegamento con la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze all'amministrazione aggiudicatrice interessata, essere aggiudicati conformemente alle disposizioni della presente direttiva. È anche opportuno ricordare che la presente direttiva non dovrebbe applicarsi nei casi in cui le attività di centralizzazione delle committenze o le attività di committenza ausiliarie non sono effettuate attraverso un contratto a titolo oneroso che costituisce appalto ai sensi della presente direttiva.

(24ter) Il rafforzamento delle disposizioni riguardanti le centrali di acquisizione non dovrebbe in alcun modo escludere le prassi attuali riguardanti gli appalti comuni occasionali, ossia sistemi di acquisizione meno sistematici e istituzionalizzati o la prassi consolidata di ricorrere a prestatori di servizi che preparano e gestiscono le procedure di appalto a nome e per conto di un'amministrazione aggiudicatrice e seguendo le sue istruzioni.

Alcuni elementi dell'appalto comune dovrebbero, al contrario, essere precisati dato il ruolo importante che esso può svolgere, non da ultimo in collegamento con progetti innovativi.

L'appalto comune può assumere diverse forme che spaziano dall'appalto coordinato, passando per l'elaborazione di specifiche tecniche comuni per lavori, forniture o servizi che saranno appaltati da varie amministrazioni aggiudicatrici, ciascuna delle quali attua una procedura d'appalto distinta, a situazioni in cui le amministrazioni aggiudicatrici interessate attuano congiuntamente un'unica procedura d'appalto, o agendo in comune o affidando a un'amministrazione aggiudicatrice la gestione della procedura d'appalto a nome di tutte le amministrazioni aggiudicatrici.

Se diverse amministrazioni aggiudicatrici attuano congiuntamente una procedura d'appalto, esse dovrebbero essere congiuntamente responsabili per il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva. Tuttavia, qualora solo parti della procedura d'appalto siano attuate congiuntamente dalle amministrazioni aggiudicatrici, la responsabilità congiunta si dovrebbe applicare solo alle parti della procedura che sono state attuate congiuntamente. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice dovrebbe avere la responsabilità esclusiva per quanto riguarda le procedure o parti di procedure che attua per proprio conto, quali l'aggiudicazione di un appalto, la conclusione di un accordo quadro, la gestione di un sistema dinamico di acquisizione, la riapertura di una gara nell'ambito di un accordo quadro o la scelta dell'operatore economico parte di un accordo quadro che sarà chiamato a svolgere un determinato compito.

- (25) I mezzi di comunicazione elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da essi offerte per il riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati all'informazione e alle transazioni. L'uso dei mezzi di comunicazione elettronici deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di transizione di trenta mesi.
- (26) L'aggiudicazione comune degli appalti pubblici da parte di amministrazioni aggiudicatrici appartenenti a diversi Stati membri si scontra attualmente con difficoltà specifiche di ordine giuridico riguardanti conflitti tra le diverse disposizioni legislative nazionali. Nonostante il fatto che la direttiva 2004/18/CE preveda implicitamente la collaborazione transfrontaliera negli appalti pubblici comuni, le amministrazioni aggiudicatrici si trovano tuttora di fronte a considerevoli difficoltà di ordine giuridico e pratico negli acquisti presso le centrali di committenza in altri Stati membri o nell'aggiudicazione congiunta di appalti pubblici. Al fine di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di sfruttare al massimo il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e di condivisione dei rischi e dei benefici, non da ultimo quando si tratta di progetti innovativi che comportano rischi di entità tale da non poter essere ragionevolmente sostenuti da un'unica amministrazione aggiudicatrice, è opportuno porre rimedio a dette difficoltà. Occorre pertanto stabilire nuove norme in materia di appalti comuni transfrontalieri al fine di facilitare la cooperazione tra amministrazioni

aggiudicatrici e di accrescere i vantaggi offerti dal mercato interno creando opportunità commerciali transfrontaliere per i fornitori e prestatori di servizi. Tali norme dovrebbero stabilire le condizioni per l'utilizzazione transfrontaliera di centrali di committenza e determinare la legislazione applicabile in materia di appalti pubblici, compresa la legislazione applicabile in materia di ricorsi, nei casi di procedure congiunte transfrontaliere, integrando le norme in materia di conflitto di legge del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)¹¹. Inoltre, amministrazioni aggiudicatrici appartenenti a Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire norme specifiche per questa forma di appalti comuni.

Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero avvalersi della possibilità di appalti comuni transfrontalieri al fine di aggirare le norme obbligatorie di diritto pubblico ad esse applicabili, in conformità del diritto dell'Unione, nello Stato membro in cui sono ubicate. Tali norme possono includere, ad esempio, disposizioni in materia di trasparenza e accesso ai documenti o requisiti specifici per la tracciabilità delle forniture sensibili.

- (27) È necessario che le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici permettano l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dovrebbe essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza.

Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile. Requisiti funzionali e in materia di prestazioni sono inoltre strumenti appropriati per stimolare l'innovazione nell'ambito degli appalti pubblici e dovrebbero essere applicati il più ampiamente possibile. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti dovrebbero essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici.

¹¹ GUL 177 del 4.7.2008, pag. 6.

Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

- (27bis) Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le amministrazioni aggiudicatrici definiscano specifiche tecniche che tengano conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, salvo in casi debitamente giustificati.
- (28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate. Occorre evitare che i riferimenti ai marchi abbiano l'effetto di limitare l'innovazione.
- (30) Per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al mercato degli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti – di importo superiore a 500.000 EUR per gli appalti di forniture e servizi e alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a) per gli appalti di lavori. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI e/o in conformità alle diverse fasi successive del progetto.

L'entità e l'oggetto dei lotti dovrebbero essere determinati liberamente dall'amministrazione aggiudicatrice che, in conformità alle pertinenti norme sul calcolo del valore stimato dell'appalto, dovrebbe anche avere la facoltà di aggiudicare alcuni dei lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva. L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe avere il dovere di esaminare se sia appropriato suddividere grandi appalti in lotti mantenendo la facoltà di decidere autonomamente sulla base di qualsiasi motivo ritenga pertinente, senza essere soggetta a supervisione amministrativa o giudiziaria. Se l'amministrazione aggiudicatrice decide che non è appropriato suddividere l'appalto in lotti, la relazione unica o l'avviso di aggiudicazione dovrebbe contenere un'indicazione relativa ai principali motivi per la scelta dell'amministrazione aggiudicatrice. Tali motivi potrebbero, per esempio, consistere nel fatto che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che la suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l'esigenza di coordinare i diversi imprenditori per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.

Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di andare oltre nei loro sforzi intesi a facilitare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici estendendo ai contratti di entità minore la portata dell'obbligo di esaminare l'appropriatezza di suddividere gli appalti in lotti, obbligando le amministrazioni aggiudicatrici a fornire una motivazione per la decisione di non suddividere appalti in lotti o rendendo la suddivisione in lotti obbligatoria in determinate condizioni. Allo stesso fine, gli Stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori.

(30bis) Se l'appalto è suddiviso in lotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di limitare il numero dei lotti per i quali un operatore economico può presentare un'offerta, ad esempio allo scopo di salvaguardare la concorrenza o per garantire l'affidabilità dell'approvvigionamento; dovrebbero altresì avere la facoltà di limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a uno stesso offerente. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero inoltre avere la facoltà di esigere che tutti gli imprenditori coordinino la loro esecuzione dell'appalto sotto la direzione dell'operatore economico al quale è stato aggiudicato il lotto che implica il coordinamento dell'intero progetto o parti rilevanti di tale lotto.

(30ter) Al fine di rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure d'appalto dovrebbero essere quanto più brevi possibile, senza creare indebiti ostacoli all'accesso di operatori economici di tutto il mercato interno, in particolare delle PMI. È pertanto opportuno tenere presente che, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero tener conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, anche se ciò comporta la fissazione di termini più lunghi rispetto a quelli minimi previsti dalla presente direttiva. Il ricorso a mezzi elettronici di informazione e comunicazione, in particolare la piena disponibilità elettronica per operatori economici, offerenti e candidati dei documenti relativi all'appalto e la trasmissione elettronica delle comunicazioni, comporta d'altro canto maggiore trasparenza e risparmi di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in conformità con le disposizioni dell'accordo e a condizione che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello di Unione europea. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di ridurre ulteriormente i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte nei casi in cui uno stato di emergenza renda impraticabili i termini regolari, ma non renda impossibile la procedura regolare con pubblicazione. Solo in situazioni eccezionali, quando l'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in questione e ad essa non imputabili rende impossibile il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare appalti con procedura negoziata senza pubblicazione preventiva. Ciò può verificarsi quando calamità naturali richiedono interventi immediati.

(30quater) È opportuno precisare che le informazioni riguardanti determinate decisioni prese nell'ambito di una procedura d'appalto, compresa la decisione di non aggiudicare un appalto o di concludere un accordo quadro, dovrebbero essere inviate dalle amministrazioni aggiudicatrici senza che i candidati o gli offerenti debbano farne richiesta. È altresì opportuno ricordare che la direttiva 89/665/CEE impone alle amministrazioni aggiudicatrici, anche in questo caso senza che i candidati o gli offerenti debbano farne richiesta, di fornire agli offerenti e ai candidati interessati una relazione sintetica dei motivi di alcune delle decisioni

centrali prese nel corso di una procedura d'appalto. È infine opportuno precisare che i candidati e gli offerenti dovrebbero essere autorizzati a richiedere informazioni più particolareggiate riguardo a tali motivi, che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate a fornire tranne quando vi ostano gravi motivi.

Questi motivi dovrebbero essere precisati nella direttiva. Per assicurare la necessaria trasparenza nel contesto delle procedure d'appalto che comportano negoziati e dialoghi con gli offerenti, anche gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammissibile dovrebbero, entro gli stessi limiti, essere autorizzati a richiedere informazioni sullo svolgimento e l'avanzamento della procedura.

- (31) Requisiti eccessivamente severi relativi alla capacità economica e finanziaria spesso costituiscono un ostacolo ingiustificato alla partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Eventuali requisiti dovrebbero essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto. In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero essere autorizzate a esigere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo che sia sproporzionato rispetto all'oggetto dell'appalto; in ogni caso il requisito non dovrebbe essere superiore al triplo del valore stimato dell'appalto. Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate, potrebbero essere applicati requisiti più rigorosi. Tali circostanze possono riguardare gli alti rischi connessi alla esecuzione del contratto o il fatto che la tempestiva e corretta realizzazione è di fondamentale importanza, ad esempio in quanto costituisce un presupposto necessario per l'esecuzione di altri contratti.
- (32) Molti operatori economici, non da ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo principale alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Limitare tali requisiti, ad esempio mediante autocertificazione, potrebbe comportare una notevole semplificazione a vantaggio sia delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici.

L'offerente al quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le prove pertinenti e le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero concludere appalti con offerenti che non sono in grado di produrre le suddette prove. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di richiedere in qualsiasi momento tutti i documenti complementari o parte di essi se ritengono che ciò sia necessario per il buon andamento del procedimento. Ciò potrebbe in particolare valere per la procedura in due fasi - procedure ristrette, procedure competitive con negoziato, dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione - in cui le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della possibilità di limitare il numero di candidati invitati a presentare un'offerta. L'obbligo di presentare i documenti complementari al momento della selezione dei candidati da invitare potrebbe essere giustificato per evitare che le amministrazioni aggiudicatrici invitino candidati che non risultano in grado di presentare i documenti complementari nella fase di aggiudicazione, impedendo la partecipazione di candidati altrimenti qualificati.

- (33) La Commissione mette a disposizione e gestisce un sistema elettronico — e-CERTIS, che viene aggiornato e verificato su base volontaria dalle autorità nazionali. L'obiettivo di e-CERTIS è agevolare lo scambio di certificati e altri documenti probatori, spesso richiesti dalle amministrazioni aggiudicatrici. L'esperienza acquisita finora indica che l'aggiornamento e la verifica volontari sono insufficienti a garantire che e-CERTIS possa esprimere il suo pieno potenziale per semplificare e agevolare gli scambi di documentazione a favore delle piccole e medie imprese in particolare. La manutenzione dovrebbe pertanto essere resa obbligatoria in una prima fase; il ricorso ad e-CERTIS sarà reso obbligatorio in una fase successiva.

- (36) Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che vengano applicate misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione di un appalto pubblico. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti dell'Unione europea, quali il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)¹² possono dimostrare che l'operatore economico possiede la capacità tecnica di realizzare l'appalto.

In alternativa ai sistemi di gestione ambientale registrati come elemento di prova occorre accettare la descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione ambientale, dove l'operatore economico interessato non abbia accesso a detti sistemi o non abbia la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

- (37) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento per garantire un raffronto oggettivo del valore relativo delle offerte al fine di determinare, in condizioni di effettiva concorrenza, l'offerta che fornisce il miglior risultato in termini di rapporto costi/benefici. A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere in grado di adottare come criteri di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "il costo più basso", tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Al fine di incoraggiare maggiormente l'orientamento alla qualità degli appalti pubblici, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di esigere la valutazione delle offerte in base al criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" qualora lo ritengano appropriato.

¹² GUL 342 del 22.12.2009, pag. 1.

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere obbligate ad assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità che saranno applicati nella decisione di aggiudicazione dell'appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto essere obbligate a indicare i criteri di aggiudicazione dell'appalto nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di derogare all'obbligo di indicare la ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare i criteri in ordine decrescente d'importanza.

(37bis) Conformemente all'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.

(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse dovrebbero determinare i criteri economici e qualitativi connessi all'oggetto dell'appalto sulla base dei quali valuteranno le offerte per individuare l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico per l'amministrazione aggiudicatrice. Tali criteri dovrebbero pertanto permettere una valutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche. Nel contesto dell'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico, è riportato nella presente direttiva un elenco non esaustivo di possibili criteri di aggiudicazione. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate a scegliere criteri di aggiudicazione che consentano loro di ottenere lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità.

I criteri di aggiudicazione prescelti non dovrebbero conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e dovrebbero garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da disposizioni che consentano l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Per assicurare il miglior rapporto qualità/prezzo, la decisione di aggiudicazione dell'appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi. I criteri qualitativi dovrebbero pertanto essere accompagnati da un criterio basato sui costi che potrebbe, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, basarsi sul prezzo o su un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita. Tuttavia, i criteri di aggiudicazione non dovrebbero influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali che determinano la rimunerazione di taluni servizi o che impongono un prezzo fisso per determinate forniture.

(38bis) Qualora la qualità del personale addetto influisca sul livello dell'esecuzione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche avere la facoltà di usare come criterio di aggiudicazione l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. Tale ipotesi può ricorrere ad esempio negli appalti per servizi intellettuali quali i servizi di consulenza o architettura. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di questa possibilità dovrebbero garantire, con appropriati strumenti di diritto contrattuale, che il personale addetto all'esecuzione dell'appalto soddisfi efficacemente gli standard specifici di qualità e che tale personale possa essere sostituito solo con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice che si accerta che il personale sostitutivo sia di livello qualitativo equivalente.

(38ter) Le condizioni di esecuzione di un appalto hanno il fine di stabilire requisiti specifici per quanto riguarda l'esecuzione dell'appalto. A differenza dei criteri di aggiudicazione dell'appalto che costituiscono la base di una valutazione comparativa della qualità delle offerte, le condizioni di esecuzione dell'appalto sono requisiti oggettivi prestabili che non incidono sulla valutazione delle offerte. Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano collegate all'oggetto dell'appalto, che comprende tutti i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, prestazione o commercializzazione. Ciò include le condizioni concernenti il processo di esecuzione dell'appalto, ma esclude i requisiti riguardanti la politica aziendale generale.

Le condizioni di esecuzione di un appalto dovrebbero essere indicate nel bando di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. Possono inoltre comprendere l'obbligo che gli operatori economici prevedano dei meccanismi di compensazione a fronte dei rischi che potrebbero verificarsi nel corso dell'esecuzione dell'appalto e che potrebbero incidere significativamente sull'esecuzione, quali le fluttuazioni dei prezzi. Tali meccanismi di compensazione, che occorre stabilire nel quadro dei parametri specificati a tal fine nei documenti di gara, sono potenzialmente benefici per l'amministrazione aggiudicatrice che sarebbe protetta contro i costi supplementari derivanti dal verificarsi dei rischi coperti.

- (39) È d'importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile. Tenuto conto delle sensibili differenze tra i singoli settori e mercati, non sarebbe tuttavia opportuno fissare requisiti obbligatori generali per gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione.

Il legislatore dell'Unione europea ha già fissato requisiti in materia di appalti volti ad ottenere obiettivi specifici nei settori dei veicoli per il trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada¹³) e delle apparecchiature da ufficio (regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio¹⁴). Inoltre, la definizione di metodologie comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita ha fatto grandi progressi.

Pertanto, appare opportuno proseguire su questa strada, lasciando che sia la normativa settoriale specifica a fissare obiettivi e prospettive vincolanti in funzione delle particolari politiche e condizioni prevalenti nel settore pertinente e utilizzando un approccio a livello europeo per il calcolo dei costi del ciclo di vita in modo da promuovere ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di una crescita sostenibile.

¹³ GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5.

¹⁴ GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

- (40) Le suddette misure settoriali dovrebbero essere integrate da un adeguamento delle direttive sugli appalti pubblici così da conferire maggiori responsabilità alle amministrazioni aggiudicatrici perché conseguano gli obiettivi della strategia Europa 2020 nelle loro strategie di acquisto. Occorre pertanto chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici possono determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il concetto di costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi.

Il concetto abbraccia i costi interni come lo sviluppo, la produzione, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali l'inquinamento causato dall'estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati. I metodi impiegati dalle amministrazioni aggiudicatrici per valutare i costi imputati alle esternalità ambientali dovrebbero essere stabiliti anticipatamente in modo oggettivo e non discriminatorio ed essere accessibili a tutte le parti interessate. Siffatti metodi possono essere stabiliti a livello nazionale, regionale o locale ma, al fine di evitare distorsioni della concorrenza attraverso metodologie ad hoc, dovrebbero rimanere generali nel senso che non dovrebbero essere definiti in modo specifico per una particolare procedura d'appalto.

È necessario elaborare metodologie comuni a livello di Unione per il calcolo dei costi del ciclo di vita per specifiche categorie di forniture o servizi.

- (41) Inoltre, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle procedure di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di ricorrere a criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto riguardanti lavori, forniture o servizi oggetto dell'appalto pubblico sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall'estrazione delle materie prime per il prodotto alla fase di smaltimento dello stesso, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, prestazione o commercializzazione di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico nel corso di una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione o

prestazione possono ad esempio consistere nel fatto che la fabbricazione dei beni acquistati non comporti l'uso di sostanze chimiche tossiche o che i servizi acquistati siano prestati usando macchine efficienti dal punto di vista energetico. In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, vi rientrano anche criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto riguardanti la fornitura o l'utilizzazione di prodotti del commercio equo nel corso dell'esecuzione dell'appalto da aggiudicare. Condizioni di esecuzione dell'appalto basate su considerazioni ambientali possono riguardare, ad esempio, l'imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti e, per quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione al minimo dei rifiuti o l'efficienza energetica.

Tuttavia, la condizione di un collegamento con l'oggetto dell'appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di effettuazione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell'acquisto. Le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata politica di responsabilità sociale o ambientale.

(41bis) È essenziale che i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto riguardanti gli aspetti sociali del processo di produzione riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto. I criteri dovrebbero inoltre essere applicati conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, quale interpretata dalla Corte di giustizia europea, e non dovrebbero essere scelti o applicati in modo da discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. I requisiti riguardanti le condizioni di lavoro fondamentali disciplinate dalla direttiva 96/71/CE, quali le tariffe minime salariali, dovrebbero pertanto rimanere al livello stabilito dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi applicati in conformità del diritto dell'Unione nel contesto di tale direttiva. Durante l'esecuzione di un appalto pubblico dovrebbero essere applicate le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, sia a livello nazionale che a livello di Unione, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell'Unione europea. Questi obblighi potrebbero pertanto trovare riscontro in clausole di esecuzione dell'appalto. Dovrebbe anche essere possibile inserire negli appalti pubblici clausole che assicurino il rispetto dei contratti collettivi in conformità del diritto dell'Unione.

Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale o da contratti collettivi può essere considerato un grave illecito perpetrato dall'operatore economico in questione che può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. Le condizioni di esecuzione del contratto possono anche essere intese a favorire la protezione dell'ambiente o il benessere degli animali, a rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

(41ter) Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione del contratto anche misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi, alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto o alla formazione riguardante le competenze richieste per l'appalto, purché riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto. Per esempio, tali criteri o condizioni possono riferirsi, tra l'altro, all'assunzione di disoccupati di lunga durata, all'attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell'esecuzione dell'appalto da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l'accessibilità per persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti.

(41quater) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali o altre misure ambientali in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.

(43) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione, di reati di terrorismo, di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, avere la facoltà di prevedere una deroga a

queste esclusioni obbligatorie in situazioni eccezionali in cui esigenze imperative di interesse generale rendano indispensabile l'aggiudicazione di un appalto. Tale situazione potrebbe verificarsi, per esempio, se è possibile procurarsi vaccini o attrezzature di emergenza urgentemente necessari solo attraverso un operatore economico al quale si applicano i motivi di esclusione obbligatori.

(43bis) Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, per esempio a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale. Tenendo presente che l'amministrazione aggiudicatrice sarà responsabile per le conseguenze di una sua eventuale decisione erronea, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero anche mantenere la facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo che l'operatore economico ha violato i suoi obblighi, inclusi quelli relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, salvo disposizioni contrarie del diritto nazionale applicabile. Dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell'esecuzione di precedenti appalti pubblici hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull'affidabilità dell'operatore economico. Il diritto nazionale dovrebbe prevedere una durata massima per tali esclusioni.

(44) Tuttavia, è opportuno consentire che gli operatori economici possano adottare misure per garantire l'osservanza degli obblighi volte a porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni e a impedire che tali comportamenti scorretti si verifichino di nuovo. Tali misure possono consistere, in particolare, in misure per quanto riguarda il personale e l'organizzazione quali la rottura di tutti i rapporti con le persone o con le organizzazioni coinvolte nel comportamento scorretto, in misure adeguate per la riorganizzazione del personale, nell'attuazione di sistemi di notifica e controllo, nella creazione di una struttura di audit interno per verificare la conformità e nell'adozione di norme interne di responsabilità e di risarcimento. Qualora tali misure offrano garanzie sufficienti, l'operatore economico in

questione non deve più essere escluso sulla base dei motivi addotti. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di chiedere che siano esaminate le misure adottate per garantire l'osservanza degli obblighi ai fini di una possibile ammissione alla procedura di aggiudicazione. Occorre tuttavia lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere le precise condizioni sostanziali e procedurali. Essi sono in particolare liberi di decidere se lasciare alle singole amministrazioni aggiudicatrici il compito di effettuare le pertinenti valutazioni o affidarlo ad altre autorità a livello centrale o decentrato.

(44bis) Le offerte che appaiono anormalmente basse rispetto ai lavori, forniture o servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico. Se l'offerente non è in grado di fornire una motivazione sufficiente, l'amministrazione aggiudicatrice deve avere il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che il prezzo o i costi anormalmente bassi proposti risultano da una non conformità con la normativa vincolante dell'Unione europea o con il diritto nazionale compatibile nei settori della previdenza sociale, del diritto del lavoro, del diritto ambientale o nelle disposizioni internazionali di diritto del lavoro.

(45) È necessario precisare, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le condizioni alle quali le modifiche di un contratto durante la sua esecuzione richiedono una nuova procedura di appalto. La nuova procedura d'appalto è necessaria quando vengono apportate modifiche sostanziali al contratto iniziale, in particolare al campo di applicazione e al contenuto dei diritti e degli obblighi reciproci delle parti, inclusa la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale. Tali modifiche dimostrano l'intenzione delle parti di rinegoziare elementi essenziali o condizioni del contratto in questione. Ciò si verifica in particolare quando le condizioni modificate avrebbero inciso sul risultato della procedura di base nel caso in cui fossero già state parte della procedura iniziale.

Le modifiche dell'appalto comportanti una modifica minore del valore dell'appalto sino a un determinato livello dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura d'appalto.

(46) Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato l'appalto, in particolare quando l'esecuzione dell'appalto copre un periodo di tempo più lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare il contratto a queste situazioni, senza ricorrere a una nuova procedura

di appalto. Il concetto di circostanze imprevedibili si riferisce a circostanze che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell'aggiudicazione iniziale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l'aggiudicazione e il suo valore prevedibile. Tuttavia, ciò non si applica qualora una modifica comporti una variazione della natura generale dell'appalto, ad esempio sostituendo i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto con qualcosa di diverso, oppure comporti un cambiamento sostanziale del tipo di appalto poiché, in una situazione di questo genere, è possibile presumere un'influenza ipotetica sul risultato.

- (47) In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico, ad esempio in caso di cessazione dell'appalto a motivo di carenze nell'esecuzione, senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione del contratto, in particolare qualora sia stato aggiudicato a più di un'impresa, l'aggiudicatario dell'appalto può subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, incorporazioni, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti gli appalti pubblici eseguiti da tale offerente.
- (48) Rispetto ai singoli contratti, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di prevedere modifiche mediante clausole di revisione, senza che tali clausole conferiscano loro discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in che misura le modifiche possono essere previste nel contratto iniziale.
- (48 bis bis) Le amministrazioni aggiudicatrici si trovano a volte ad affrontare circostanze che impongono la cessazione anticipata di appalti pubblici al fine di rispettare gli obblighi derivanti dal diritto dell'UE nel settore degli appalti pubblici. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la possibilità, alle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale applicabile, di risolvere un appalto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se così richiesto dal diritto dell'UE.

(48bis) Tradizionalmente si è fatto ricorso ai concorsi di progettazione soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati. Occorre tuttavia rammentare che tali strumenti flessibili potrebbero essere utilizzati anche per altri scopi, ad es. per ottenere programmi di ingegneria finanziaria atti a ottimizzare il sostegno alle PMI nel contesto dell'iniziativa JEREMIE o di altri programmi dell'Unione a sostegno delle PMI in un determinato Stato membro. Il concorso di progettazione utilizzato per ottenere siffatti programmi di ingegneria finanziaria potrebbe altresì stabilire che i successivi contratti di servizio per la realizzazione di tale ingegneria finanziaria siano aggiudicati al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione mediante una procedura negoziata senza pubblicazione.

(49) La valutazione ha messo in evidenza che è ancora possibile migliorare considerevolmente l'applicazione della normativa dell'unione in materia di appalti pubblici. Ai fini di un'applicazione delle norme più efficiente e coerente è essenziale avere un quadro chiaro dei possibili problemi strutturali e delle tendenze generali delle politiche nazionali in materia di appalti, onde far fronte agli eventuali problemi in modo più mirato. Tale quadro deve essere acquisito mediante un adeguato monitoraggio, i cui risultati vanno pubblicati periodicamente, al fine di consentire un dibattito informato sui possibili miglioramenti delle norme e delle prassi in materia di appalti. Gli Stati membri mantengono la facoltà di definire le modalità di tale monitoraggio e di decidere chi dovrà effettuarlo in pratica; in questo contesto dovrebbero anche mantenere la facoltà di decidere se il monitoraggio debba basarsi su un controllo a posteriori estrapolato da campioni o su un controllo sistematico ex ante delle procedure di appalto pubblico contemplate dalla presente direttiva. Dovrebbe essere possibile sottoporre eventuali problemi all'attenzione degli organismi competenti; a tal fine non dovrebbe essere necessario che a coloro che hanno effettuato il monitoraggio sia attribuita la legittimazione a stare in giudizio in modo indipendente dinanzi a corti e tribunali.

Anche migliori orientamenti e assistenza per le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici potrebbero contribuire ampiamente ad accrescere l'efficienza degli appalti pubblici, migliorando le conoscenze, la certezza del diritto e la professionalizzazione delle prassi sugli appalti pubblici; tale orientamento dovrebbe essere messo a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici qualora risulti necessario, al fine di migliorare la corretta applicazione delle norme. L'orientamento da fornire potrebbe abbracciare tutti gli aspetti pertinenti degli appalti pubblici, quali la pianificazione degli acquisti, l'organizzazione delle procedure, la scelte delle tecniche e degli strumenti nonché le

buone pratiche nello svolgimento delle procedure. Per quanto riguarda le questioni giuridiche, l'orientamento non dovrebbe necessariamente consistere in un'analisi giuridica completa di tali questioni; potrebbe limitarsi a un'indicazione generale degli elementi da prendere in considerazione per la successiva analisi dettagliata delle questioni, per esempio facendo riferimento alla giurisprudenza che potrebbe essere pertinente o a note orientative o ad altre fonti che hanno esaminato la questione specifica.

- (51) La direttiva 89/665/CEE del Consiglio prevede che determinate procedure di ricorso siano accessibili per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme nazionali che recepiscono tale diritto. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare queste procedure di ricorso. Tuttavia, i cittadini, i soggetti interessati, organizzati o meno, e altre persone o organismi che non hanno accesso alle procedure di ricorso di cui alla direttiva 89/665/CEE del Consiglio hanno comunque un interesse legittimo in qualità di contribuenti a un corretto svolgimento delle procedure di appalto. Dovrebbero pertanto avere la possibilità, con modalità diverse dal sistema di ricorso di cui alla direttiva 89/665/CEE e senza che ciò comporti necessariamente una loro azione dinanzi a corti e tribunali, di segnalare le eventuali violazioni della presente direttiva all'autorità o alla struttura competente. Al fine di non creare duplicazioni di autorità o strutture esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere il ricorso ad autorità o strutture di controllo generali, organi di vigilanza settoriali, autorità di vigilanza comunali, autorità competenti in materia di concorrenza, al mediatore o ad autorità nazionali competenti in materia di audit.
- (51bis) Al fine di sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici nel conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita sostenibile, dovranno fare la loro parte anche gli appalti in materia ambientale, sociale e di innovazione. È pertanto importante ottenere una panoramica degli sviluppi nel campo degli appalti strategici che consenta di formarsi un parere con cognizione di causa sulle tendenze generali a livello globale (macro) in questo settore. In questo contesto possono, evidentemente, essere usate anche eventuali relazioni appropriate già elaborate.
- (51ter) Dato il potenziale delle PMI per la creazione di posti di lavoro, la crescita e l'innovazione, è importante incoraggiare la loro partecipazione agli appalti pubblici, sia tramite disposizioni appropriate nella presente direttiva che tramite iniziative a livello nazionale. Le nuove

disposizioni della presente direttiva dovrebbero contribuire al miglioramento del livello di successo, ossia la percentuale delle PMI rispetto al valore complessivo degli appalti aggiudicati. Non è appropriato imporre percentuali obbligatorie di successo, ma occorre tenere sotto stretto controllo le iniziative nazionali volte a rafforzare la partecipazione delle PMI, data la sua importanza.

(51quater) È già stata posta in essere una serie di procedure e metodi di lavoro per quanto riguarda le comunicazioni della Commissione e i contatti con gli Stati membri, quali le comunicazioni e i contatti riguardanti le procedure di cui agli articoli 258 e 260 del TFUE, SOLVIT ed EU Pilot, procedure che non vengono ovviamente modificate dalla presente direttiva. Dovrebbero, tuttavia, essere integrate dalla designazione di un unico punto di contatto in ciascuno Stato membro per la cooperazione con la Commissione, che fungerebbe da punto di entrata unico per materie riguardanti gli appalti pubblici nello Stato membro in questione. La funzione può essere esercitata da persone o strutture che sono già regolarmente in contatto con la Commissione per quanto riguarda materie attinenti agli appalti pubblici, quali membri del comitato consultivo per gli appalti pubblici, membri della rete per gli appalti pubblici o organismi di coordinamento nazionali.

(52) La tracciabilità e la trasparenza del processo decisionale nelle procedure di appalto è essenziale per garantire procedure leali nonché combattere efficacemente la corruzione e le frodi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero conservare le copie dei contratti conclusi di valore elevato onde garantire alle parti interessate l'accesso a tali documenti, conformemente alle norme applicabili in materia di accesso alla documentazione. È altresì necessario che gli elementi essenziali e le decisioni delle singole procedure di aggiudicazione degli appalti siano documentati in una relazione sull'appalto. Onde evitare, per quanto possibile, oneri amministrativi dovrebbe essere permesso che la relazione sull'appalto rimandi a informazioni già riportate nel pertinente avviso di aggiudicazione. Occorre inoltre migliorare i sistemi elettronici per la pubblicazione di tali avvisi, gestiti dalla Commissione, al fine di facilitare l'inserimento dei dati e, nel contempo, l'estrazione delle relazioni globali e lo scambio di dati tra i sistemi.

(52bis) Per favorire la semplificazione amministrativa e diminuire l'onere imposto agli Stati membri, la Commissione dovrebbe esaminare periodicamente se la qualità e completezza delle informazioni contenute negli avvisi che sono pubblicati in occasione di procedure di appalto siano sufficienti per permettere alla Commissione di estrarre le informazioni statistiche che diversamente dovrebbero essere trasmesse dagli Stati membri.

(53bis) È necessaria un'efficace cooperazione amministrativa per lo scambio delle informazioni richieste per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione in situazioni transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda la verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione, l'applicazione degli standard di qualità ed ambientali e gli elenchi di operatori economici approvati. Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno potrebbe fornire un utile strumento elettronico per facilitare e rafforzare la cooperazione amministrativa gestendo lo scambio di informazioni sulla base di procedure semplici ed unificate che superino le barriere linguistiche. Si dovrebbe pertanto prevedere l'avvio di un progetto pilota per valutare l'opportunità di estendere l'IMI allo scambio di informazioni a norma della presente direttiva.

(54) Per potersi adattare ai rapidi progressi tecnici, economici e normativi è opportuno che sia delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la modifica di un certo numero di elementi non essenziali della presente direttiva. Infatti, data la necessità di rispettare gli accordi internazionali, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare le modalità tecniche dei metodi di calcolo concernenti le soglie e periodicamente rivedere le soglie stesse ed adeguarle agli allegati V e XI; gli elenchi delle autorità governative centrali sono soggetti a variazioni dovute alle modifiche di carattere amministrativo a livello nazionale. Tali misure sono notificate alla Commissione, la quale deve avere il potere di adeguare l'allegato I; i riferimenti alla nomenclatura CPV possono subire modifiche normative a livello di UE ed è necessario riflettere tali cambiamenti nel testo della presente direttiva; i dettagli e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronici devono essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici [...]; è inoltre necessario attribuire alla Commissione la facoltà di rendere obbligatorie le norme tecniche per le comunicazioni elettroniche così da garantire

l'interoperabilità di formati tecnici, processi e messaggistica delle procedure di appalto condotte utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, tenendo conto degli sviluppi tecnologici [...]; l'elenco degli atti legislativi dell'Unione europea che istituisce metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita dev'essere tempestivamente adeguato per tener conto delle misure adottate su una base settoriale. Al fine di soddisfare queste esigenze, la Commissione dovrebbe avere il potere di mantenere aggiornato l'elenco degli atti legislativi compresi i metodi relativi al costo del ciclo di vita.

(55) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(55bis) Nell'applicazione della direttiva, la Commissione dovrebbe consultare il gruppo di esperti della Commissione sui bandi di gara online.

(56) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la stesura dei modelli uniformi per la pubblicazione degli avvisi. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁵. Per l'adozione di detti atti di esecuzione, che non hanno ripercussioni né da un punto di vista finanziario né su natura e ambito degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, occorre utilizzare la procedura consultiva; al contrario, questi atti sono caratterizzati da una finalità puramente amministrativa e sono intesi ad agevolare l'applicazione delle norme stabilite dalla presente direttiva.

¹⁵ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(56bis) La Commissione dovrebbe riesaminare gli effetti sul mercato interno derivanti dall'applicazione delle soglie e trasmettere una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. In tale contesto dovrebbe tener conto di fattori quali il livello degli appalti transfrontalieri, la partecipazione delle PMI, i costi di transazione e l'equilibrio tra costi e benefici.

A norma del suo articolo XXII, paragrafo 7, l'accordo sarà oggetto di ulteriori negoziati tre anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli periodici. In tale contesto potrebbe anche essere esaminata l'appropriatezza del livello delle soglie, tenendo presente l'impatto dell'inflazione; se il livello delle soglie dovesse cambiare di conseguenza, la Commissione dovrebbe, se del caso, adottare una proposta legislativa che modifichi le soglie previste dalla presente direttiva.

(57) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il coordinamento di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di appalti pubblici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello di Unione europea, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al suddetto articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(58) La direttiva 2004/18/CE dovrebbe quindi essere abrogata.

(59) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del [data], gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

[Da aggiornare quando il testo sarà stabile]

TITOLO I CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I Campo di applicazione e definizioni

SEZIONE 1 Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Definizioni

Articolo 3 Appalti misti

SEZIONE 2 Soglie

Articolo 4 Importi delle soglie

Articolo 5 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Articolo 6 Revisione delle soglie

SEZIONE 3 Esclusioni

Articolo 7 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

Articolo 8 Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

Articolo 9 Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 10 Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 11 Relazioni tra amministrazioni pubbliche

SEZIONE 4 SITUAZIONI SPECIFICHE

Articolo 12 Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 13 Servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 14 Difesa e sicurezza

CAPO II Regole generali

Articolo 15 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 16 Operatori economici

Articolo 17 Appalti riservati

Articolo 18 Riservatezza

Articolo 19 Norme applicabili alle comunicazioni

Articolo 20 Nomenclature

Articolo 21 Conflitti di interesse

Articolo 22 Comportamento illecito

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I Procedure

Articolo 23 Condizioni relative all'accordo sugli appalti pubblici e altri accordi internazionali

Articolo 24 Scelta delle procedure

Articolo 25 Procedura aperta

Articolo 26 Procedura ristretta

Articolo 27 Procedura competitiva con negoziato

Articolo 28 Dialogo competitivo

Articolo 29 Partenariati per l'innovazione

Articolo 30 Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva

CAPO II Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 31 Accordi quadro

Articolo 32 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 33 Aste elettroniche

Articolo 34 Cataloghi elettronici

Articolo 35 Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

Articolo 36 Attività di committenza ausiliarie

Articolo 37 Appalti comuni occasionali

Articolo 38 Appalti comuni tra amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

CAPO III Svolgimento della procedura

SEZIONE 1: PREPARAZIONE

Articolo 39 Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 40 Specifiche tecniche

Articolo 41 Etichette

Articolo 42 Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 43 Varianti

Articolo 44 Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 45: Fissazione dei termini

SEZIONE 2 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo 46 Avvisi di preinformazione

Articolo 47 Bandi di gara

Articolo 48 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Articolo 49 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 50 Pubblicazione a livello nazionale

Articolo 51 Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 52 Inviti a presentare offerte o a partecipare al dialogo; inviti a confermare interesse

Articolo 53 Informazione dei candidati e degli offerenti

SEZIONE 3 SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 54 Principi generali

Sottosezione 1 Criteri di selezione qualitativa

Articolo 55 Motivi di esclusione

Articolo 56 Criteri di selezione

Articolo 57 Autodichiarazioni e altri mezzi di prova

Articolo 58 Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 59 Passaporto europeo per gli appalti pubblici

Articolo 60 Certificati

Articolo 61 Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Articolo 62 Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Articolo 63 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

Sottosezione 2 Riduzione del numero dei candidati, di offerte e soluzioni

Articolo 64 Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

Articolo 65 Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3 Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 66 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 67 Ciclo di vita e costi del ciclo di vita

Articolo 68 Ostacoli all'aggiudicazione

Articolo 69 Offerte anormalmente basse

CAPO IV Esecuzione del contratto

Articolo 70 Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 71 Subappalto

Articolo 72 Modifica di contratti durante il periodo della loro validità

Articolo 73 Risoluzione dei contratti

TITOLO III REGIMI PARTICOLARI IN MATERIA DI APPALTI

CAPO I Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74 Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75 Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 76 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Capo II Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 77 Disposizioni generali

Articolo 78 Ambito di applicazione

Articolo 79 Bandi e avvisi

Articolo 80 Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81 Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82 Decisioni della commissione giudicatrice

TITOLO IV GOVERNANZA

Articolo 83 Applicazione

Articolo 84 Vigilanza pubblica

Articolo 85 Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 86 Presentazione di relazioni nazionali ed elenco delle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 87 Assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese

Articolo 88 Cooperazione amministrativa

TITOLO V POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89 Esercizio della delega di poteri

Articolo 90 Procedura d'urgenza

Articolo 91 Procedura di comitato

Articolo 92 Recepimento

Articolo 93 Abrogazioni

Articolo 94 Riesame

Articolo 95 Entrata in vigore

Articolo 96 Destinatari

ALLEGATI

- ALLEGATO I AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI
- ALLEGATO II ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 8,
LETTERA a)
- ALLEGATO III ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b) PER
QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA
- ALLEGATO IV REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA
DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI
PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI
- ALLEGATO V ELENCO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO
23
- ALLEGATO VI INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI
AVVISI
- ALLEGATO VII INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEI DOCUMENTI DI
GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 33,
PARAGRAFO 4)
- ALLEGATO VIII DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE
- ALLEGATO IX CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
- ALLEGATO X CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A
PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFIRMARE INTERESSE,
PREVISTI DALL'ARTICOLO 52
- ALLEGATO XI ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI
PREVIDENZA SOCIALE E DI DIRITTO AMBIENTALE DI CUI AGLI
ARTICOLI 54, PARAGRAFO 2, 55, PARAGRAFO 3, LETTERA A) E 69,
PARAGRAFO 4
- ALLEGATO XII REGISTRI
- ALLEGATO XIII CONTENUTO DEL PASSAPORTO EUROPEO PER GLI APPALTI
PUBBLICI
- ALLEGATO XIV: MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE
- ALLEGATO XV ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE DI CUI ALL'ARTICOLO 67,
PARAGRAFO 4
- ALLEGATO XVI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74
- ALLEGATO XVII TAVOLA DI CONCORDANZA

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

CAPO I
Ambito di applicazione e definizioni

SEZIONE 1
OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi pubblici di progettazione, il cui valore viene valutato come non inferiore alle soglie stabilite all'articolo 4.
2. L'appalto nel significato della presente direttiva consiste nell'acquisto o in altre forme di acquisizione mediante appalto pubblico quale definito all'articolo 2, paragrafo 7, di lavori, forniture o servizi da parte di una o più amministrazioni aggiudicatrici dagli operatori economici scelti dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici indipendentemente dal fatto che i lavori, le forniture o i servizi siano considerati per una finalità pubblica o meno.
3. L'applicazione della presente direttiva è soggetta agli articoli 36, 51, 52, 62 e 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti. Parimenti, la presente direttiva non incide sulle modalità di organizzazione della normativa nazionale in materia di sicurezza sociale da parte degli Stati membri.
5. I servizi non economici d'interesse generale non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 2
Definizioni
[*Direttiva 2004/18/CE: Articolo 1*]

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- (1) per "amministrazioni aggiudicatrici" si intendono lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;
- (2) per "autorità governative centrali" si intendono le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I e i soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche o emendamenti a livello nazionale;
- (3) per "amministrazioni aggiudicatrici locali" si intendono tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali; questa nozione include le "autorità regionali" e le "autorità locali". Le autorità regionali sono elencate in modo non esaustivo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, mentre per "autorità locali" si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nella NUTS 3 e unità amministrative più piccole, come definite dal regolamento (CE) n. 1059/2003.
- (6) per "organismi di diritto pubblico" si intendono gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche:
 - a) quelli istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - b) quelli dotati di personalità giuridica; e

¹⁶ GUL 154 del 21.6.2003, pag. 1.

- c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico; o la cui gestione è posta sotto la vigilanza di tali organismi; o il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico.
- (7) per "appalti pubblici" si intendono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva;
- (8) per "appalti pubblici di lavori" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto una delle seguenti azioni:
- a) l'esecuzione, o la progettazione e l'esecuzione, di lavori relativi ad una delle attività di cui all'allegato II;
 - b) l'esecuzione, oppure la progettazione e l'esecuzione di un'opera, oppure
 - c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera;
- (9) per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
- (10) per "appalti pubblici di forniture" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;
- (11) per "appalti pubblici di servizi" si intendono appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui al punto (8).

- (12) per "operatore economico", s'intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offre sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o di servizi;
- (13) per "offerente" si intende un operatore economico che ha presentato un'offerta;
- (14) per "candidato" si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, o a una procedura competitiva con negoziato, o a una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva o a un dialogo competitivo oppure a un partenariato per l'innovazione;
- (15) per "documento di gara" si intende qualsiasi documento prodotto o al quale l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l'avviso di preinformazione nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- (16) per "attività di centralizzazione delle committenze" si intendono attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme:
 - a) l'acquisto o altre forme di acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;
 - b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;

- (17) per "attività di committenza ausiliarie" si intendono attività che consistono nella prestazione di sostegno alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
- a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - b) consulenza sullo svolgimento o sulla concezione delle procedure di appalto;
 - c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata;
- (18) per "centrale di committenza" si intende un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.
- (19) per "prestatore di servizi in materia di appalti" si intende un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliarie sul mercato;
- (20) con i termini "scritto" o "per iscritto" si intende un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
- (21) per "mezzo elettronico" si intende uno strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- (22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, la commercializzazione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del ciclo di vita;

- (23) per "concorsi di progettazione" si intendono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
- (24) per "accordo sugli appalti pubblici" si intende l'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio; può anche essere denominato "l'Accordo".

*Articolo 3
Appalti misti*

1. Gli appalti aventi per oggetto due o più tipi di appalto (lavori, servizi o forniture) sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalti che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

Nel caso di appalti misti che consistono in servizi ai sensi del titolo III, capo I e in altri servizi oppure in servizi e forniture, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.

2. Nel caso di contratti aventi per oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte. In tal caso, la decisione che determina quali regole applicare a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiungere ulteriori elementi all'appalto di un contratto che deve essere aggiudicato a norma delle disposizioni della presente direttiva. In tal caso, la presente direttiva si applica, salvo se altrimenti previsto ai paragrafi 2bis, 3, 3bis o 4, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore degli elementi aggiuntivi e dal regime giuridico cui tali elementi aggiuntivi sarebbero stati altrimenti soggetti.

Pertanto, nel caso di appalti misti che contengono elementi di appalti pubblici e di concessioni, il contratto misto viene aggiudicato in conformità con le disposizioni della presente direttiva, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto pubblico disciplinato dalla presente direttiva, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 5, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 4.

2 bis. Nel caso di contratti aventi per oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti per l'esercizio di un'attività soggetta alle disposizioni della [direttiva 2004/17/CE], le norme applicabili vengono determinate, fatto salvo il paragrafo 2, a norma degli articoli 3 e 3bis della [direttiva 2004/17/CE].

3. I contratti aventi per oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva, nonché appalti [...] disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE¹⁷, sono aggiudicati, fatto salvo il paragrafo 2, in conformità di quest'ultima direttiva, purché l'aggiudicazione di un unico contratto sia giustificata da ragioni oggettive. Il presente comma lascia impregiudicate le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.

La decisione di aggiudicare un appalto unico non può, tuttavia, essere presa allo scopo di escludere appalti dall'applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

3a I contratti aventi per oggetto:

- a) appalti disciplinati dalla presente direttiva;
- b) appalti disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE; e
- c) appalti o altri elementi non [...] soggetti ad alcuna della due direttive

¹⁷ GUL 217 del 20.8.2009, pag. 76.

non sono soggetti alla presente direttiva, fatto salvo il paragrafo 2, purché l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.

La decisione di aggiudicare un appalto unico non può, tuttavia, essere presa allo scopo di escludere appalti dall'applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

4. I contratti aventi per oggetto appalti disciplinati dalla presente direttiva nonché appalti o altri elementi disciplinati dall'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non sono soggetti alla presente direttiva, purché l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.

La decisione di aggiudicare un appalto unico non può, tuttavia, essere presa allo scopo di escludere appalti dall'applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

5. Fatti salvi i paragrafi precedenti del presente articolo, se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, l'applicazione della presente direttiva è determinata in base all'oggetto principale del contratto in questione.

SEZIONE 2 SOGLIE

Articolo 4 Importi delle soglie

La presente direttiva si applica agli appalti con un importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori;
- b) 130 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III;

- c) 200 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici locali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III;
- d) 750 000 EUR per i contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato XVI.

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 9]

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti come esplicitamente stabilito nei documenti di gara.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

- 1 bis. Se un'amministrazione aggiudicatrice è composta da unità operative distinte, i valori possono essere stimati al livello della singola unità operativa relativamente al suo appalto, o a determinate categorie di quest'ultimo, per cui l'unità è responsabile in modo indipendente.

Per stabilire, nel quadro di un'analisi complessiva, se un'unità sia responsabile in modo indipendente per il suo appalto o determinate categorie dello stesso si accerta:

- se all'unità in questione siano state conferite responsabilità che le consentono di attuare in modo indipendente le procedure d'appalto e, in definitiva, decidere in merito all'acquisto indipendentemente da qualsiasi altra sezione dell'amministrazione aggiudicatrice;
- se tale delega di responsabilità per l'appalto si rispecchi anche nella separazione dei bilanci, o quantomeno se l'unità in questione disponga di una linea di bilancio distinta per gli appalti interessati;

- se tale delega comporti l'effettiva conclusione di un contratto da parte della singola unità e il suo finanziamento in base al bilancio di cui dispone;
 - se l'appalto sia inteso a soddisfare una richiesta di tale singola unità o se sia invece inteso a soddisfare una richiesta di più unità o dell'amministrazione aggiudicatrice nel suo insieme e l'appalto sia solo organizzato in modo decentrato; e
 - se l'amministrazione aggiudicatrice, pur delegando la responsabilità dell'appalto a una singola unità, di fatto miri comunque ad avvalersi della sua posizione generale di acquirente importante per ottenere termini più favorevoli.
2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
- Se un'unità operativa distinta di cui al paragrafo 1bis gestisce appalti distinti per i quali l'unità è responsabile in modo indipendente, ciò non va considerato un frazionamento dell'appalto ai fini del primo comma.
3. Questa stima è valida al momento dell'invio dell'avviso con cui si indice una gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura d'appalto, per esempio mettendosi in contatto con operatori economici in relazione all'appalto.
4. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

5. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei prodotti, servizi o lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
6. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e servizi che sono messi a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici a condizione che siano necessarie all'esecuzione dei lavori.
7. Quando un'opera prevista o una prestazione di servizi prevista può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore stimato complessivo della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

8. Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati per lotti separati, nell'applicazione dell'articolo 4, lettere b) e c) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 4, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

9. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla presente direttiva, a condizione che il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione sia inferiore a 80 000 EUR per le forniture o i servizi oppure a 1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non supera il 20% del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.

10. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure
 - b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a 12 mesi.
11. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
- a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;
 - b) per gli appalti a durata indeterminata o se questa non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
12. Per gli appalti di servizi, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
- a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
 - b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;

- c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.
13. Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
- a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi: il valore complessivo per l'intera loro durata;
 - b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

Articolo 6
Revisione delle soglie
[*Direttiva 2004/18/CE: Articoli 78,79, paragrafo 2, lettera a)*]

1. Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo sugli appalti pubblici e procede, se necessario, alla loro revisione.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo sugli appalti pubblici, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.

2. Al momento di effettuare la revisione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione inoltre rivede:
- a) la soglia di cui all'articolo 12, lettera a), primo comma, allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;

- b) la soglia di cui all'articolo 12 lettera b), allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici locali.
3. Dal 1° gennaio 2014 ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria, i valori delle soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c), rivedute a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria, i valori della soglia di cui all'articolo 4, lettera d).

In conformità con il metodo di calcolo di cui all'accordo sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 3, primo comma e il valore determinato conformemente al paragrafo 3, secondo comma, sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per adattare la metodologia di cui al paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all'accordo sugli appalti pubblici per la revisione delle soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) e per la determinazione delle soglie nelle valute nazionali degli Stati membri non partecipanti all'Unione monetaria, come menzionato al paragrafo 3 del presente articolo.

Le è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per la revisione delle soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Le è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per la revisione delle soglie di cui all'articolo 12, lettere a) e b) ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

6. Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) delle soglie di cui all'articolo 12, lettere a) e b), e i limiti di tempo non consentano l'uso della procedura di cui all'articolo 89, e quindi motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 90 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 5, secondo comma.

SEZIONE 3 ESCLUSIONI

Articolo 7

*Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 12]*

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione di cui alla [direttiva che sostituisce la direttiva 2004/17/CE] che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli [da 5 a 11] di detta direttiva e sono aggiudicati per l'esercizio di tali attività, agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza degli [articoli 15, 20 e 27], né agli appalti aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) di detta direttiva per il prosieguo delle seguenti attività:

- servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica (compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, i servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata);

- servizi finanziari quali definiti nel CPV (vocabolario comune per gli appalti) con i numeri di riferimento da 66100000-1 a 66720000-3 e all'articolo 19, lettera c), compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;
- servizi di filatelia;
- servizi logistici (servizi che associano la consegna fisica e/o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali).

Articolo 8

*Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche
[Direttiva 2004/18/CE: articolo 1, paragrafo 15, articolo 13 e articolo 68, lettera b)]*

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

Ai fini del presente articolo:

- a) per "rete pubblica di comunicazioni" si intende una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi pubblici di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
- b) per "rete di comunicazioni elettronica" si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

- c) per "punto terminale di rete" si intende il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso a una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente o ad un nome di utente;
- d) per "servizio di comunicazione elettronica" si intende un servizio, fornito di norma a pagamento, consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione però dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica.

Articolo 9

*Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali
[Direttiva 2004/18/CE: articolo 15 e articolo 68, lettera b)]*

1. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad aggiudicare o a organizzare nel rispetto di procedure d'appalto diverse da quelle della presente direttiva e stabilite secondo una delle seguenti modalità:
 - a) un accordo o intesa internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte dei loro firmatari;
 - b) un accordo o intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

- c) un'organizzazione internazionale.

Tutti gli accordi o le intese di cui al primo comma, lettera a) sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 91.

2. La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione che l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti pubblici previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento quando gli appalti e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure di gare d'appalto applicabili.

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi [Direttiva 2004/18/CE, articolo 16]

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni [...];
- b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici, o appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi audiovisivi o radiofonici;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

c bis) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

i) rappresentanza legale di un cliente in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o amministrazioni pubbliche di uno Stato membro da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

i bis bis) rappresentanza legale di un cliente in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in un paese terzo o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o amministrazioni pubbliche di un paese terzo da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

i bis) rappresentanza legale di un cliente in un arbitrato o in una conciliazione tenuti dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa o in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

i ter) consulenza legale fornita in previsione o in preparazione di uno dei procedimenti di cui alle lettere i), i bis bis) o i bis) o qualora vi sia una probabilità concreta che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento in questione, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;

ii) servizi di autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

iii) servizi legali prestati da fiduciari, tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale nello Stato membro interessato;

iv) altri servizi legali che, nello Stato membro interessato, sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ [...] servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF);
- d bis) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- e) concernenti i contratti di lavoro;
- f) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;
- g) concernenti i contratti relativi a servizi connessi a campagne politiche, rientranti nelle voci 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6 del CPV (vocabolario comune per gli appalti), se aggiudicate da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale.

Ai fini del presente articolo, i termini "servizi di media audiovisivi" e "fornitori di servizi di media" hanno rispettivamente lo stesso significato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e d) della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)¹⁹. Il termine "programma" ha lo stesso significato di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2010/13/UE, ma comprende anche i programmi radiofonici e i materiali associati ai programmi radiofonici. Inoltre, ai fini della presente disposizione il termine "materiale associato ai programmi" ha lo stesso significato di "programma".

¹⁸ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁹ GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

Articolo 10 bis
Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Articolo 11
Appalti tra enti nell'ambito del settore pubblico

1. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un altro soggetto giuridico di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sul soggetto giuridico di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80% delle attività di tale soggetto giuridico sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altri soggetti giuridici controllati dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
 - c) nel soggetto giuridico controllato non vi è alcuna partecipazione di capitali privati.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su un soggetto giuridico un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative del soggetto giuridico controllato. Il controllo può anche essere esercitato da un ente diverso, a sua volta controllato allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Per determinare la percentuale delle attività di cui alla lettera b) si prende in considerazione il fatturato totale medio del soggetto giuridico controllato nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti all'aggiudicazione dell'appalto.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività del soggetto giuridico, ovvero a causa della riorganizzazione delle sua attività, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile o non è più pertinente, basta che esso dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nel soggetto giuridico al quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione di capitali privati.
3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su un soggetto giuridico di diritto privato o pubblico un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può aggiudicare un appalto pubblico senza applicare la presente direttiva a tale soggetto giuridico, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici sul soggetto giuridico di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80% delle attività di tale soggetto giuridico sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altri soggetti giuridici controllati dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi;
 - c) nel soggetto giuridico controllato non vi è alcuna partecipazione di capitali privati.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su un soggetto giuridico un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali del soggetto giuridico controllato sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detto soggetto giuridico;
- c) il soggetto giuridico controllato non persegue interessi distinti da quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti;
- d) per le sue attività a favore delle autorità controllanti o di altri soggetti giuridici controllati dalle suddette autorità, il soggetto giuridico controllato non riceve introiti diversi dal rimborso o dalla riassegnazione dei fondi per lo svolgimento delle attività in questione.

Per determinare la percentuale delle attività di cui alla lettera b) si prende in considerazione il fatturato totale medio del soggetto giuridico controllato nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti all'aggiudicazione dell'appalto. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività del soggetto giuridico, ovvero a causa della riorganizzazione delle sua attività, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile o non è più pertinente, basta che esso dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato.

4. Un contratto tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il contratto è concluso nell'ambito di un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti;

- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;
- d) il contratto non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso o alla riassegnazione dei fondi per i lavori, i servizi o le forniture in questione;
- e) nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione di capitali privati.

Per determinare la percentuale delle attività di cui alla lettera c) si prende in considerazione il fatturato totale medio dell'amministrazione aggiudicatrice in questione nei campi dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti alla conclusione del contratto. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attività, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile o non è più pertinente, basta che essa dimostri, segnatamente in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato.

5. L'assenza di partecipazione di capitali privati di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della conclusione del contratto.

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante procedure di aggiudicazione degli appalti.

SEZIONE 4
SITUAZIONI SPECIFICHE

*Articolo 12
Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici
[Direttiva 2004/18/CE: articolo 8]*

La presente direttiva si applica all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

- a) appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 5 000 000 EUR, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
 - i) attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all'allegato II;
 - ii) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
- b) appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 200 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al primo comma, lettere a) e b) garantiscono il rispetto della presente direttiva qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.

Articolo 13
Servizi di ricerca e sviluppo
[Direttiva 2004/18/CE: articolo 16]

1. La presente direttiva si applica ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo con numero di riferimento CPV da 73000000-2 a 73436000-7, (tranne 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0, 73400000-6 [Servizi di ricerca e sviluppo di materiali di sicurezza e di difesa], 73410000-9 [Ricerca e tecnologia militare], 73421000-9 [Sviluppo di attrezzature di sicurezza], 73422000-6 [Sviluppo di armi da fuoco e munizioni], 73423000-3 [Sviluppo di veicoli militari], 73424000-0, 73425000-7, 73426000-4 [Sviluppo di sistemi elettronici militari], 73431000-2 [Collaudo e valutazione di attrezzature di sicurezza], 73432000-9 [Collaudo e valutazione di armi da fuoco e munizioni], 73433000-6 [Collaudo e valutazione di veicoli militari], 73434000-3, 73435000-0 or 73436000-7 [Collaudo e valutazione di sistemi elettronici militari]) a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usa nell'esercizio della sua attività, e
 - b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo ai numeri di riferimento di cui al paragrafo 1 per riflettere i cambiamenti nella nomenclatura CPV purché tali emendamenti non comportino una modifica del campo di applicazione della presente direttiva.

Articolo 14
Difesa e sicurezza
[Direttiva 2004/18/CE, articoli 10 e 14 e articolo 68, lettera b)]

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, la presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati e ai concorsi di progettazione indetti nei settori della difesa e della sicurezza, fatta eccezione per i seguenti contratti di appalto:
 - a) appalti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2009/81/CE;
 - b) appalti ai quali la direttiva 2009/81/CE non si applica in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest'ultima.
2. La presente direttiva non si applica agli appalti e ai concorsi di progettazione non altrimenti esentati ai sensi del paragrafo 1 nella misura in cui:
 - a) una procedura di appalto come quella prevista nella presente direttiva non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro mediante misure meno invasive, per esempio l'imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in tutta la procedura di appalto;
 - b) l'applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza; oppure
 - c) l'attribuzione e l'esecuzione dell'appalto o del concorso sono dichiarate segrete o devono essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti in uno Stato membro, se tale Stato membro ha determinato che gli interessi essenziali in questione non possono essere tutelati da misure meno invasive, quali ad esempio quelle di cui alla lettera a).

CAPO II
Disposizioni generali

*Articolo 15
Principi per l'aggiudicazione degli appalti*

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata.

La concezione della procedura di appalto non ha l'intento di escludere quest'ultimo dal campo di applicazione della presente direttiva né favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o taluni lavori, forniture o servizi.

*Articolo 16
Operatori economici*

1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a partecipare a procedure di appalto. Condizioni specifiche relative alla capacità economica e finanziaria, come indicato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, o criteri relativi alle capacità tecniche e professionali a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici per la partecipazione di tali gruppi e non imposti a singoli partecipanti, sono giustificati da motivazioni obiettive e proporzionate. Tali condizioni specifiche o criteri possono essere stabiliti dagli Stati membri invece che dalle singole amministrazioni aggiudicatrici.

Anche le condizioni per l'esecuzione di un appalto da parte di tali gruppi, non imposte a singoli partecipanti, sono giustificate da motivazioni obiettive e proporzionate. Chiedere a tali gruppi di nominare una rappresentanza congiunta o un partner capofila ai fini della procedura di appalto o chiedere informazioni sulla loro costituzione è considerato giustificato e proporzionato.

Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica. Ad essi può tuttavia essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che sia stato loro aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

*Articolo 17
Appalti riservati
[Direttiva 2004/18/CE: articolo 19]*

1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
2. Gli Stati membri possono altresì riservare il diritto di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi a organizzazioni il cui obiettivo principale sia l'integrazione di ex dipendenti delle amministrazioni pubbliche nel settore privato, purché vengano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) almeno il 75% dei dipendenti di tali organizzazioni è costituito, o lo sarà al momento pertinente, da persone che hanno lasciato il loro impiego presso un'amministrazione giudicatrice al fine di fornire servizi pubblici per mezzo dell'organizzazione in questione;
 - b) l'organizzazione fornisce i suoi servizi esclusivamente alle amministrazioni aggiudicatrici;
 - c) l'azionariato o il coinvolgimento dei dipendenti ha, o avrà al momento pertinente, un impatto significativo sulla governance dell'organizzazione.

La presente disposizione si applica solo quando l'appalto aggiudicato è pienamente eseguito entro tre anni dalla data in cui l'organizzazione comincia a fornire i primi servizi.

Ai fini del presente paragrafo, per "momento pertinente" si intende la data in cui l'organizzazione dovrebbe cominciare a fornire i servizi in base a un appalto aggiudicato conformemente alla presente disposizione.

3. L'avviso d'indizione di gara fa riferimento al presente articolo.

*Articolo 18
Riservatezza*

1. Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l'amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l'accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 48 e 53 della presente direttiva, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in tutta la procedura di appalto.

*Articolo 19
Regole applicabili alle comunicazioni
[Direttiva 2004/18/CE: articoli 42, 71 e articolo 79, paragrafo 2, lettera g)]*

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la presentazione per via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

Nonostante il primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione elettronica nel caso di oggetti materiali, quali i modelli, che non possono essere trasmessi per via elettronica ovvero se la comunicazione può essere trattata solo mediante attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle amministrazioni aggiudicatrici o se l'uso di strumenti elettronici richiede strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili. Ciò avviene in particolare se:

- a) la descrizione delle offerte, a causa della natura specialistica dell'appalto, non può essere fornita ricorrendo a formati elettronici generalmente condivisi dai programmi comunemente disponibili;
- b) i programmi in grado di gestire i formati elettronici adatti a descrivere le offerte sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) i programmi in grado di gestire formati elettronici adatti a descrivere le offerte fanno ricorso a formati che non possono essere gestiti da nessun programma libero o scaricabile;
- d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere presentato per mezzo di strumenti elettronici.

Riguardo alle comunicazioni per le quali non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del secondo comma, la comunicazione avviene per posta o mediante una combinazione di posta e mezzi elettronici.

Nonostante il primo comma, le amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione elettronica se l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario nell'ambito dei requisiti imposti dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, al fine di proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in tutta la procedura di appalto.

Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici che utilizzano mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici per la presentazione elettronica delle offerte indicare nella relazione unica di cui all'articolo 85 i motivi per cui l'uso di mezzi elettronici, a causa della particolare natura delle informazioni da scambiare con gli operatori economici, richiederebbe l'uso di strumenti appositi o formati di file che non sono in genere disponibili o che la comunicazione in questione può essere gestita soltanto mediante attrezzature specializzate per ufficio. Se del caso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nella relazione unica i motivi per cui l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario per proteggere la riservatezza.

- 1 bis. Nonostante il paragrafo 1, la comunicazione orale può essere utilizzata rispetto a comunicazioni diverse dagli elementi essenziali della procedura di gara quali i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte, purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi appropriati, quali registrazioni scritte o audiovisive o sunti dei principali elementi della comunicazione.
2. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono, se necessario, prevedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, purché le stesse offrano modalità alternative di accesso.
Si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici presentino adeguate modalità alternative di accesso nelle seguenti situazioni:

- a) se offrono gratuitamente un accesso libero, diretto e completo per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato IX, o di invio dell'invito a confermare interesse; il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse deve indicare l'indirizzo internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;
 - b) se assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando "token" (cioè credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria) forniti gratuitamente online; oppure
 - c) se offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.
5. Oltre ai requisiti di cui all'allegato IV, le seguenti norme sono applicabili agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione:
- a) le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione, sono messe a disposizione degli interessati;
 - c) gli Stati membri, o le amministrazioni aggiudicatrici operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d'aggiudicazione degli appalti; il livello è proporzionato ai rischi connessi;

- d) gli Stati membri, o le amministrazioni aggiudicatrici operanti in un quadro globale stabilito dallo Stato membro in questione, se concludono che il livello dei rischi, valutato conformemente alla lettera c), è tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, così come definite nella direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, accettano le firme basate su un certificato elettronico qualificato di cui all'elenco di fiducia, secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione 2009/767/CE²¹, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:
- i) le amministrazioni aggiudicatrici devono stabilire il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nella decisione della Commissione 2011/130/UE²² e attuano le misure necessarie per poterli elaborare;
 - ii) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato che figura nell'elenco di fiducia non possono venire applicati ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l'uso di tali firme da parte degli offerenti.

Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che vengono firmati dall'autorità competente di uno Stato membro, l'autorità competente di rilascio può stabilire il formato della firma elettronica avanzata secondo i requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 2011/130/UE; essa si dota delle misure necessarie per trattare tecnicamente tali formati includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti devono contenere nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

²⁰ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

²¹ GU L 274 del 20.10.2009, pag. 36.

²² GU L 53 del 26.2.2011, pag. 66.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nei documenti di gara che saranno accettate altre firme elettroniche avanzate, così come definite nella direttiva 1999/93/CE, purché la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contenga informazioni sulle possibilità di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.

7 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare le modalità e le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato IV per motivi legati al progresso tecnico.

Per garantire l'interoperabilità dei formati tecnici nonché degli standard di elaborazione dei dati e di messaggistica, in particolare in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 89 per stabilire l'uso obbligatorio di tali standard tecnici specifici, in particolare per quanto riguarda l'uso della presentazione per via elettronica, i cataloghi elettronici e le modalità di autenticazione elettronica, solo se gli standard tecnici sono stati testati e hanno dimostrato un'utilità pratica. Prima di rendere obbligatorio l'uso di eventuali standard tecnici, la Commissione deve anche esaminare accuratamente i costi che ciò può comportare, in particolare in termini di adeguamento a soluzioni esistenti in materia di appalti elettronici, comprese le infrastrutture, l'elaborazione o il software.

Articolo 20
Nomenclature
[*Direttiva 2004/18/CE, articolo 1, paragrafo 14*]

1. Riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici sono effettuati utilizzando il "Vocabolario comune per gli appalti pubblici" (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002²³.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per adattare i numeri di riferimento di cui agli allegati II e XVI quando i cambiamenti della nomenclatura CPV devono riflettersi nella presente direttiva e non comportano una modifica del campo di applicazione di quest'ultima.

Articolo 21
Conflitti di interessi

Gli Stati membri provvedono affinché le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure adeguate per prevenire, individuare e porre rimedio in modo efficace a conflitti di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il concetto di conflitti di interessi copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice in materia di appalti o di un prestatore di servizi in materia di appalti che per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.

Articolo 22

²³ GUL 340 del 16.12.2002, pag. 1.

TITOLO II
DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I
Procedure

*Articolo 23
Condizioni relative all'accordo sugli appalti pubblici e ad altri accordi internazionali*

Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati I, II, IV e V e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'accordo sugli appalti pubblici e dagli altri accordi internazionali firmati a cui l'Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici accordano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dell'Unione.

*Articolo 24
Scelta delle procedure
[Direttiva 2004/18/CE: articolo 28 e articolo 30, paragrafo 1]*

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate in modo da essere conformi alla presente direttiva, a patto che, fatto salvo il disposto dell'articolo 30, sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara conformemente alla presente direttiva.

- 1 bis. Gli Stati membri prevedono la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette come disposto dalla presente direttiva.

- 1 ter. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva.

- 1 quater. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo nelle seguenti situazioni:
 - a) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi che soddisfano uno dei seguenti criteri:

- i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza adeguare soluzioni immediatamente disponibili;
 - ii) implicano progettazione o soluzioni innovative;
 - iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi;
 - iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VIII;
- b) per quanto riguarda lavori, forniture o servizi per i quali, in risposta a una procedura aperta o ristretta, sono presentate soltanto offerte irregolari o inaccettabili. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 55 a 63 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
2. La gara è indetta mediante un bando di gara a norma dell'articolo 47.

Nel caso in cui il contratto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o mediante una procedura competitiva con negoziazione da un'amministrazione aggiudicatrice locale o regionale, gli Stati membri possono, nonostante il primo comma del presente paragrafo, disporre che la gara sia indetta mediante un avviso di preinformazione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2. Essi possono anche riservare tale possibilità a categorie specifiche di amministrazioni aggiudicatrici regionali e locali.

Se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto mediante un "invito a confermare interesse", conformemente all'articolo 52.

3. Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all'articolo 30, gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono a una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva. Gli Stati membri non consentono l'uso di tale procedura in casi diversi da quelli di cui all'articolo 30.

Articolo 25

Procedura aperta

[Direttiva 2004/18/CE: articolo 38, paragrafi 2, 4 e 8; articolo 1, paragrafo 11, lettera a)]

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso d'indizione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non è stato esso stesso usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo può essere ridotto a 15 giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VI, parte B, sezione I, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

- b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
3. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dalle amministrazioni aggiudicatrici, i termini minimi stabiliti al secondo comma del paragrafo 1 non possono essere rispettati, le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.
4. L'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni il termine per la ricezione delle offerte di cui al secondo comma del paragrafo 1 del presente articolo se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, e articolo 19, paragrafi 4 e 5.

Articolo 26

Procedura ristretta

[Direttiva 2004/18/CE: articolo 38, paragrafi 3, 4 e 8; articolo 1, paragrafo 11, lettera b)]

1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso d'indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato VI, parte B o C a seconda dei casi, presentando le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

2. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite potranno presentare un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

3. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non viene usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte come stabilito al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo può essere ridotto a 10 giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nell'allegato VI, parte B, sezione I, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
 - b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
4. Gli Stati membri possono prevedere che tutte le amministrazioni aggiudicatrici regionali e locali o specifiche categorie delle stesse possano fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati selezionati, purché tutti i candidati selezionati dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
5. Il termine per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 può essere ridotto di cinque giorni quando l'amministrazione aggiudicatrice accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica conformemente all'articolo 19, paragrafi 1, 4 e 5.
6. Quando, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione aggiudicatrice, sia impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, essa può fissare:
 - a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;
 - b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data dell'invito a presentare offerte.

Articolo 27

Procedura competitiva con negoziazione

[Direttiva 2004/18/CE: articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 1, paragrafo 11, lettera d)]

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un avviso d'indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato VI, parte B o C a seconda dei casi, presentando le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici indicano quali elementi definiscono i requisiti minimi da soddisfare.

Tali indicazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse; il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito. Si applica l'articolo 26, paragrafi da 3 a 6.

2. Soltanto gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice in seguito alla sua valutazione delle informazioni fornite possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per i successivi negoziati. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64.
3. Salvo disposizione contraria del paragrafo 3 ter del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali ai sensi del paragrafo 6, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

- 3 ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara che si riservano tale possibilità.
4. Nel corso dei negoziati le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. In particolare esse si preoccupano di garantire che tutti gli offerenti, le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, siano informati per iscritto delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi tempestivamente per permettere a tali offerenti di modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte adeguatamente cambiate sulla base di tali modifiche.

Conformemente all'articolo 18, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

5. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare se sceglierà tale facoltà.
6. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le trattative, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine comune entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte finali in base a quanto indicato inizialmente nei criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto in base agli articoli da 66 a 69.

Articolo 28

Dialogo competitivo

[2004/18/CE: considerando 31, articolo 1, paragrafo 11, lettera c), articolo 29, articolo 38, paragrafi 3 e 5]

1. Nei dialoghi competitivi qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, presentando le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a).

2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità e le loro esigenze, e le definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo. Al tempo stesso e negli stessi documenti, esse stabiliscono e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti.

[Trasferito all'articolo 66, paragrafo 6]

3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i partecipanti selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 54 a 65 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

Conformemente all'articolo 18, le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o un offerente partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

4. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nel documento descrittivo, le amministrazioni aggiudicatrici indicano se sceglieranno tale opzione.
5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.
6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precise e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto pubblico, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni di tali aspetti, requisiti ed esigenze rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo.
Se del caso, al fine di completare gli impegni finanziari o altri termini del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può negoziare i termini del contratto con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), a condizione che da tali negoziati non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto pubblico, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo, e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

Articolo 29
Partenariati per l'innovazione
[nuovo]

1. Nei partenariati per l'innovazione qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, presentando le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Tali indicazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.

L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di istituire il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 64. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a).

2. Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano alle prestazioni e ai costi concordati.

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la produzione della fornitura o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.

In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara questo fatto e le condizioni alle quali può avvalersi di tali possibilità.

3. Salvo disposizione contraria del presente articolo, l'appalto è aggiudicato conformemente alle regole di cui all'articolo 27, paragrafi 3, 3 ter, 4 e 5 e all'articolo 66, paragrafo 66.

Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto ed attuazione di soluzioni innovative. [...]

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni fornite potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice.

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice indica il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con più partner, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.

4. L'amministrazione aggiudicatrice assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori acquistati non è sproporzionato rispetto all'investimento operato per il loro sviluppo.

Articolo 30

Uso di una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva
[Direttiva 2004/18/CE: articolo 31]

1. Nei casi e nelle circostanze specifici di cui ai paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva. In qualsiasi altro caso, l'uso di tale procedura non è ammesso.

2. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere utilizzata nei casi seguenti:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima.

Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi inadeguata, a meno di modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze e ai requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è o può essere escluso a norma dell'articolo 55 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 56;

- b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- i) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
-
- ii) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
-
- iii) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

- c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
3. Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere utilizzata nei casi seguenti:
- a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza di questa disposizione non comprendono la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;
 - c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
 - d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali.

4. La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere utilizzata per i servizi quando l'appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente direttiva e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. La procedura negoziata senza pubblicazione preventiva può essere prevista per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 1. Il progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 4.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 31 *Accordi quadro* [Direttiva 2004/18/CE: articolo 1, paragrafo 5 e articolo 32]

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per "accordo quadro" s'intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste al presente paragrafo e ai paragrafi 3 e 4.

Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici chiaramente individuate a tal fine nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse e gli operatori economici parti dell'accordo quadro concluso.

Gli appalti basati su un accordo quadro non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, esso è eseguito secondo una delle modalità seguenti:
- a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà tale prestazione; tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro;
 - a bis) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e in parte con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro conformemente alla lettera b), qualora tale possibilità sia stata stabilita dalle amministrazioni aggiudicatrici nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta in merito alla questione se specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo.

Le possibilità previste al primo comma della lettera a bis) si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale sono definiti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

- b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al paragrafo 4, lettere a bis) e b) si basano sulle medesime condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e, se del caso, su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
- a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
 - b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
 - c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
 - d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

Articolo 32
Sistemi dinamici di acquisizione
[Direttiva 2004/18/CE: articolo 1, paragrafo 6, e articolo 33]

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un "sistema dinamico di acquisizione" funziona come un processo di acquisizione interamente elettronico ed è aperto per tutta la durata del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento all'entità massima ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.
2. Per gestire gli appalti nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi al sistema non deve essere limitato ai sensi dell'articolo 64. Se le amministrazioni aggiudicatrici hanno diviso il sistema in categorie di prodotti o servizi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, esse precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.

Nonostante l'articolo 26, si applicano i seguenti termini:

- a) Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato.

- b) Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte. Se del caso, si applica l'articolo 26, paragrafo 4. Non si applica l'articolo 26, paragrafi 3 e 5.

2 bis. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 4 e 5.

3. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici:

- a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
- b) precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema d'acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;
- b bis) indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
- c) offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, ai documenti di gara a norma dell'articolo 51.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Le amministrazioni aggiudicatrici mettono a punto la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a 15 giorni lavorativi in singoli casi giustificati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.

Nonostante il primo comma, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le amministrazioni aggiudicatrici possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Nei documenti di gara dovranno indicare la durata del periodo prolungato che intendono applicare.

Le amministrazioni aggiudicatrici comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 52. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta.

Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.

- 5 bis) Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi presentino un'autocertificazione rinnovata e aggiornata prevista nell'articolo 57, paragrafo 1, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è trasmessa tale richiesta.

L'articolo 57, paragrafi da 2 a 4, si applica per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i seguenti modelli standard:
 - a) se il periodo di validità viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
 - b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 48.

Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo.

Articolo 33
Aste elettroniche
[Direttiva 2204/18/CE: articolo 1, paragrafo 7, e articolo 54]

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte.

A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici strutturano l'asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico.

Poiché taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali come la progettazione di lavori, non possono essere classificati sulla base di un trattamento automatico, tali appalti non possono essere oggetto di aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico è preceduta da un'asta elettronica quando i documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, possono essere fissati in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettere a bis) o b), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32.

3. L'asta elettronica si fonda su uno dei seguenti elementi delle offerte:

- a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo, in base al criterio di aggiudicazione del costo più basso;
- b) i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa o all'offerta con il costo più basso sulla base di un approccio costo/efficacia.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere a un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato VII.
5. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Un'offerta è considerata ammissibili se è stata presentata da un offerente che non è stato escluso ai sensi dell'articolo 55, che soddisfa i criteri di selezione e la cui offerta è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare, inaccettabile o inadeguata.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall'ora previste, le modalità di connessione conformi alle istruzioni contenute nell'invito. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

6. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredata del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 66, paragrafo 5, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

7. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione e possono, se questo era precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati e annunciare il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. Tuttavia, in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
 - a) alla data e all'ora preventivamente indicate;
 - b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; oppure
 - c) quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto.

Se le amministrazioni aggiudicatrici intendono dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

9. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 66, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

Articolo 34
Cataloghi elettronici
[Nuovo]

1. Se l'uso di mezzi di comunicazione elettronici è richiesto, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.

Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione ad una determinata procedura di appalto in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice.

I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice conformemente all'articolo 19.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le amministrazioni aggiudicatrici:
 - a) lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara;
 - b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.
4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano uno dei seguenti metodi alternativi:
 - a) invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze dello specifico contratto in questione;

- b) comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione; a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato preannunciato nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.
5. Se le amministrazioni aggiudicatrici riaprono il confronto competitivo per i contratti specifici in base al paragrafo 4, lettera b), esse specificano la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adeguate alle esigenze del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.
Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b) e al paragrafo 5, sempre che la richiesta di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice. Questo catalogo è completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell'intenzione dell'amministrazione aggiudicatrice di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).

Articolo 35

*Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza
[Direttiva 2004/18/CE: articolo 1, paragrafo 10, articolo 11]*

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare forniture e/o servizi da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, punto 16, lettera a).

Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, punto 16, lettera b). Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altre amministrazioni aggiudicatrici, ciò viene indicato nell'avviso di indizione di gara per l'istituzione del sistema.

In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista forniture o servizi da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, punto 16, lettera a).

Inoltre un'amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi mediante contratti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, punto 16, lettera b).

Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice in questione è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da essa svolte, quali:

- a) l'aggiudicazione di un contratto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
 - b) lo svolgimento della riapertura della gara nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
 - c) ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, lettera a) o a bis), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
4. Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale di committenza vengono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in conformità con i requisiti di cui all'articolo 19.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze. Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di attività di committenza ausiliarie.

Articolo 37
Appalti comuni occasionali
[Nuovo]

1. Gli Stati membri possono prevedere per due o più amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2. Se la procedura di aggiudicazione in tutti i suoi elementi è effettuata congiuntamente a nome e per conto di tutte le amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Ciò si applica altresì ai casi in cui un'amministrazione aggiudicatrice gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici interessate.

Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Articolo 38

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi [Nuovo]

1. Fatto salvo l'articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono agire congiuntamente nell'aggiudicazione di appalti pubblici mediante uno dei mezzi previsti nel presente articolo.

Le amministrazioni aggiudicatrici non si avvalgono dei mezzi previsti nel presente articolo al fine di eludere l'applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell'Unione, cui sono soggette nello Stato membro in cui sono ubicate.

2. Uno Stato membro non vieta alle sue amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad attività di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza stabilite in un altro Stato membro [...].

Per quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza stabilita in un altro Stato membro rispetto all'amministrazione aggiudicatrice, gli Stati membri possono tuttavia scegliere di specificare che le rispettive amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere unicamente alle attività di centralizzazione delle committenze definite all'articolo 2, punto 16, lettera a) o lettera b).

2 bis. La fornitura delle attività di centralizzazione delle committenze, quali definite all'articolo 2, punto 16, lettere a) e b), da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui la centrale di committenza è ubicata si applicano altresì:

- a) all'aggiudicazione di un appalto nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione;
- b) allo svolgimento di una riapertura di gara nell'ambito di un accordo quadro;
- c) alla determinazione, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, lettera a) o a bis), di quale, tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro, svolgerà un determinato compito.

3. Varie amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione. Possono altresì, nella misura stabilita all'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, aggiudicare appalti basati sull'accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione. A meno che le disposizioni necessarie non siano state regolamentate da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti concludono un accordo che determina:

- a) le responsabilità delle parti e le disposizioni nazionali di conseguenza applicabili;
- b) l'organizzazione interna della procedura di aggiudicazione degli appalti, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto, e la conclusione dei contratti.

Un'amministrazione aggiudicatrice partecipante rispetta i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura d'appalto. Nel determinare le responsabilità e la legge nazionale applicabile ai sensi della lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere di assegnare responsabilità a una o più amministrazioni aggiudicatrici partecipanti nonché le norme nazionali di conseguenza applicabili di ogni Stato membro nel quale è ubicata almeno una delle amministrazioni partecipanti. L'assegnazione delle responsabilità e la legislazione nazionale di conseguenza applicabile sono menzionate nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.

4. Se più amministrazioni aggiudicatrici di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto giuridico congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, o altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici che partecipano, con una decisione dell'organo competente del soggetto giuridico congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle gare d'appalto di uno dei seguenti Stati membri:

- a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto giuridico ha la sua sede sociale;
- b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico esercita le sue attività.

L'accordo di cui al primo comma può essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del soggetto giuridico congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di contratti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.

8. Le decisioni di aggiudicazione degli appalti pubblici per quanto riguarda gli appalti pubblici transfrontalieri sono soggette ai normali meccanismi di revisione in base al diritto nazionale che si applica alla procedura di aggiudicazione ai sensi dei paragrafi 2 bis, 3 o 4.

²⁴ GUL 210 del 31.7.2006, pag. 19.

CAPO III

Svolgimento della procedura

SEZIONE 1

PREPARAZIONE

Articolo 39 *Consultazioni preliminari di mercato*

Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono ad esempio sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti o di partecipanti al mercato cui si può ricorrere nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Articolo 39 bis *Partecipazione precedente di candidati o offerenti*

Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia informato l'amministrazione aggiudicatrice, nel contesto dell'articolo 39 o meno, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure opportune per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.

Tali misure includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto dell'obbligo di osservare il principio della parità di trattamento.

Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati o agli offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista ai sensi dell'articolo 85.

*Articolo 40
Specifiche tecniche*

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del suo ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

Per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, è necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Qualora norme di accessibilità obbligatorie siano adottate con un atto legislativo dell'Unione, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento ad esse per quanto riguarda i criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:
 - a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
 - b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se non esiste nulla in tal senso, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";
 - c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;
 - d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

4. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".
5. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 42, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
6. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera a) di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a provare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 42, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 41
Etichette
[Direttiva 2004/18/CE, articolo 23, paragrafo 6]

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre e richiamare nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle clausole relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono a tali requisiti o criteri, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) i requisiti da soddisfare al fine di ottenere l'etichettatura riguardino soltanto i criteri connessi all'oggetto del contratto e siano idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;
 - b) i requisiti da soddisfare al fine di ottenere l'etichettatura siano basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
 - c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
 - d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate;
 - e) i requisiti da soddisfare al fine di ottenere l'etichettatura siano stabiliti da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichetta specifica accettano tutte le etichette equivalenti che applicano i requisiti dell'etichetta specifica indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi adeguati di prova del soddisfacimento di tali requisiti, mezzi che possono includere una documentazione tecnica del fabbricante se l'operatore economico interessato non ha la possibilità di ottenere l'etichettatura entro i termini richiesti, a condizione che la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'operatore economico in questione.

2. Quando un'etichetta soddisfa le condizioni di cui alle lettere b), c) d) ed e) del paragrafo 1, ma stabilisce anche requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non esigono l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento a quelle delle specifiche dettagliate di tale etichetta, o, all'occorrenza, parti di queste, connesse all'oggetto del contratto e idonee a definire le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Articolo 42

*Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova
[Direttiva 2004/18/CE, articolo 23, paragrafi 4, 5, 6 e 7]*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle clausole relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova di un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità.

Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da altri organismi di valutazione della conformità equivalenti.

Ai fini del presente paragrafo, si intende per organismo di valutazione della conformità un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese calibratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti, a condizione che il mancato accesso non sia attribuibile alla responsabilità dell'operatore economico interessato.

²⁵ GUL 218 del 13.8.2008, pag. 30.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente all'articolo 40, paragrafo 6, all'articolo 41 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dell'operatore economico comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 88.

Articolo 43
Varianti
[*Direttiva 2004/18/CE: Articolo 24*]

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti o esigere la presentazione di varianti da parte degli stessi. Esse indicano nel bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è cosa diversa da una variante. Esse devono anche garantire che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti.
3. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Articolo 44
Suddivisione degli appalti in lotti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l'oggetto di tali lotti.

Se, per appalti di forniture e servizi che, secondo le sue stime, hanno un valore pari o superiore a 500 000 EUR e per appalti di lavori che, secondo le sue stime, hanno un valore pari o maggiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera a), determinati conformemente all'articolo 5, l'amministrazione aggiudicatrice decide di aggiudicare un appalto senza una divisione in lotti, i documenti di gara o la relazione unica di cui all'articolo 85 comprendono un'indicazione relativa ai principali motivi della decisione adottata dall'amministrazione aggiudicatrice.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, anche ove esista la possibilità di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei documenti di gara le norme o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.

3. Gli Stati membri possono prevedere che, nei casi in cui al medesimo offerente possa essere aggiudicato più di un lotto, le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti, qualora abbiano specificato nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse che si riservano tale possibilità e abbiano indicato i lotti o gruppi di lotti passibili di associazione.

A tale scopo, le amministrazioni aggiudicatrici determinano come prima cosa quali offerte rispondono meglio ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66 per ciascun lotto. Se una valutazione comparativa stabilisce che le offerte presentate da un particolare offerente per una specifica associazione di lotti risponderebbero meglio, nel loro complesso, ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66 in relazione a tali lotti, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicare a tale offerente un appalto che associa i lotti in questione. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano nei documenti di gara i metodi e i criteri che intendono usare per tale valutazione comparativa. Tali metodi e criteri sono trasparenti, oggettivi e non discriminatori.

4. Gli Stati membri possono sostituire il secondo comma del paragrafo 1 rendendo obbligatorio aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati a condizioni da definire conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto dell'Unione. Si applicano il primo comma del paragrafo 2 e, ove opportuno, il paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 45
Fissazione dei termini
[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 38, paragrafi 1 e 7]

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli da 25 a 29.
2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle offerte, che devono essere superiori ai termini minimi stabiliti agli articoli da 25 a 29, sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici in questione possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare offerte.
3. Se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, seppur richieste in tempo utile, non vengono fornite entro i termini di cui all'articolo 51, paragrafo 2, o qualora siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice proroga i termini per la ricezione delle offerte in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche.

SEZIONE 2 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo 46

Avvisi di preinformazione

[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 35, paragrafo 1 e articolo 36, paragrafo 1]

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso di preinformazione. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte B, sezione I, sono pubblicati dalla Commissione o dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, descritto al punto 2, lettera b) dell'allegato IX. Qualora l'avviso sia pubblicato dalle amministrazioni aggiudicatrici sul loro profilo di committente, esse inviano una comunicazione della pubblicazione sul loro profilo di committente, come indicato al punto 3 dell'allegato IX. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte A.
2. Per le procedure ristrette e competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici regionali e locali possono, nella misura prevista all'articolo 24, paragrafo 2, utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:
 - a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare;
 - b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;
 - c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato VI, parte B, sezione I, le informazioni di cui all'allegato VI, parte B, sezione II;
 - d) è stato inviato alla pubblicazione non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di invio dell'invito a confermare interesse di cui all'articolo 52, paragrafo 1.

Tali avvisi non sono pubblicati su un profilo di committente; tuttavia un'eventuale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell'articolo 50 può essere effettuata sul profilo del committente.

Il periodo coperto dall'avviso di preinformazione può durare al massimo 12 mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b) può coprire un periodo più lungo di 12 mesi.

Articolo 47

Bandi di gara

[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 35, paragrafo 2 e articolo 36, paragrafo 1]

I bandi di gara sono utilizzati come mezzo di indizione per tutte le procedure, fatti salvi l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 30. I bandi di gara contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte C e sono pubblicati conformemente all'articolo 49.

Articolo 48

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 35, paragrafo 4 e articolo 36, paragrafo 1]

1. Entro 48 giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro a seguito della relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di aggiudicazione di appalto.

Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VI, parte D e sono pubblicati conformemente alle disposizioni dell'articolo 49.

2. Se la gara per l'appalto in questione è stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l'amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicherà ulteriori contratti nel periodo coperto dall'avviso di preinformazione, l'avviso di aggiudicazione contiene un'indicazione specifica al riguardo.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 31, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo. Gli Stati membri possono disporre che le amministrazioni aggiudicatrici raggruppino gli avvisi sui risultati della procedura d'appalto per gli appalti fondati sull'accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro 48 giorni dalla fine di ogni trimestre.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basato su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Articolo 49

*Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
[Direttiva 2004/18/CE: Articoli 36, 37, 79, paragrafo 1, lettera a)]*

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47 e 48 contengono le informazioni indicate negli allegati VI nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche.

Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.

2. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47 e 48 sono redatti, trasmessi alla Commissione per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato IX. Essi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico dell'Unione.

3. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47 e 48 sono pubblicati per esteso nelle lingue ufficiali dell'Unione scelte dall'amministrazione aggiudicatrice Il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando o avviso è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
4. La Commissione garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all'articolo 46, paragrafo 2 e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, lett. a) continuano ad essere pubblicati:
 - a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 48 che indichi che nei dodici mesi coperti dall'avviso di indizione di gara non sarà aggiudicato nessun altro contratto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all'articolo 48, indicante che non saranno aggiudicati ulteriori contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara;
 - b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della ricezione dell'avviso e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva, a condizione che essi siano trasmessi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precise nell'allegato IX.

Articolo 50
Pubblicazione a livello nazionale
[*Direttiva 2004/18/CE: Articolo 36, paragrafo 5*]

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47 e 48 nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data d'invio alla Commissione.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
3. Gli avvisi di Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi in questione devono indicare la data di tale trasmissione.

Articolo 51
Disponibilità elettronica dei documenti di gara
[*Direttiva 2004/18/CE: Articolo 38 paragrafo 6 e articolo 39, paragrafo 2*]

1. Le amministrazioni aggiudicatrici offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'articolo 49, o di invio dell'invito a confermare interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a confermare interesse deve indicare l'indirizzo internet presso il quale tali strumenti sono accessibili.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i documenti di gara in questione saranno trasmessi per vie diverse da quella elettronica conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 25, paragrafo 3, 26, paragrafo 6 e 27, paragrafo 1, ultimo comma.

Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perché le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l'articolo 18, paragrafo 2, queste indicano nell'avviso o nell'invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura confidenziale delle informazioni e in che modo è possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 25, paragrafo 3, 26, paragrafo 6 e 27, paragrafo 1, ultimo comma.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli articoli 25, paragrafo 3 e 26, paragrafo 6, il termine è di quattro giorni.

Articolo 52

*Inviti a presentare offerte o a partecipare al dialogo e inviti a confermare interesse
[Direttiva 2004/18/CE Articolo 40]*

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure di dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con negoziato, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

Se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.

2. Gli inviti di cui al paragrafo 1 menzionano l'indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara. Tali inviti sono corredati dei documenti di gara, se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, per i motivi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, secondo e terzo comma e non sono stati resi disponibili con altri mezzi. Inoltre gli inviti di cui al paragrafo 1 comprendono le informazioni indicate nell'allegato X.

Articolo 53
Informazione dei candidati e degli offerenti
[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 41]

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano ciascun candidato e ciascun offerente, quanto prima possibile, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione dell'appalto o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
2. Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:
 - a) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione,
 - b) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 40, paragrafi 5 e 6, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,
 - c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro,
 - d) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, lo svolgimento e l'andamento delle trattative e del dialogo con gli offerenti.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

SEZIONE 3 SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI

Articolo 54

Principi generali

[Direttiva 2004/18/CE: Art. 44, paragrafo 1]

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 66 a 69, purché l'amministrazione aggiudicatrice abbia verificato conformemente agli articoli da 56 bis a 58 che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 43;
 - b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso conformemente all'articolo 55 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 56 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 64.

2. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi della sottosezione 1 della presente sezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e aperta, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 55 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice

Gli Stati membri possono escludere l'uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o in circostanze specifiche, oppure limitarla solo a determinati tipi di appalti e a circostanze specifiche.

3. In qualunque momento della procedura le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere un operatore economico, qualora risulti che l'operatore economico in questione si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 55, paragrafi da 1 a 3.
4. Se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare sono o sembrano essere incomplete o non corrette, o se mancano documenti specifici, le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere, salvo disposizione contraria della legge nazionale applicabile che attua la presente direttiva, agli operatori economici interessati di presentare, integrare, chiarire o completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato, a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità di trattamento e trasparenza.
5. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale compatibile in materia di diritto del lavoro o di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI. Ai fini del presente paragrafo, per "miglior offerta" si intende qualsiasi offerta migliore di quella presentata dall'offerente cui è aggiudicato l'appalto.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 per modificare l'elenco di cui all'allegato XI, quando ciò si dimostra necessario per aggiungere nuovi accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri o quando gli accordi internazionali vigenti cui si fa riferimento non sono più ratificati da tutti gli Stati membri o sono altrimenti modificati, ad esempio a livello di campo di applicazione, di contenuto o di denominazione.

SOTTOSEZIONE 1
CRITERI DI SELEZIONE QUALITATIVA

Articolo 55
Motivi di esclusione
[*Direttiva 2004/18/CE: Art. 45, paragrafi 1,2,4*]

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora siano a conoscenza del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:
- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio²⁶;
 - b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea²⁷ e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio²⁸; nonché corruzione come definita nella legge nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee²⁹;

²⁶ GU L 300 dell'11.11.08, pag. 42.

²⁷ GU C 195 del 25.06.97, pag. 1.

²⁸ GU L 192 del 31.07.03, pag. 54.

²⁹ GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48.

- d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI³⁰ ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
- e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE³¹.

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, l'amministrazione aggiudicatrice può escludere o può ricevere dagli Stati membri la richiesta di escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative di interesse generale.

³⁰ GU L 164 del 22.06.02, pag. 3.

³¹ GU L 309 del 25.11.05, pag. 15.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2, qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:
 - a) se sono a conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale compatibile in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale oppure dalle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI;
 - b) se l'operatore economico è fallito o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se i suoi attivi sono amministrati da un liquidatore o da un giudice, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se le sue attività sono cessate o in ogni altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;
 - c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualsiasi mezzo che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali;
 - d) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare la presenza di indicatori plausibili del fatto che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
 - e) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico o di un precedente contratto con un ente aggiudicatore che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
 - f) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 57;

- g) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.
4. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non viene escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra che esso ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ha chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e ha adottato provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

4 bis. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 4 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo [...] 3.

Articolo 56

Criteri di selezione

[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 44, paragrafi 1 e 2 e articoli 46, 47 e 48]

1. I criteri di selezione possono riguardare:

- a) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;
- b) capacità economica e finanziaria;
- c) capacità tecniche e professionali.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre agli operatori economici, come requisiti di partecipazione, unicamente i criteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le amministrazioni aggiudicatrici limitano i requisiti a quelli appropriati per assicurare che un candidato o un offerente abbia la capacità giuridica e finanziaria e le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire l'appalto da aggiudicare. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

2. Per quanto riguarda l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici siano iscritti in un registro professionale o commerciale, tenuto nel loro Stato membro di stabilimento, come descritto nell'allegato XII, o soddisfino qualsiasi altro requisito previsto in tale allegato.

Nelle procedure di appalto per servizi, se gli operatori economici devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

3. Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto.

A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere in particolare che gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto, o che i conti annuali evidenzino un rapporto minimo, ad esempio^a, tra attività e passività. Possono inoltre esigere un livello minimo di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere non supera, al massimo, il triplo del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi o forniture. L'amministrazione aggiudicatrice precisa tali circostanze eccezionali nei documenti di gara.

Per gli appalti divisi in lotti il presente articolo si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario siano aggiudicati più lotti da eseguirsi contemporaneamente.

Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al secondo comma del presente paragrafo è calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell'accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al secondo comma è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito del sistema.

4. Per quanto riguarda le capacità tecniche e professionali, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire il contratto con un adeguato standard di qualità.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza. Un'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un operatore economico non possieda le capacità professionali richieste quando essa abbia accertato che l'operatore economico in questione ha conflitti di interesse che possono influire negativamente sull'esecuzione del contratto.

Nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano le necessarie condizioni di partecipazione che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse.

Articolo 56 bis
Mezzi di prova
[*Direttiva 2004/18/CE: Articolo 45, paragrafo 3 e articoli 47 e 48*]

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e all'allegato XIV come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 55, paragrafo 4 e del rispetto dei criteri di selezione ai sensi dell'articolo 56.

Le amministrazioni aggiudicatrici non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo e all'articolo 61; inoltre, conformemente all'articolo 62, gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice che essi disporranno delle risorse necessarie.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico di nessuno dei casi di cui all'articolo 55:
 - a) per quanto riguarda il paragrafo 1 di detto articolo, un estratto del registro pertinente, come l'estratto del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;
 - b) per quanto riguarda il paragrafo 2 e il paragrafo 3, lettera b) di detto articolo, un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
 - c) se il paese in questione non rilascia tali documenti o certificati, o se questi non coprono tutti casi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, lettera b) di detto articolo, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato nel paese d'origine o nel paese in cui l'operatore economico è stabilito.

Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al presente paragrafo non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti all'articolo 55, paragrafi 1, 2 e 3, lettera b). Tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis) di cui all'articolo 58.

3. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante una o più referenze elencate nell'allegato XIV, parte 1.

L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

4. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate con uno o più mezzi di cui all'allegato XIV, parte 2, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
5. Su richiesta gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all'articolo 55, l'idoneità all'esercizio dell'attività professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all'articolo 56, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.

Articolo 57
Autodichiarazioni e altre misure di agevolazione

1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici accettano autodichiarazioni aggiornate come prove documentali preliminari in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico in questione soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 55, paragrafi 1, 2 e 3, lettera b), nei quali casi gli operatori economici devono o possono essere esclusi;

- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 56;
- c) se del caso, soddisfa le norme e i criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 64.

L'autodichiarazione è una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, in cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni pertinenti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice. Indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile per determinare il documento complementare e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tale documento complementare.

Se l'amministrazione aggiudicatrice può ottenere i documenti complementari direttamente accedendo a una banca dati a norma del paragrafo 3, l'autodichiarazione include altresì le informazioni richieste a tale scopo, quali l'indirizzo Internet della banca dati, eventuali dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

2. In qualunque momento nel corso della procedura un'amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario, secondo l'opinione dell'amministrazione aggiudicatrice, per garantire l'adeguato svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice richiede, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 31, paragrafi 3 o 4, lettera a), all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 56 bis e, se del caso, all'articolo 61, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice, avendo aggiudicato l'appalto o concluso l'accordo quadro, non possieda già tali documenti o non possa ottenere tali documenti o le informazioni pertinenti mediante accesso a una banca dati a norma del paragrafo 3. L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati ricevuti ai sensi degli articoli 56 bis e 61.

3. In deroga al paragrafo 2, agli operatori economici non è richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora e sempre che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di ottenere i certificati e le informazioni pertinenti direttamente accedendo a una banca dati che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro dell'Unione europea, come un registro nazionale degli appalti, un fascicolo d'impresa virtuale (Virtual Company Dossier), un sistema elettronico di archiviazione dei documenti o un sistema di preselezione.

Ai fini del primo comma, gli Stati membri garantiscono che le banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici e che possono essere consultate dalle rispettive amministrazioni aggiudicatrici possano essere consultate altresì, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri.

4. Su richiesta gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.

Articolo 58
Registro online dei certificati (e-Certis)[nuovo]

1. Al fine di facilitare gare d'appalto transfrontaliere, gli Stati membri garantiscono che le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione siano costantemente aggiornate.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici ricorrono a e-Certis ed esigono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.

Articolo 61

*Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
[Direttiva 2004/18/CE: Artt. 49 e 50]*

1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per i disabili, le amministrazioni aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non abbiano la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema dell'UE di ecogestione e audit (EMAS) o a altre norme di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³² o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di gestione ambientale, qualora gli operatori economici interessati non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici.

Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

³² GUL 342 del 22.12.09, pag. 1.

Articolo 62

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

[Direttiva 2004/18/CE: Articoli 47, paragrafi 2 e 3 e 48, paragrafi 3 e 4]

1. Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, come indicato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3 e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XIV, parte II, lettera e), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica, conformemente agli articoli da 56 bis a 58, se gli altri soggetti, sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 55. Un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi di esclusione può essere escluso.

Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto.

Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 16 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

2. Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di appalti di lavori, di contratti di prestazione di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un contratto di fornitura, le amministrazioni aggiudicatrici possano esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 16, da un partecipante al raggruppamento.

Articolo 63

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato
[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 52]

1. Gli Stati membri possono istituire o mantenere elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti o prevedere una certificazione da parte di organismi di certificazione conformi alle norme europee in materia di certificazione di cui all'allegato VIII.

Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo di certificazione o del soggetto responsabile dell'elenco ufficiale al quale le domande vanno presentate.

2. Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione negli elenchi di cui al paragrafo 1, nonché quelle di rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni della presente sottosezione.

Gli Stati membri le adeguano parimenti all'articolo 62 per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un raggruppamento e che dispongono di mezzi forniti loro dalle altre società del raggruppamento. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all'autorità che istituisce l'elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco ufficiale e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dal certificato di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.

3. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente.

Tali certificati indicano le referenze che consentono agli operatori economici l'iscrizione nell'elenco o di ottenere la certificazione nonché la relativa classificazione.

4. L'iscrizione in un elenco ufficiale certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione costituisce una presunzione di idoneità ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dal certificato.
5. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non sono contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che detiene l'elenco ufficiale.

6. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall'elenco ufficiale o dalla certificazione sono conformi all'articolo 56 bis ed, eventualmente, all'articolo 61. Per la registrazione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale o per la loro certificazione non sono necessarie altre prove e dichiarazioni oltre quelle richieste agli operatori economici nazionali.

Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità che redige l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.

7. Siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

8. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni relative ai documenti presentati come prova del fatto che gli operatori economici soddisfano i requisiti per essere iscritti nell'elenco degli operatori economici riconosciuti, o del fatto che gli operatori economici di un altro Stato membro possiedono una certificazione equivalente.

SOTTOSEZIONE 2
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI, DI OFFERTE E SOLUZIONI

Articolo 64

*Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
[Direttiva 2004/18/CE: Art. 44, paragrafo 3]*

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziato, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che inviteranno a presentare un'offerta, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati qualificati.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo.

Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nella procedura competitiva con negoziato, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 56, paragrafo 5 è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

Articolo 65
Riduzione del numero di offerte e soluzioni
[Direttiva 2004/18/CE: Art. 44, paragrafo 4]

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 28, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni, di candidati qualificati o di offerenti.

SOTTOSEZIONE 3
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Articolo 66
Criteri di aggiudicazione dell'appalto
[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 53]

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, per aggiudicare gli appalti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici si basano su uno dei seguenti criteri:
 - a) offerta economicamente più vantaggiosa
 - b) costo più basso.

Il costo può essere valutato, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67.

Gli Stati membri possono disporre che tutti i tipi di contratti o determinati tipi siano aggiudicati basandosi sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a) è individuata mediante una valutazione sulla base di criteri di aggiudicazione che considerano il valore dell'offerta dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice.

Essi comprendono, oltre al prezzo o al costo, diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, ad esempio qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e sociali, aspetti innovativi, condizioni di commercializzazione, servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione. Qualora la qualità del personale possa influire in maniera significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto, è possibile prendere in considerazione anche l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione.

L'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

3. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto pubblico ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti:

- nel processo specifico di effettuazione o commercializzazione di questi lavori, forniture o servizi; oppure
- in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita,

anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

4. I criteri di aggiudicazione non hanno l'effetto di conferire all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. In caso di dubbio le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

5. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

6. Se è previsto dalla legge dello Stato membro interessato, le amministrazioni aggiudicatrici possono specificare, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e prima di accedere ai loro contenuti, la ponderazione delle sottovoci di un criterio di aggiudicazione precedentemente definito in conformità al paragrafo 5, a condizione che:
 - a) ciò non modifichi i criteri di aggiudicazione dell'appalto indicati nei documenti di gara o nel bando di gara;
 - b) la ponderazione non contenga elementi che, se fossero stati noti agli offerenti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influire su tale preparazione;
 - c) la ponderazione non sia stata adottata sulla base di questioni che rischiano di determinare una discriminazione nei confronti di uno degli offerenti.

Articolo 67
Costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:
 - a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:

- i) costi relativi all'acquisizione;
 - ii) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;
 - iii) costi di manutenzione;
 - iv) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.
2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, esse indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati.

Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
- b) è stato istituito per un'applicazione ripetuta o continua;
- c) è accessibile a tutte le parti interessate;
- d) i dati richiesti possono essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori di paesi terzi parti dell'accordo o di altri accordi internazionali che l'Unione è tenuta a rispettare.

3. Ogniqualvolta un metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è stato reso obbligatorio da un atto legislativo dell'Unione, tale metodo comune è applicato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali.

Un elenco di tali atti legislativi e, ove necessario, degli atti delegati che li integrano è contenuto nell'allegato XV.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento di tale elenco, qualora un aggiornamento si renda necessario a causa dell'adozione di nuova legislazione che rende obbligatorio un metodo comune o a causa dell'abrogazione o della modifica della legislazione vigente.

Articolo 69
Offerte anormalmente basse

1. Se le offerte appaiono anormalmente basse rispetto a lavori, forniture o servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata da uno Stato membro a imporre [...] agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta.
2. Le spiegazioni di cui al paragrafo 1 possono, in particolare, riferirsi a:
 - a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi;
 - b) le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
 - c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

- d) la conformità con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;
 - e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.
3. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 2.
- L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta gli obblighi applicabili stabiliti dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale compatibile in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.
4. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del trattato. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
5. Su richiesta, gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a loro disposizione, quali leggi, regolamentazioni, contratti collettivi universalmente applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui al paragrafo 2.

CAPO IV

Esecuzione del contratto

Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto, purché esse siano legate all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3 e indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono, in particolare, fare riferimento a questioni in materia di previdenza sociale e di ambiente

Articolo 71

Subappalto

[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 25]

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo di validità

1. Una sostanziale modifica delle disposizioni di un contratto pubblico o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità viene considerata, ai fini della presente direttiva, una nuova aggiudicazione e richiede una nuova procedura di appalto in conformità con la direttiva stessa. Nei casi di cui ai paragrafi 3, 4 o 5, le modifiche non sono considerate sostanziali.

2. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3, 4 o 5, una modifica è considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nel primo appalto, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;
 - c) la modifica estende notevolmente il campo di applicazione del contratto o dell'accordo quadro.
3. Le modifiche non sono considerate sostanziali ai sensi del paragrafo 1 se sono state previste nella documentazione di gara iniziale in clausole o opzioni di revisione chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
4. Se il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando il suo valore non supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è inferiore al 10% del valore del contratto iniziale per gli appalti di forniture e servizi e al 15% del valore del contratto iniziale per gli appalti di lavori, sempre che la modifica non alteri la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. In caso di numerose modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
5. Una modifica non viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;
- b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- c) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro.

L'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso di tali modifiche. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte G ed è pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 49.

6. Fatto salvo il paragrafo 3, la sostituzione dell'aggiudicatario cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto con un nuovo aggiudicatario è considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1.

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva.

*Articolo 73
Risoluzione dei contratti*

Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la possibilità, almeno nelle seguenti circostanze e alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, qualora risulti che:

- a) le deroghe di cui all'articolo 11 non si applicano a seguito di una partecipazione da parte di imprese private alla persona giuridica cui è stato aggiudicato il contratto ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5;

- b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che costituisce una nuova aggiudicazione ai sensi dell'articolo 72;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura d'appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato all'aggiudicatario in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dalla presente direttiva come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del trattato.

TITOLO III

PARTICOLARI REGIMI DI APPALTO

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74 *Aggiudicazione dei contratti di servizi sociali e di altri servizi specifici*

I contratti pubblici di servizi sociali e altri servizi specifici, quali i servizi alberghieri e di ristorazione o taluni servizi legali, amministrativi o di soccorso, di cui all'allegato XVI, sono aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia indicata all'articolo 4, lettera d).

Articolo 75 *Pubblicazione degli avvisi e dei bandi*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 74 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
 - a) mediante un avviso di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato VI, parte H, conformemente ai modelli uniformi di cui all'articolo 49;

- b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte I. L'avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.

Il primo comma non si applica tuttavia allorché una procedura negoziata senza pubblicazione preventiva potrebbe essere stata utilizzata conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un contratto pubblico per i servizi di cui all'articolo 74 rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato VI, parte J, conformemente ai modelli uniformi di cui all'articolo 49. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.
3. I modelli uniformi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.
4. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 49.

Articolo 76
Principi per l'aggiudicazione degli appalti

1. Gli Stati membri introducono norme a livello nazionale per l'aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Gli Stati membri sono liberi di determinare le norme procedurali applicabili fintantoché tali norme consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.

2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio.

CAPO II
REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

Articolo 78
Ambito di applicazione
[*Direttiva 2004/18/CE: Articolo 67*]

Il presente capo si applica:

- a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
- b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nei casi di cui alla lettera a) la soglia di cui all'articolo 4 è calcolata sulla base del valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.

Nei casi di cui alla lettera b) la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia annunciato l'intenzione di aggiudicare tale appalto nel bando di concorso.

Articolo 79
Bandi e avvisi
[Direttiva 2004/18/CE: Articoli 69 e 70]

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota la loro intenzione mediante un bando o avviso di concorso.

Se intendono aggiudicare un contratto relativo a servizi successivi ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, ciò è riportato nell'avviso o nel bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso in conformità all'articolo 49 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono pubblicati conformemente all'articolo 49, dal paragrafo 2 al paragrafo 6 e all'articolo 50. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato VI, rispettivamente alle parti E ed F, conformemente ai modelli uniformi.

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 91.

Articolo 80
Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti
[Direttiva 2004/18/CE: Articoli 66 e 72]

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le amministrazioni aggiudicatrici applicano procedure conformi alle disposizioni del titolo I e del presente capo.

1 bis. L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

- a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
 - b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.
2. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene comunque conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

Articolo 81

Composizione della commissione giudicatrice
[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 73]

La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 82

Composizione della commissione giudicatrice
[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 74]

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.
2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
3. Essa iscrive la classifica dei progetti in un verbale firmato dai suoi membri e redatto in base ai meriti di ciascun progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali punti che richiedano di essere chiariti.

4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.
6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO IV GOVERNANCE

*Articolo 83
Applicazione
[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 81]*

1. Al fine di garantire in maniera effettiva un'attuazione corretta ed efficace, gli Stati membri provvedono a che almeno i compiti di cui al presente articolo siano svolti da uno o più organi, autorità o strutture, e indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per tali compiti.
2. Gli Stati membri garantiscono il controllo dell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici.

Se le autorità o le strutture di controllo individuano di propria iniziativa o sulla base di informazioni pervenute [...] violazioni specifiche o problemi sistematici, hanno il potere di segnalare tali problemi ad autorità nazionali di controllo, organi giurisdizionali e altre autorità o strutture appropriate quali il mediatore, i parlamenti nazionali o le relative commissioni.

3. I risultati delle attività di controllo a norma del paragrafo 2 sono messi a disposizione del pubblico mediante strumenti appropriati di informazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni una relazione di controllo contenente se del caso informazioni sulle cause più frequenti di scorretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme.

Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione pubblica a intervalli regolari una relazione sull'applicazione di tali politiche e sulle migliori prassi nel mercato interno.

La Commissione può chiedere agli Stati membri, al massimo ogni tre anni, informazioni sull'attuazione pratica delle politiche nazionali in materia di appalti strategici, sul livello di partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.

Ai fini del presente paragrafo, le PMI sono da intendersi quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione³³.

5. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di orientamenti sulla interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici, al fine di assistere le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici nella corretta applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.
6. Fatte salve le procedure generali e i metodi di lavoro fissati dalla Commissione per le sue comunicazioni e per i suoi contatti con gli Stati membri, questi ultimi indicano un punto di riferimento per la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici conservano, almeno per la durata del contratto, copie di tutti i contratti conclusi aventi un valore pari o superiore a:

³³ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro-, piccole e medie imprese, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

- a) 1 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di forniture o di servizi;
- b) 10 000 000 EUR in caso di appalti pubblici di lavori.

Le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono l'accesso a tali contratti; tuttavia, è possibile negare l'accesso a informazioni e documenti specifici nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni nazionali o dell'Unione applicabili in materia di accesso ai documenti e protezione dei dati.

Articolo 85

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti
[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 43]

1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro contemplato dalla presente direttiva e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, l'amministrazione aggiudicatrice redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
 - b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e/o della riduzione dei numeri a norma degli articoli 64 e 65, ossia:
 - i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;
 - i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
 - c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
 - d) il nome dell'aggiudicatario e i motivi della scelta della sua offerta;

- e) per le procedure competitive con negoziato [...] e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all'articolo 24 che giustificano il ricorso a tali procedure;
- f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 30 che giustificano il ricorso a tali procedure;
- g) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione;
- h) se del caso, le ragioni per le quali per la presentazione per via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;
- i) eventualmente, i conflitti di interessi individuati e le misure successivamente adottate.

La relazione non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 31, paragrafi 3 o 4 lettera a).

Nella misura in cui l'avviso di aggiudicazione dell'appalto stilato a norma dell'articolo 48 o dell'articolo 75, paragrafo 2 contiene le informazioni richieste al presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici possono fare riferimento a tale avviso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la trattativa se previsti, la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto. La documentazione viene conservata almeno per tre anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto.
3. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione o alle autorità, agli organi o alle strutture nazionali di cui all'articolo 83 quando essi ne fanno richiesta.

Articolo 86
Informazioni statistiche
[Direttiva 2004/18/CE: Articoli 75 e 76]

1. La Commissione riesamina la qualità e la completezza dei dati che si possono ricavare dagli avvisi di cui agli articoli 46, 47, 48, 75 e 79, pubblicati conformemente all'allegato IX.

Se la qualità e la completezza dei dati di cui al primo comma del presente articolo non sono conformi ai requisiti stabiliti agli articoli 46, paragrafo 1, 47, 48, paragrafo 1, 75, paragrafo 2 e 79, paragrafo 3, la Commissione chiede informazioni complementari allo Stato membro interessato. Entro un termine ragionevole, lo Stato membro interessato fornisce le informazioni statistiche mancanti richieste dalla Commissione.

2. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione statistica che indica, per gli appalti che sarebbero rientrati nell'ambito di applicazione della presente direttiva se il loro valore avesse superato la soglia pertinente fissata all'articolo 4 della stessa, una stima del valore totale aggregato di tale appalto nel periodo di riferimento. Tale stima può essere basata in particolare sui dati disponibili conformemente agli obblighi nazionali di pubblicazione oppure su stime estrapolate da campioni.

Tale relazione può essere inserita nella relazione di cui all'articolo 83, paragrafo 3.

Articolo 88
Cooperazione amministrativa

1. Gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e adottano provvedimenti per una efficace cooperazione reciproca, onde assicurare lo scambio di informazioni sulle materie di cui agli articoli 40, 41, 42, 55, 56 bis, 57, 61, 63 e 69. Essi garantiscono la riservatezza delle informazioni che scambiano.
2. Le autorità competenti di tutti gli Stati membri interessati si scambiano informazioni in conformità con la legislazione in materia di protezione dei dati personali di cui alle direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵.

[Sostituito dal considerando 53 bis.]

TITOLO V
POTERI DELEGATI, COMPETENZE DI ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89
Esercizio della delega di poteri
[Direttiva 2004/18/CE, articolo 77, paragrafi 3 e 4]

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui agli articoli 6, 13, 19, 20, 54 e 67 è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].
3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 13, 19, 20, 54 e 67 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata.

³⁴ GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.

³⁵ GU L 201 del 31.07.02, pag. 37.

Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 90

Procedura d'urgenza

[Direttiva 2004/18/CE, articolo 77, paragrafo 5]

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 89, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 91

Procedura di comitato

[Direttiva 2004/18/CE, articolo 77, paragrafi 1 e 2]

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito con la decisione 71/306/CEE del Consiglio³⁶. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

³⁶ GUL 185 del 16.08.71, pag. 15.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 92

Recepimento e disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dall'entrata in vigore della stessa a norma dell'articolo 95. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1, fino a 54 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, eccettuati i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi degli articoli 32, 33, 34, 35, paragrafo 4, 49, paragrafo 2 o 51.

Fatto salvo il paragrafo 1, l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1 per le centrali di committenza ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4 può essere rinviata dagli Stati membri fino a 36 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Se uno Stato membro decide di rinviare l'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 1 tale Stato membro garantisce che le amministrazioni aggiudicatrici [...] possano scegliere tra i mezzi di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

- a) mezzi elettronici conformemente all'articolo 19;
- b) posta;
- c) fax;
- d) una combinazione di questi mezzi.

2 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 gli Stati membri possono rinviare l'applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2 fino a [54 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 93
Abrogazioni [Direttiva 2004/18/CE, articolo 82]

La direttiva 2004/18/CE è abrogata a decorrere da 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva a norma dell'articolo 95.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XVII.

Articolo 94
Riesame
[Nuovo]

La Commissione riesamina gli effetti economici sul mercato interno, in particolare in relazione a fattori quali l'aggiudicazione di appalti transfrontalieri e i costi di transazione, derivanti dall'applicazione delle soglie di cui all'articolo 4 e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro [tre anni dopo la data prevista all'articolo 92, paragrafo 1].

In caso di qualsiasi modifica delle soglie degli appalti applicabili in virtù dell'accordo, alla relazione, se del caso, fa seguito una proposta legislativa che modifica le soglie definite nella presente direttiva.

Articolo 95
Entrata in vigore
[Direttiva 2004/18/CE, articolo 83]

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 96
Destinatari
[Direttiva 2004/18/CE, articolo 84]*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO I
AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

Belgio

1. Services publics fédéraux (Ministeri):

SPF Chancellerie du Premier Ministre;

SPF Personnel et Organisation;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

SPF Intérieur;

SPF Finances;

SPF Mobilité et Transports;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

SPF Justice;

1. Federale Overheidsdiensten (Ministeri):

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

FOD Budget en Beheerscontrole;

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

FOD Binnenlandse Zaken;

FOD Financiën;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie;	FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;
Ministère de la Défense;	Ministerie van Landsverdediging;
Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;	Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie;
Service public fédéral de Programmation Développement durable;	Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;
Service public fédéral de Programmation Politique scientifique;	Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid;
2. Régie des Bâtiments;	2. Regie der Gebouwen;
Office national de Sécurité sociale;	Rijksdienst voor sociale Zekerheid;
Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs indépendants	Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
Institut national d'Assurance Maladie- Invalidité;	Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
Office national des Pensions;	Rijksdienst voor Pensioenen;
Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie- Invalidité;	Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;
Fond des Maladies professionnelles;	Fonds voor Beroepsziekten;
Office national de l'Emploi;	Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Bulgaria

- Администрация на Народното събрание
- Администрация на Президента
- Администрация на Министерския съвет
- Конституционен съд
- Българска народна банка
- Министерство на външните работи
- Министерство на вътрешните работи
- Министерство на държавната администрация и административната реформа
- Министерство на извънредните ситуации
- Министерство на земеделието и храните
- Министерство на здравеопазването
- Министерство на икономиката и енергетиката
- Министерство на културата
- Министерство на образованието и науката
- Министерство на околната среда и водите
- Министерство на от branата
- Министерство на правосъдието
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството
- Министерство на транспорта
- Министерство на труда и социалната политика
- Министерство на финансите

Agenzie statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o per decreto del Consiglio dei ministri aventi una funzione relativa all'esercizio del potere esecutivo:

- Агенция за ядрено регулиране

- Висшата атестационна комисия
- Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
- Държавна комисия по сигурността на информацията
- Комисия за защита на конкуренцията
- Комисия за защита на личните данни
- Комисия за защита от дискриминация
- Комисия за регулиране на съобщенията
- Комисия за финансов надзор
- Патентно ведомство на Република България
- Сметна палата на Република България
- Агенция за приватизация
- Агенция за следприватационен контрол
- Български институт по метрология
- Държавна агенция 'Архиви'
- Държавна агенция 'Държавен резерв и военновременни запаси'
- Държавна агенция 'Национална сигурност'
- Държавна агенция за бежанците
- Държавна агенция за българите в чужбина
- Държавна агенция за закрила на детето
- Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

- Държавна агенция за младежта и спорта
- Държавна агенция по горите
- Държавна агенция по туризма

- Държавна комисия по стоковите борси и тържища
- Институт по публична администрация и европейска интеграция
- Национален статистически институт
- Национална агенция за оценяване и акредитация
- Националната агенция за професионално образование и обучение
- Национална комисия за борба с трафика на хора
- Агенция 'Митници'
- Агенция за държавна и финансова инспекция
- Агенция за държавни вземания
- Агенция за социално подпомагане
- Агенция за хората с увреждания
- Агенция по вписванията
- Агенция по геодезия, картография и кадастръ
- Агенция по енергийна ефективност
- Агенция по заетостта
- Агенция по обществени поръчки
- Българска агенция за инвестиции
- Главна дирекция 'Гражданска въздухоплавателна администрация'
- Дирекция 'Материално-техническо осигуряване и социално обслужване' на Министерство на вътрешните работи
- Дирекция 'Оперативно издиране' на Министерство на вътрешните работи
- Дирекция 'Финансово-ресурсно осигуряване' на Министерство на вътрешните работи
- Дирекция за национален строителен контрол
- Държавна комисия по хазарта

- Изпълнителна агенция 'Автомобилна администрация'
- Изпълнителна агенция 'Борба с градушките'
- Изпълнителна агенция 'Българска служба за акредитация'
- Изпълнителна агенция 'Военни клубове и информация'
- Изпълнителна агенция 'Главна инспекция по труда'
- Изпълнителна агенция 'Държавна собственост на Министерството на от branата'
- Изпълнителна агенция 'Железопътна администрация'
- Изпълнителна агенция 'Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущество'
- Изпълнителна агенция 'Морска администрация'
- Изпълнителна агенция 'Национален филмов център'
- Изпълнителна агенция 'Пристанищна администрация'
- Изпълнителна агенция 'Проучване и поддържане на река Дунав'
- Изпълнителна агенция 'Социални дейности на Министерството на от branата'
- Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
- Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
- Изпълнителна агенция по лекарствата
- Изпълнителна агенция по лозата и виното
- Изпълнителна агенция по околната среда
- Изпълнителна агенция по почвените ресурси
- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
- Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
- Изпълнителна агенция по сортотъстествяване, апробация и семеконтрол
- Изпълнителна агенция по трансплантация
- Изпълнителна агенция по хидромелиорации

- Комисията за защита на потребителите
- Контролно-техническата инспекция
- Национален център за информация и документация
- Национален център по радиобиология и радиационна защита
- Национална агенция за приходите
- Национална ветеринарномедицинска служба
- Национална служба 'Полиция'
- Национална служба 'Пожарна безопасност и защита на населението'
- Национална служба за растителна защита
- Национална служба за съвети в земеделието
- Национална служба по зърното и фуражите
- Служба 'Военна информация'
- Служба 'Военна полиция'
- Фонд 'Републиканска пътна инфраструктура'
- Авиоотряд 28

Repubblica ceca

- Ministerstvo dopravy
- Ministerstvo financí
- Ministerstvo kultury
- Ministerstvo obrany
- Ministerstvo pro místní rozvoj
- Ministerstvo práce a sociálních věcí
- Ministerstvo průmyslu a obchodu
- Ministerstvo spravedlnosti

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- Ministerstvo vnitra
- Ministerstvo zahraničních věcí
- Ministerstvo zdravotnictví
- Ministerstvo zemědělství
- Ministerstvo životního prostředí
- Poslanecká sněmovna PČR
- Senát PČR
- Kancelář prezidenta
- Český statistický úřad
- Český úřad zeměměřičský a katastrální
- Úřad průmyslového vlastnictví
- Úřad pro ochranu osobních údajů
- Bezpečnostní informační služba
- Národní bezpečnostní úřad
- Česká akademie věd
- Vězeňská služba
- Český báňský úřad
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
- Správa státních hmotných rezerv
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost
- Česká národní banka
- Energetický regulační úřad

- Úřad vlády České republiky
- Ústavní soud
- Nejvyšší soud
- Nejvyšší správní soud
- Nejvyšší státní zastupitelství
- Nejvyšší kontrolní úřad
- Kancelář Veřejného ochránce práv
- Grantová agentura České republiky
- Státní úřad inspekce práce
- Český telekomunikační úřad

Danimarca

- Folketinget

Rigsrevisionen

- Statsministeriet

- Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agenzie e istituzioni)

- Domstolsstyrelsen

- Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agenzie e istituzioni)

- Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 agenzie e istituzioni)

- Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (varie agenzie e istituzioni tra cui lo Statens Serum Institut)

- Justitsministeriet

Rigspoliticchefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (capo della polizia, il procuratore generale, 1 direzione e alcune agenzie)

- Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 autorità diocesane)

- Kulturministeriet — Ministero della Cultura

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 agenzie e varie istituzioni)

- Miljøministeriet

5 styrelser (5 agenzie)

- Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

1 styrelse (1 agenzia)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktoraterog institutioner (4 direzioni e istituzioni)

- Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (varie agenzie e istituzioni, tra cui il Laboratorio nazionale Risø e gli istituti danesi di ricerca e di formazione)

- Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 agenzia e alcune istituzioni)

- Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 agenzie e alcune istituzioni)

- Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 agenzie e istituzioni, fra cui Øresundsbrokonsortiet)

- Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agenzie, 4 istituti d'istruzione, 5 altre istituzioni)

- Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskilligestyrelser og institutioner (varie agenzie e istituzioni)

- Klima- og Energiministeriet

3 styrelse og institutioner (3 agenzie e istituzioni)

Germania

- Auswärtiges Amt

- Bundeskanzleramt

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales

- Bundesministerium für Bildung und Forschung

- Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

- Bundesministerium der Finanzen

- Bundesministerium des Innern (esclusivamente i beni per uso civile)

- Bundesministerium für Gesundheit

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

- Bundesministerium der Justiz

- Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

- Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

- Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

- Bundesministerium der Verteidigung (esclusi i beni per uso militare)

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Estonia

- Vabariigi Presidendi Kantselei;
- Eesti Vabariigi Riigikogu;
- Eesti Vabariigi Riigikohus;
- Riigikontroll;
- Õiguskantsler;
- Riigikantselei;
- Rahvusarhiiv;
- Haridus- ja Teadusministeerium;
- Justiitsministeerium;
- Kaitseministeerium;
- Keskkonnaministeerium;
- Kultuuriministeerium;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
- Põllumajandusministeerium;
- Rahandusministeerium;
- Siseministeerium;
- Sotsiaalministeerium;
- Välisministeerium;
- Keeleinspeksiion;
- Riigiprokuratuur;
- Teabeamet;
- Maa-amet;
- Keskkonnainspeksiion;

- Metsakaitse- ja Metsauenduskeskus;
- Muinsuskaitseamet;
- Patendiamet;
- Tarbijakaitseamet;
- Riigihangete Amet;
- Taimetoodangu Inspeksiõon;
- Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;
- Veterinaar- ja Toiduamet
- Konkurentsiamet;
- Maksu –ja Tolliamet;
- Statistikaamet;
- Kaitsepolitseiamet;
- Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;
- Piirivalveamet;
- Politseiamet;
- Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;
- Keskkriminaalpolitsei;
- Päästeamet;
- Andmekaitse Inspeksiõon;
- Ravimiamet;
- Sotsiaalkindlustusamet;
- Tööturuamet;

- Tervishoiuamet;
- Tervisekaitseinspektsioon;
- Tööinspektsioon;
- Lennuamet;
- Maantearuum;
- Veeteede Amet;
- Julgestuspolitsei;
- Kaitseressursside Amet;
- Kaitseväe Logistikakeskus;
- Tehnilise Järelevalve Amet.

Irlända

- President's Establishment
- Houses of the Oireachtas — [Parliament]
- Department of the Taoiseach — [Prime Minister]
- Central Statistics Office
- Department of Finance
- Office of the Comptroller and Auditor General
- Office of the Revenue Commissioners
- Office of Public Works
- State Laboratory
- Office of the Attorney General
- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office
- Office of the Commission for Public Service Appointments
- Public Appointments Service
- Office of the Ombudsman
- Chief State Solicitor's Office
- Department of Justice, Equality and Law Reform
- Courts Service
- Prisons Service
- Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
- Department of the Environment, Heritage and Local Government
- Department of Education and Science
- Department of Communications, Energy and Natural Resources
- Department of Agriculture, Fisheries and Food
- Department of Transport
- Department of Health and Children
- Department of Enterprise, Trade and Employment
- Department of Arts, Sports and Tourism
- Department of Defence
- Department of Foreign Affairs
- Department of Social and Family Affairs
- Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs
- Arts Council
- National Gallery.

Grecia

- Υπουργείο Εσωτερικών;
- Υπουργείο Εξωτερικών;
- Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών;
- Υπουργείο Ανάπτυξης;
- Υπουργείο Δικαιοσύνης;
- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων;
- Υπουργείο Πολιτισμού;
- Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;
- Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων;
- Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας;
- Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών;
- Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων;
- Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής;
- Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης;
- Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας;
- Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης;
- Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς;
- Γενική Γραμματεία Ισότητας;
- Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων;
- Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού;
- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας;
- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;
- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού;

- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων;
- Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος;
- Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας;
- Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας;
- Εθνικό Τυπογραφείο;
- Γενικό Χημείο του Κράτους;
- Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας;
- Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών;
- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης;
- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης;
- Πανεπιστήμιο Αιγαίου;
- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων;
- Πανεπιστήμιο Πατρών;
- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας;
- Πολυτεχνείο Κρήτης;
- Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων;
- Αιγινήτειο Νοσοκομείο;
- Αρεταίειο Νοσοκομείο;
- Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης;
- Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού;
- Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων;
- Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων;
- Γενικό Επιτελείο Στρατού;
- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού;

- Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας;
- Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας;
- Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων;
- Υπουργείο Εθνικής Άμυνας;
- Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Spagna

- Presidencia de Gobierno
- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
- Ministerio de Justicia
- Ministerio de Defensa
- Ministerio de Economía y Hacienda
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Fomento
- Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
- Ministerio de Trabajo e Inmigración
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Administraciones Públicas
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Sanidad y Consumo
- Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
- Ministerio de Vivienda

- Ministerio de Ciencia e Innovación
- Ministerio de Igualdad

Francia

1. Ministeri

- Services du Premier ministre
- Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
- Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
- Ministère chargé de la justice
- Ministère chargé de la défense
- Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
- Ministère chargé de l'éducation nationale
- Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi
- Secrétariat d'Etat aux transports
- Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur
- Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
- Ministère chargé de la culture et de la communication
- Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
- Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche
- Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
- Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
- Secrétariat d'Etat à la fonction publique

- Ministère chargé du logement et de la ville
- Secrétariat d'Etat à la coopération et à la francophonie
- Secrétariat d'Etat à l'outre-mer
- Secrétariat d'Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative
- Secrétariat d'Etat aux anciens combattants
- Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement
- Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques
- Secrétariat d'Etat aux affaires européennes,
- Secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et aux droits de l'homme
- Secrétariat d'Etat à la consommation et au tourisme
- Secrétariat d'Etat à la politique de la ville
- Secrétariat d'Etat à la solidarité
- Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation
- Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi
- Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services
- Secrétariat d'Etat en charge de l'environnement
- Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale
- Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2. Istituzioni, autorità e giurisdizioni indipendenti

- Présidence de la République
- Assemblée Nationale
- Sénat

- Conseil constitutionnel
- Conseil économique et social
- Conseil supérieur de la magistrature
- Agence française contre le dopage
- Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
- Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
- Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
- Autorité de sûreté nucléaire
- Autorité indépendante des marchés financiers
- Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
- Commission d'accès aux documents administratifs
- Commission consultative du secret de la défense nationale
- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
- Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
- Commission nationale de déontologie de la sécurité
- Commission nationale du débat public
- Commission nationale de l'informatique et des libertés

- Commission des participations et des transferts
- Commission de régulation de l'énergie
- Commission de la sécurité des consommateurs
- Commission des sondages
- Commission de la transparence financière de la vie politique
- Conseil de la concurrence

- Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
- Conseil supérieur de l'audiovisuel
- Défenseur des enfants
- Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité
- Haute autorité de santé
- Médiateur de la République
- Cour de justice de la République
- Tribunal des Conflits
- Conseil d'Etat
- Cours administratives d'appel
- Tribunaux administratifs
- Cour des Comptes
- Chambres régionales des Comptes
- Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)

3. Enti pubblici nazionali

- Académie de France à Rome
- Académie de marine
- Académie des sciences d'outre-mer
- Académie des technologies
- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
- Agence de biomédecine
- Agence pour l'enseignement du français à l'étranger

- Agence française de sécurité sanitaire des aliments
- Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail
- Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
- Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
- Agences de l'eau
- Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations
- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)
- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)
- Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances
- Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)
- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)
- Bibliothèque publique d'information
- Bibliothèque nationale de France
- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
- Caisse des Dépôts et Consignations
- Caisse nationale des autoroutes (CNA)
- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
- Caisse de garantie du logement locatif social
- Casa de Velasquez
- Centre d'enseignement zootechnique
- Centre d'études de l'emploi
- Centre d'études supérieures de la sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
- Centre hospitalier des Quinze-Vingts
- Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
- Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
- Centre des Monuments Nationaux
- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
- Centre national des arts plastiques
- Centre national de la cinématographie
- Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)
- Centre national du livre
- Centre national de documentation pédagogique
- Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)
- Centre national professionnel de la propriété forestière
- Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)
- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)
- Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)
- Collège de France
- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres
- Conservatoire National des Arts et Métiers
- Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
- Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
- Conservatoire national supérieur d'art dramatique
- Ecole centrale de Lille

- Ecole centrale de Lyon
- École centrale des arts et manufactures
- École française d'archéologie d'Athènes
- École française d'Extrême-Orient
- École française de Rome
- École des hautes études en sciences sociales
- Ecole du Louvre
- École nationale d'administration
- École nationale de l'aviation civile (ENAC)
- École nationale des Chartes
- École nationale d'équitation
- Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg
- Écoles nationales d'ingénieurs
- Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles
- École nationale de la magistrature
- Écoles nationales de la marine marchande
- École nationale de la santé publique (ENSP)
- École nationale de ski et d'alpinisme
- École nationale supérieure des arts décoratifs
- École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
- École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix
- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers
- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure de céramique industrielle
- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)
- Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles
- Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires
- Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
- Écoles nationales vétérinaires
- École nationale de voile
- Écoles normales supérieures
- École polytechnique
- École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
- École de sylviculture Crogny (Aube)
- École de viticulture et d'œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)
- École de viticulture — Avize (Marne)
- Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon
- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
- Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
- Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
- Fondation Carnegie
- Fondation Singer-Polignac
- Haras nationaux
- Hôpital national de Saint-Maurice
- Institut des hautes études pour la science et la technologie
- Institut français d'archéologie orientale du Caire
- Institut géographique national

- Institut National de l'origine et de la qualité
- Institut national des hautes études de sécurité
- Institut de veille sanitaire
- Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
- Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)
- Institut National d'Horticulture
- Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire
- Institut national des jeunes aveugles — Paris
- Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
- Institut national des jeunes sourds — Chambéry
- Institut national des jeunes sourds — Metz
- Institut national des jeunes sourds — Paris
- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)
- Institut national de la propriété industrielle
- Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)
- Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)
- Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)
- Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)
- Institut national de recherches archéologiques préventives
- Institut National des Sciences de l'Univers
- Institut National des Sports et de l'Education Physique
- Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés
- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées
- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
- Institut de Recherche pour le Développement
- Instituts régionaux d'administration
- Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)
- Institut supérieur de mécanique de Paris
- Institut Universitaires de Formation des Maîtres
- Musée de l'armée
- Musée Gustave-Moreau
- Musée national de la marine
- Musée national J.-J.-Henner
- Musée du Louvre
- Musée du Quai Branly
- Muséum National d'Histoire Naturelle
- Musée Auguste-Rodin
- Observatoire de Paris
- Office français de protection des réfugiés et apatrides
- Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
- Office national de la chasse et de la faune sauvage
- Office National de l'eau et des milieux aquatiques
- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie
- Ordre national de la Légion d'honneur

– Palais de la découverte

– Parcs nationaux

– Universités

–

4. Altri enti pubblici nazionali

– Union des groupements d'achats publics (UGAP)

– Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

– Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

– Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

– Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

Italia

• Organismi committenti

– Presidenza del Consiglio dei Ministri

– Ministero degli Affari Esteri

– Ministero dell'Interno

– Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

– Ministero della Difesa

– Ministero dell'Economia e delle Finanze

– Ministero dello Sviluppo Economico

– Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

– Ministero dell'Ambiente — Tutela del Territorio e del Mare

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
- Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca
- Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
- Altri enti pubblici nazionali:
 - CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Cipro

- Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
- Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης
- Υπουργικό Συμβούλιο
- Βουλή των Αντιπροσώπων
- Δικαστική Υπηρεσία
- Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
- Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
- Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
- Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
- Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
- Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
- Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
- Γραφείο Προγραμματισμού
- Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
- Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
- Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
- Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

- Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
- Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
- Υπουργείο Άμυνας
- Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 - Τμήμα Γεωργίας
 - Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 - Τμήμα Δασών
 - Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
 - Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
 - Μετεωρολογική Υπηρεσία
 - Τμήμα Αναδασμού
 - Υπηρεσία Μεταλλείων
 - Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
- Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
- Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
- Αστυνομία
- Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
- Τμήμα Φυλακών
- Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
- Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

- Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 - Τμήμα Εργασίας
 - Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 - Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
 - Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
 - Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
 - Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
 - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
 - Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
 -
- Υπουργείο Εσωτερικών
 - Επαρχιακές Διοικήσεις
 - Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
 - Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
 - Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
 - Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
 - Πολιτική Άμυνα
 - Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
 - Υπηρεσία Ασύλου
 - Υπουργείο Εξωτερικών
 -
- Υπουργείο Οικονομικών
 - Τελωνεία
 - Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
 - Στατιστική Υπηρεσία

- Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
- Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
- Κυβερνητικό Τυπογραφείο
- Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
-
- Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
- Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
 - Τμήμα Δημοσίων Έργων
 - Τμήμα Αρχαιοτήτων
 - Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
 - Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
 - Τμήμα Οδικών Μεταφορών
 - Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
 - Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
 -
- Υπουργείο Υγείας
 - Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
 - Γενικό Χημείο
 - Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
 - Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
 - Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Lettonia

- Ministeri, segretariati di ministeri per incarichi speciali e relative istituzioni subordinate
 - Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes
 - Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes
 - Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes
 - Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
 - Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
 - Satversmes aizsardzības birojs
- Altre istituzioni pubbliche
 - Augstākā tiesa
 - Centrālā vēlēšanu komisija
 - Finanšu un kapitāla tirgus komisija
 - Latvijas Banka

- Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
- Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
- Satversmes tiesa
- Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
- Valsts kontrole
- Valsts prezidenta kanceleja
- Tiesībsarga birojs
- Nacionālā radio un televīzijas padome
- Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (altre istituzioni statali non soggette ai ministeri)

Lituania

- Prezidentūros kanceliarija
- Seimo kanceliarija
- Istituzioni responsabili dinanzi al Seimas [Parlamento]:
 - Lietuvos mokslo taryba;
 - Seimo kontrolierių įstaiga;
 - Valstybės kontrolė;
 - Specialiųjų tyrimų tarnyba;
 - Valstybės saugumo departamentas;
 - Konkurencijos taryba;
 - Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
 - Vertybinių popierių komisija;
 - Ryšių reguliavimo tarnyba;

- Nacionalinė sveikatos taryba;
 - Etninės kultūros globos taryba;
 - Lygių galimybių kontroleriaus tarnyba;
 - Valstybinė kultūros paveldo komisija;
 - Vaiko teisių apsaugos kontroleriaus įstaiga;
 - Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;
 - Valstybinė lietuvių kalbos komisija;
 - Vyriausioji rinkimų komisija;
 - Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;
 - Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
-
- Vyriausybės kanceliarija
 - Istituzioni responsabili dinanzi al Vyriausybės [Governo]:
 - Ginklų fondas;
 - Informacinės visuomenės plėtros komitetas;
 - Kūno kultūros ir sporto departamentas;
 - Lietuvos archyvų departamentas;
 - Mokestinių ginčų komisija;
 - Statistikos departamentas;
 - Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;
 - Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;
 - Viešujų pirkimų tarnyba;
 - Narkotikų kontrolės departamentas;
 - Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
 - Valstybinė lošimų priežiūros komisija;
 - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;
 - Vyriausioji administracinių ginčų komisija;
 - Draudimo priežiūros komisija;
 - Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;
 - Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras
- Konstitucinis Teismas
 - Lietuvos bankas
 - Aplinkos ministerija
 - Istituzioni facenti capo all'Aplinkos ministerija [Ministero dell'Ambiente]:
 - Generalinė miškų urėdija;
 - Lietuvos geologijos tarnyba;
 - Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;
 - Lietuvos standartizacijos departamentas;
 - Nacionalinis akreditacijos biuras;
 - Valstybinė metrologijos tarnyba;
 - Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;
 - Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.
 - Finansų ministerija
 - Istituzioni facenti capo al Finansų ministerija [Ministero delle Finanze]:
 - Muitinės departamentas;
 - Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;
 - Valstybinė mokesčių inspekcija;
 - Finansų ministerijos mokymo centras.

- Krašto apsaugos ministerija
- Istituzioni facenti capo al Krašto apsaugos ministerijos [Ministero della Difesa nazionale]:
 - Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;
 - Centralizuota finansų ir turto tarnyba;
 - Karo prievolės administravimo tarnyba;
 - Krašto apsaugos archyvas;
 - Krizių valdymo centras;
 - Mobilizacijos departamentas;
 - Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;
 - Infrastruktūros plėtros departamentas;
 - Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.
- Lietuvos kariuomenė
- Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
- Kultūros ministerija
- Istituzioni facenti capo al Kultūros ministerijos [Ministero della Cultura]:
 - Kultūros paveldo departamentas;
 - Valstybinė kalbos inspekcija.
 - Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
- Istituzioni facenti capo al Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [Ministero della Sicurezza sociale e del lavoro]:
 - Garantinio fondo administracija;
 - Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;
 - Lietuvos darbo birža;
 - Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;
 - Trišalės tarybos sekretoriatas;

- Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;
 - Darbo inspekcija;
 - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;
 - Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;
 - Ginčų komisija;
 - Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;
 - Neįgaliųjų reikalų departamentas.
- Susisiekimo ministerija
- Istituzioni facenti capo al Susisiekimo ministerijos [Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni]:
- Lietuvos automobilių kelių direkcija;
 - Valstybinė geležinkelio inspekcija;
 - Valstybinė kelių transporto inspekcija;
 - Pasienio kontrolės punktų direkcija.
 - Sveikatos apsaugos ministerija
- Istituzioni facenti capo al Sveikatos apsaugos ministerijos [Ministero della Sanità]:
- Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;
 - Valstybinė ligonių kasa;
 - Valstybinė medicininio auditu inspekcija;
 - Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;
 - Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;
 - Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;
 - Farmacijos departamentas;
 - Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;
 - Lietuvos bioetikos komitetas;
 - Radiacinės saugos centras.

- Švietimo ir mokslo ministerija
- Istituzioni facenti capo al Švietimo ir mokslo ministerijos [Ministero dell'Istruzione e della scienza]:
 - Nacionalinis egzaminų centras;
 - Studijų kokybės vertinimo centras.
- Teisingumo ministerija
- Istituzioni facenti capo al Teisingumo ministerijos [Ministero della Giustizia]:
 - Kalėjimų departamentas;
 - Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;
 - Europos teisės departamentas
- Ūkio ministerija
- Įstaigos prie the Ūkio ministerijos [Ministero dell'Economia]:
 - Įmonių bankroto valdymo departamentas;
 - Valstybinė energetikos inspekcija;
 - Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;
 - Valstybinis turizmo departamentas
- Užsienio reikalų ministerija
- Diplomatinių atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
- Vidaus reikalų ministerija
- Istituzioni facenti capo al Vidaus reikalų ministerijos [Ministero degli Interni]:
 - Asmens dokumentų išrašymo centras;
 - Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;
 - Gyventojų registro tarnyba;
 - Policijos departamentas;
 - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

- Turto valdymo ir ūkio departamentas;
 - Vadovybės apsaugos departamentas;
 - Valstybės sienos apsaugos tarnyba;
 - Valstybės tarnybos departamentas;
 - Informatikos ir ryšių departamentas;
 - Migracijos departamentas;
 - Sveikatos priežiūros tarnyba;
 - Bendrasis pagalbos centras.
 - Žemės ūkio ministerija
- Istituzioni facenti capo al Žemės ūkio ministerijos [Ministero dell'Agricoltura]:
 - Nacionalinė mokėjimo agentūra;
 - Nacionalinė žemės tarnyba;
 - Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;
 - Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;
 - Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;
 - Žuvininkystės departamentas
 - Teismai [Tribunali]:
 - Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;
 - Lietuvos apeliacinis teismas;
 - Lietuvos vyriausiasis administraciniis teismas;
 - apygardų teismai;
 - apygardų administracinių teismų;
 - apylinkių teismai;
 - Nacionalinė teismų administracija

- Generalinė prokuratūra
- Altri enti dell'amministrazione pubblica centrale (institucijos [istituti], įstaigos [enti], tarnybos [agenzie])
 - Aplinkos apsaugos agentūra;
 - Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;
 - Aplinkos projektų valdymo agentūra;
 - Miško genetinių ištaklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;
 - Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;
 - Valstybinė miškotvarkos tarnyba;
 - Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;
 - Lietuvos AIDS centras;
 - Nacionalinis organų transplantacijos biuras;
 - Valstybinis patologijos centras;
 - Valstybinis psichikos sveikatos centras;
 - Lietuvos sveikatos informacijos centras;
 - Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;
 - Valstybinis aplinkos sveikatos centras;
 - Respublikinis mitybos centras;
 - Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;
 - Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;
 - Visuomenės sveikatos ugdymo centras;
 - Muitinės kriminalinė tarnyba;
 - Muitinės informacinių sistemų centras;
 - Muitinės laboratorija;
 - Muitinės mokymo centras;

- Valstybinis patentų biuras;
- Lietuvos teismo ekspertizės centras;
- Centrinė hipotekos įstaiga;
- Lietuvos metrologijos inspekcija;
- Civilinės aviacijos administracija;
- Lietuvos saugios laivybos administracija;
- Transporto investicijų direkcija;
- Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;
- Pabėgelių priėmimo centras

Lussemburgo

- Ministère d'Etat
- Ministère des Affaires Etrangères et de l'Immigration
- Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
- Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
- Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
- Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur
- Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle
- Ministère de l'Egalité des chances
- Ministère de l'Environnement
- Ministère de la Famille et de l'Intégration
- Ministère des Finances
- Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
- Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire
- Ministère de la Justice

- Ministère de la Santé
- Ministère de la Sécurité sociale
- Ministère des Transports
- Ministère du Travail et de l'Emploi
- Ministère des Travaux publics

Ungheria

- Egészségügyi Minisztérium
- Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
- Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
- Honvédelmi Minisztérium
- Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
- Külügymenisztérium
- Miniszterelnöki Hivatal
- Oktatási és Kulturális Minisztérium
- Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
- Pénzügymenisztérium
- Szociális és Munkaügyi Minisztérium
- Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

Malta

- Ufficċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)
- Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)
- Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)

- Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)
- Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)
- Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)
- Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)
- Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)
- Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)
- Ministeru tas-Sahha, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)
- Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)
- Ministeru ghall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)
- Ministeru ghall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)
- Ministeru ghall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

Paesi Bassi

- Ministerie van Algemene Zaken
 - Bestuursdepartement
 - Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 - Rijksvoorzichtingsdienst
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 - Bestuursdepartement
 - Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
 - Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
 - Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
 - Agentschap Korps Landelijke Politiediensten

- - Ministerie van Buitenlandse Zaken
 - Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
 - Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
 - Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
 - Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
 - Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
 - Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Servizi di supporto facenti capo al segretario generale e al vicesegretario generale)
 - Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
 - Ministerie van Defensie — (Ministero della difesa)
 - Bestuursdepartement
 - Commando Diensten Centra (CDC)
 - Defensie Telematica Organisatie (DTO)
 - Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
 - De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
 - Defensie Materieel Organisatie (DMO)
 - Landelijk Bevoorradingbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
 - Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
 - Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
 - Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
- Ministerie van Economische Zaken
 - Bestuursdepartement
 - Centraal Planbureau (CPB)
 - SenterNovem

- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
 - Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
 - Economische Voorlichtingsdienst (EVD)
 - Agentschap Telecom
 - Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANoo)
 - Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
 - Octrooicentrum Nederland
 - Consumentenautoriteit
- Ministerie van Financiën
- Bestuursdepartement
 - Belastingdienst Automatiseringscentrum
 - Belastingdienst
 - de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (le varie direzioni dell'amministrazione fiscale e doganale nei Paesi Bassi)
 - Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))
 - Belastingdienst Opleidingen
 - Dienst der Domeinen
- Ministerie van Justitie
- Bestuursdepartement
 - Dienst Justitiële Inrichtingen
 - Raad voor de Kinderbescherming
 - Centraal Justitie Incasso Bureau
 - Openbaar Ministerie

- Immigratie en Naturalisatiedienst
 - Nederlands Forensisch Instituut
 - Dienst Terugkeer & Vertrek
 - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 - Bestuursdepartement
 - Dienst Regelingen (DR)
 - Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
 - Algemene Inspectiedienst (AID)
 - Dienst Landelijk Gebied (DLG)
 - Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
- Bestuursdepartement
 - Inspectie van het Onderwijs
 - Erfgoedinspectie
 - Centrale Financiën Instellingen
 - Nationaal Archief
 - Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
 - Onderwijsraad
 - Raad voor Cultuur
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Bestuursdepartement
 - Inspectie Werk en Inkomen
 - Agentschap SZW

- Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 - Bestuursdepartement
 - Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
 - Directoraat-generaal Personenvervoer
 - Directoraat-generaal Water
 - Centrale diensten (Servizi centrali)
 - Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat
 - Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
 - Rijkswaterstaat, Bestuur
-
- De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (ogni servizio regionale della Direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche)
 - De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ogni servizio specifico della Direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche)
 - Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
 - Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
 - Bouwdienst
 - Corporate Dienst
 - Data ICT Dienst
 - Dienst Verkeer en Scheepvaart
 - Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
 - Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
 - Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)

- Waterdienst
- Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
- Port state Control
- Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
- Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
- Toezichthouder Beheer Eenheid Water
- Toezichthouder Beheer Eenheid Land
- Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 - Bestuursdepartement
 - Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
 - Directoraat-generaal Ruimte
 - Directoraat-general Milieubeheer
 - Rijksgebouwendienst
 - VROM Inspectie
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 - Bestuursdepartement
 - Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
 - Inspectie Gezondheidszorg
 - Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
 - Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 - Sociaal en Cultureel Planbureau
 - Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

- Eerste Kamer der Staten-Generaal
- Raad van State

- Algemene Rekenkamer
- Nationale Ombudsman
- Kanselarij der Nederlandse Orden
- Kabinet der Koningin
- Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

Austria

- Bundeskanzleramt
- Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
- Bundesministerium für Finanzen
- Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
- Bundesministerium für Inneres
- Bundesministerium für Justiz
- Bundesministerium für Landesverteidigung
- Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
- Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
- Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
- Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
- Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
- Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
- Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
- Bundesbeschaffung G.m.b.H
- Bundesrechenzentrum G.m.b.H

Polonia

- Kancelaria Prezydenta RP
- Kancelaria Sejmu RP
- Kancelaria Senatu RP
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
- Sąd Najwyższy
- Naczelnego Sądu Administracyjnego
- Wojewódzkie sądy administracyjne
- Sądy powszechnie — rejonowe, okręgowe i apelacyjne
- Trybunał Konstytucyjny
- Najwyższa Izba Kontroli
- Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
- Biuro Rzecznika Praw Dziecka
- Biuro Ochrony Rządu
- Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
- Centralne Biuro Antykorupcyjne
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Ministerstwo Finansów
- Ministerstwo Gospodarki
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Ministerstwo Obrony Narodowej
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Ministerstwo Skarbu Państwa

- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Ministerstwo Infrastruktury
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Ministerstwo Środowiska
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych
- Ministerstwo Zdrowia
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
- Urząd Regulacji Energetyki
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Urząd Transportu Kolejowego
- Urząd Dozoru Technicznego
- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
- Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
- Urząd Zamówień Publicznych
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- Urząd Lotnictwa Cywilnego
- Urząd Komunikacji Elektronicznej
- Wyższy Urząd Górniczy
- Główny Urząd Miar
- Główny Urząd Geodezji i Kartografii
- Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

- Główny Urząd Statystyczny
- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
- Państwowa Komisja Wyborcza
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Rządowe Centrum Legislacji
- Narodowy Fundusz Zdrowia
- Polska Akademia Nauk
- Polskie Centrum Akredytacji
- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
- Polska Organizacja Turystyczna
- Polski Komitet Normalizacyjny
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Komisja Nadzoru Finansowego
- Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
- Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
- Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
- Komenda Główna Policji
- Komenda Główna Straży Granicznej
- Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
- Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
- Główny Inspektorat Transportu Drogowego

- Główny Inspektorat Farmaceutyczny
- Główny Inspektorat Sanitarny
- Główny Inspektorat Weterynarii
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
- Agencja Wywiadu
- Agencja Mienia Wojskowego
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Agencja Rynku Rolnego
- Agencja Nieruchomości Rolnych
- Państwowa Agencja Atomistyki
- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
- Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Agencja Rezerw Materiałowych
- Narodowy Bank Polski
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
- Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
- Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
- Państwowe Gospodarstwo Leśne ‘Lasy Państwowe’
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
- Urzędy wojewódzkie
- Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda

Portugal

- Presidência do Conselho de Ministros
- Ministério das Finanças e da Administração Pública
- Ministério da Defesa Nacional
- Ministério dos Negócios Estrangeiros
- Ministério da Administração Interna
- Ministério da Justiça
- Ministério da Economia e da Inovação
- Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas
- Ministério da Educação
- Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
- Ministério da Cultura
- Ministério da Saúde
- Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
- Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
- Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
- Presidência da República
- Tribunal Constitucional
- Tribunal de Contas
- Provedoria de Justiça

Romania

- Administrația Prezidențială
- Senatul României
- Camera Deputaților

- Inalta Curte de Casație și Justiție
- Curtea Constituțională
- Consiliul Legislativ
- Curtea de Conturi
- Consiliul Superior al Magistraturii
- Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție
- Secretariatul General al Guvernului
- Cancelaria primului ministru
- Ministerul Afacerilor Externe
- Ministerul Economiei și Finanțelor
- Ministerul Justiției
- Ministerul Apărării
- Ministerul Internelor și Reformei Administrative
- Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Sanse
- Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
- Ministerul Transporturilor
- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
- Ministerul Educației Cercetării și Tineretului
- Ministerul Sănătății Publice
- Ministerul Culturii și Cultelor
- Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
- Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
- Serviciul Român de Informații

- Serviciul de Informații Externe
- Serviciul de Protecție și Pază
- Serviciul de Telecomunicații Speciale
- Consiliul Național al Audiovizualului
- Consiliul Concurenței (CC)
- Direcția Națională Anticorupție
- Inspectoratul General de Poliție
- Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
- Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
- Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice(ANRSC)
- Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
- Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
- Autoritatea Navală Română
- Autoritatea Feroviară Română
- Autoritatea Rutieră Română
- Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
- Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
- Autoritatea Națională pentru Turism
- Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
- Autoritatea Națională pentru Tineret
- Autoritatea Națională pentru Cercetare Stiințifica
- Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
- Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
- Autoritatea Electorală Permanentă

- Agenția pentru Strategii Guvernamentale
- Agenția Națională a Medicamentului
- Agenția Națională pentru Sport
- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
- Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
- Agenția Română pentru Conservarea Energiei
- Agenția Națională pentru Resurse Minerale
- Agenția Română pentru Investiții Străine
- Agenția Națională pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
- Agenția Națională a Funcționarilor Publici
- Agenția Națională de Administrare Fiscală
- Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
- Agenția Națională Anti-doping
- Agenția Nucleară
- Agenția Națională pentru Protecția Familiei
- Agenția Națională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbați și Femei
- Agenția Națională pentru Protecția Mediului
- Agenția națională Antidrog

Slovenia

- Predsednik Republike Slovenije
- Državni zbor Republike Slovenije
- Državni svet Republike Slovenije
- Varuh človekovih pravic
- Ustavno sodišče Republike Slovenije

- Računsko sodišče Republike Slovenije
- Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
- Slovenska akademija znanosti in umetnosti
- Vladne službe
- Ministrstvo za finance
- Ministrstvo za notranje zadeve
- Ministrstvo za zunanje zadeve
- Ministrstvo za obrambo
- Ministrstvo za pravosodje
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Ministrstvo za promet
- Ministrstvo za okolje in, prostor
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
- Ministrstvo za zdravje
- Ministrstvo za javno upravo
- Ministrstvo za šolstvo in šport
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
- Ministrstvo za kulturo
- Vrhovno sodišče Republike Slovenije
- višja sodišča
- okrožna sodišča
- okrajna sodišča
- Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

- Okrožna državna tožilstva
- Državno pravobranilstvo
- Upravno sodišče Republike Slovenije
- Višje delovno in socialno sodišče
- delovna sodišča
- Davčna uprava Republike Slovenije
- Carinska uprava Republike Slovenije
- Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
- Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
- Uprava Republike Slovenije za javna plačila
- Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
- Policija
- Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
- General štab Slovenske vojske
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
- Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
- Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
- Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
- Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
- Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
- Tržni inšpektorat Republike Slovenije
- Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
- Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
- Inšpektorat za energetiko in rudarstvo

- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
- Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
- Veterinarska uprava Republike Slovenije
- Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
- Direkcija Republike Slovenije za caste
- Prometni inšpektorat Republike Slovenije
- Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
- Agencija Republike Slovenije za okolje
- Geodetska uprava Republike Slovenije
- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
- Inšpektorat Republike Slovenije za delo
- Zdravstveni inšpektorat
- Urad Republike Slovenije za kemikalije
- Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
- Urad Republike Slovenije za meroslovje
- Urad za visoko šolstvo
- Urad Republike Slovenije za mladino
- Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
- Arhiv Republike Slovenije
- Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
- Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
- Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

- Služba vlade za zakonodajo
- Služba vlade za evropske zadeve
- Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
- Urad vlade za komuniciranje
- Urad za enake možnosti
- Urad za verske skupnosti
- Urad za narodnosti
- Urad za makroekonomske analize in razvoj
- Statistični urad Republike Slovenije
- Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
- Protokol Republike Slovenije
- Urad za varovanje tajnih podatkov
- Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
- Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj
- Informacijski pooblaščenec
- Državna volilna komisija

Slovacchia

Ministeri e altre autorità governative centrali di cui alla legge n. 575/2001 Coll. sulla struttura delle attività del governo e sulle autorità dell'amministrazione statale centrale modificata dalla regolamentazione successiva:

- Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky
- Národná rada Slovenskej republiky
- Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky
- Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
- Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
- Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
- Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
- Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
- Úrad vlády Slovenskej republiky
- Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
- Štatistický úrad Slovenskej republiky
- Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
- Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
- Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
- Úrad pre verejné obstarávanie
- Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
- Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
- Národný bezpečnostný úrad
- Ústavný súd Slovenskej republiky

- Najvyšší súd Slovenskej republiky
- Generálna prokuratura Slovenskej republiky
- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
- Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
- Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
- Úrad pre finančný trh
- Úrad na ochranu osobných údajov
- Kancelária verejného ochranu prav

Finlandia

- Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet
- Liikenne- Ja Viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet
 - Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE
 - Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen
 - Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet
 - Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket
 - Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet
 - Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK
 - Rautatievirasto — Järnvägsverket
 - Tiehallinto — Vägförvaltningen
 - Viestintävirasto — Kommunikationsverket
- Maa- Ja Metsätalousministeriö — Jord- Och Skogsbruksministeriet
 - Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket
 - Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket

- Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket
- Oikeusministeriö — Justitieministeriet
- Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå
- Tuomioistuimet — domstolar
- Korkein oikeus — Högsta domstolen
- Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen
- Hovioikeudet — hovrätter
- Käräjäoikeudet — tingsrätter
- Hallinto-oikeudet — förvaltningsdomstolar
- Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen
- Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen
- Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen
- Kuluttajariitalautakunta — Konsumentvistenämnden
- Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
- HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipoliikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna
- Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå
- Kuluttajariitalautakunta — Konsumentvistenämnden
- Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral
- Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datorcentral
- Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsinstitutet
- Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen
- Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor

- Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket
- Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
- Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande
- Saamelaiskäräjät — Sametinget
- Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet
- Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
- Opetusministeriö — Undervisningsministeriet
 - Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen
 - Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå
- Puolustusministeriö — Försvarsministeriet
 - Puolustusvoimat — Försvarsmakten
- Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet
 - Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen
 - Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen
 - Liikkuva poliisi — Rörliga polisen
 - Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet
 - Lääinhallitukset — Länstyrelserna
 - Suojelupoliisi — Skyddspolisen
 - Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan
 - Poliisin teknikkakeskus — Polisens teknikcentral
 - Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral
 - Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrätningen i Helsingfors
 - Pelastusopisto — Räddningsverket
 - Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket

- Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket
- Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral
- Sosiaali- Ja Terveysministeriö — Social- Och Hälsovårdsministeriet
- Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
- Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för socialtrygghet
- Lääkelaitos — Läkemedelsverket
- Tervydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården
- Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen
- Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet
- Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling
- Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes — Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes
- Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen
- Työ- Ja Elinkeinoministeriö — Arbets- Och Näringsministeriet
- Kuluttajavirasto — Konsumentverket
- Kilpailuvirasto — Konkurrensverket
- Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen
- Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå
- Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokesukset — Statliga förläggningar för asylsökande
- Energiamarkkinavirasto — Energimarknadsverket
- Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen

- Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen
- Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen
- Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande
- Mittateknikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen
- Tekes — teknologian ja innovatioiden kehittämiskeskus –Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer
- Turvateknikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen
- Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska forskningscentral
- Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden
- Työneuvosto — Arbetsrådet
- Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå
- Ulkoasiainministeriö — Utrikesministeriet
- Valtioneuvoston Kanslia — Statsrådets Kansli
- Valtiovarainministeriö — Finansministeriet
 - Valtiokonttori — Statskontoret
 - Verohallinto — Skatteförvaltningen
 - Tullilaitos — Tullverket
 - Tilastokeskus — Statistikcentralen
 - Valtionaloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskningscentral
 - Ympäristöministeriö — Miljöministeriet
 - Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral
 - Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
- Valtionalouden Tarkastusvirasto — Statens Revisionsverk

Svezia

A

- Affärsvetenskapliga rådet
- Akademien för de fria konsterna
- Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
- Allmänna pensionsfonden
- Allmänna reklamationsnämnden
- Ambassader
- Ansvarsnämnd, statens
- Arbetsdomstolen
- Arbetsförmedlingen
- Arbetsgivarverk, statens
- Arbetslivsinstitutet
- Arbetsmiljöverket
- Arkitekturmuseet
- Arrendenämnder
- Arvsfondsdelegationen
- Arvsfondsdelegationen

B

- Banverket
- Barnombudsmannen
- Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
- Bergsstaten
- Biografbyrå, statens
- Biografiskt lexikon, svenska

- Birgittaskolan
- Blekinge tekniska högskola

- Bokföringsnämnden
- Bolagsverket
- Bostadsnämnd, statens
- Bostadskreditnämnd, statens
- Boverket
- Brottsförebyggande rådet
- Brottsoffermyndigheten

C

- Centrala studiestödsnämnden

D

- Danshögskolan
- Datainspektionen
- Departementen
- Domstolsverket
- Dramatiska institutet

E

- Ekeskolan
- Ekobrottsmyndigheten
- Ekonomistyrningsverket
- Ekonomiska rådet
- Elsäkerhetsverket
- Energimarknadsinspektionen

- Energimyndighet, statens
 - EU/FoU-rådet
 - Exportkreditnämnden
 - Exportråd, Sveriges
- F
- Fastighetsmäklarnämnden
 - Fastighetsverk, statens
 - Fideikommissnämnden
 - Finansinspektionen
 - Finanspolitiska rådet
 - Finsk-svenska gränsälvscommissionen
 - Fiskeriverket
 - Flygmedicincentrum
 - Folkhälsoinstitut, statens
 - Fonden för fukt- och mögelskador
 - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
 - Folke Bernadotte Akademien
 - Forskarskattenämnden
 - Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
 - Fortifikationsverket
 - Forum för levande historia
 - Försvarets materielverk
 - Försvarets radioanstalt
 - Försvarets underrättelsenämnd
 - Försvarshistoriska museer, statens

– Försvarshögskolan

– Försvarsmakten

– Försäkringskassan

G

– Gentekniknämnden

– Geologiska undersökning

– Geotekniska institut, statens

– Giftinformationscentralen

– Glesbygdsverket

– Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning

– Granskningarna för radio och TV

– Granskningarna för försvarsuppförningar

– Gymnastik- och Idrottshögskolan

– Göteborgs universitet

H

– Handelsflottans kultur- och fritidsråd

– Handelsflottans pensionsanstalt

– Handelssekreterare

– Handelskamrar, auktoriserade

– Handikappombudsmannen

– Handikappråd, statens

– Harpsundsnämnden

– Haverikommission, statens

– Historiska museer, statens

- Hjälpmedelsinstitutet
 - Hovrätterna
 - Hyresnämnder
 - Häktena
 - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
 - Högskolan Dalarna
 - Högskolan i Borås
 - Högskolan i Gävle
 - Högskolan i Halmstad
 - Högskolan i Kalmar
 - Högskolan i Karlskrona/Ronneby
 - Högskolan i Kristianstad
 - Högskolan i Skövde
 - Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
 - Högskolan på Gotland
 - Högskolans avskiljandenämnd
 - Högskoleverket
 - Högsta domstolen
- I
- ILO kommittén
 - Inspektionen för arbetslösheftsförsäkringen
 - Inspektionen för strategiska produkter
 - Institut för kommunikationsanalys, statens
 - Institut för psykosocial medicin, statens

- Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
- Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
- Institutet för rymdfysik
- Institutet för tillväxtpolitiska studier
- Institutionsstyrelse, statens
- Insättningsgarantinämnden
- Integrationsverket
- Internationella programkontoret för utbildningsområdet

J

- Jordbruksverk, statens
- Justitiekanslern
- Jämställdhetsombudsmannen
- Jämställdhetsnämnden
- Järnvägar, statens
- Järnvägsstyrelsen

–

K

- Kammarkollegiet
- Kammarrätterna
- Karlstads universitet
- Karolinska Institutet
- Kemikalieinspektionen
- Kommerskollegium
- Konjunkturinstitutet
- Konkurrensverket

- Konstfack
- Konsthögskolan
- Konstnärsnämnden
- Konstråd, statens
- Konsulat
- Konsumentverket
- Krigsvetenskapsakademien
- Krigsförsäkringsnämnden
- Kriminaltekniska laboratorium, statens
- Kriminalvården
- Krisberedskapsmyndigheten
- Kristinaskolan
- Kronofogdemyndigheten
- Kulturråd, statens
- Kungl. Biblioteket
- Kungl. Konsthögskolan
- Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
- Kungl. Tekniska högskolan
- Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
- Kungl Vetenskapsakademien
- Kustbevakningen
- Kvalitets- och kompetensråd, statens
- Kärnavfallsfondens styrelse

L

- Lagrådet
- Lantbruksuniversitet, Sveriges
- Lantmäteriverket
- Linköpings universitet
- Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
- Livsmedelsverk, statens
- Livsmedelsekonomiska institutet
- Ljud- och bildarkiv, statens
- Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
- Lotteriinspektionen

- Luftfartsverket
- Luftfartsstyrelsen
- Luleå tekniska universitet
- Lunds universitet
- Läkemedelsverket
- Läkemedelsförmånsnämnden
- Länsrätterna
- Länsstyrelserna
- Lärarhögskolan i Stockholm

M

- Malmö högskola
- Manillaskolan
- Maritima muséer, statens

- Marknadsdomstolen
 - Medlingsinstitutet
 - Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
 - Migrationsverket
 - Militärhögskolor
 - Mittuniversitetet
 - Moderna museet
 - Museer för världskultur, statens
 - Musikaliska Akademien
 - Musiksamlingar, statens
 - Myndigheten för handikappolitisk samordning
 - Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
 - Myndigheten för skolutveckling
 - Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
 - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
 - Myndigheten för Sveriges nätniversitet
 - Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
 - Mälardalens högskola
- N
- Nationalmuseum
 - Nationellt centrum för flexibelt lärande
 - Naturhistoriska riksmuseet

- Naturvårdsverket
- Nordiska Afrikainstitutet
- Notarienämnden
- Nämnd för arbetstagares uppfindingar, statens
- Nämnden för statligt stöd till trossamfund
- Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
- Nämnden mot diskriminering
- Nämnden för elektronisk förvaltning
- Nämnden för RH anpassad utbildning
- Nämnden för hemslöjdsfrågor

O

- Oljekrisnämnden
- Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
- Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
- Operahögskolan i Stockholm

P

- Patent- och registreringsverket
- Patentbesvärsrätten
- Pensionsverk, statens
- Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden
- Pliktverk, Totalförsvarets
- Polarforskningssekretariatet
- Post- och telestyrelsen
- Premiepensionsmyndigheten
- Presstödsnämnden

R

- Radio- och TV-verket
- Rederinämnden
- Regeringskansliet
- Regeringsrätten
- Resegarantinämnden
- Registrernämnden
- Revisornämnden
- Riksantikvarieämbetet
- Riksarkivet
- Riksbanken
- Riksdagsförvaltningen
- Riksdagens ombudsmän
- Riksdagens revisorer
- Riksgäldskontoret
- Rikshemvärnsrådet
- Rikspolisstyrelsen

- Riksrevisionen
- Rikstrafiken
- Riksutställningar, Stiftelsen
- Riksvärderingsnämnden
- Rymdstyrelsen
- Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
- Räddningsverk, statens
- Rättshjälpsmyndigheten

– Rättshjälpsnämnden

– Rättsmedicinalverket

S

– Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

– Sameskolstyrelsen och sameskolor

– Sametinget

– SIS, Standardiseringen i Sverige

– Sjöfartsverket

– Skatterättnämnden

– Skatteverket

– Skaderegleringsnämnd, statens

– Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

– Skogsstyrelsen

– Skogsvårdsstyrelserna

– Skogs och lantbruksakademien

– Skolverk, statens

– Skolväsendets överklagandenämnd

– Smittskyddsinstitutet

– Socialstyrelsen

– Specialpedagogiska institutet

– Specialskolemyndigheten

– Språk- och folkminnesinstitutet

– Sprängämnesinspektionen

– Statistiska centralbyrån

- Statskontoret
- Stockholms universitet
- Stockholms internationella miljöinstitut
- Strålsäkerhetsmyndigheten
- Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
- Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
- Styrelsen för Samefonden
- Styrelsen för psykologiskt försvar
- Stängselnämnden
- Svenska institutet
- Svenska institutet för europapolitiska studier
- Svenska ESF rådet
- Svenska Unescorådet
- Svenska FAO kommittén
- Svenska Språknämnden
- Svenska Skeppshypotekskassan
- Svenska institutet i Alexandria
- Sveriges författarfond
- Säkerhetspolisen
- Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

– Södertörns högskola

T

– Taltidningsnämnden

– Talboks- och punktskriftsbiblioteket

- Teaterhögskolan i Stockholm
- Tingsrätterna
- Tjänstepensions och grupplivsnämnd, statens
- Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
- Totalförsvarets forskningsinstitut
- Totalförsvarets pliktverk
- Tullverket

– Turistdelegationen

U

- Umeå universitet
- Ungdomsstyrelsen
- Uppsala universitet
- Utlandslönenämnd, statens
- Utlänningsnämnden
- Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
- Utrikesnämnden
- Utsädeskontroll, statens

V

- Valideringsdelegationen
- Valmyndigheten
- Vatten- och avloppsnämnd, statens
- Vattenöverdomstolen
- Verket för förvaltningsutveckling
- Verket för högskoleservice
- Verket för innovationssystem (VINNOVA)

- Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
- Vetenskapsrådet
- Veterinärmedicinska anstalt, statens
- Veterinära ansvarsnämnden
- Väg- och transportforskningsinstitut, statens
- Vägverket
- Vänerskolan
- Växjö universitet
- Växtsortnämnd, statens

Å

- Åklagarmyndigheten
- Åsbackaskolan

Ö

- Örebro universitet
- Örlogsmannasällskapet
- Östervångsskolan
- Överbefälhavaren
- Överklagandenämnden för högskolan
- Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
- Överklagandenämnden för studiestöd
- Överklagandenämnden för totalförsvaret

Regno Unito

- Cabinet Office
 - Office of the Parliamentary Counsel

- Central Office of Information
- Charity Commission
- Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
- Crown Prosecution Service
- Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
 - Competition Commission
 - Gas and Electricity Consumers' Council
 - Office of Manpower Economics
- Department for Children, Schools and Families
- Department of Communities and Local Government
 - Rent Assessment Panels
- Department for Culture, Media and Sport
 - British Library
 - British Museum
 - Commission for Architecture and the Built Environment
 - The Gambling Commission
 - Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
 - Imperial War Museum
 - Museums, Libraries and Archives Council
 - National Gallery
 - National Maritime Museum
 - National Portrait Gallery
 - Natural History Museum
- Science Museum

- Tate Gallery
 - Victoria and Albert Museum
 - Wallace Collection
- Department for Environment, Food and Rural Affairs
 - Agricultural Dwelling House Advisory Committees
 - Agricultural Land Tribunals
 - Agricultural Wages Board and Committees
 - Cattle Breeding Centre
 - Countryside Agency
 - Plant Variety Rights Office
 - Royal Botanic Gardens, Kew
 - Royal Commission on Environmental Pollution
- Department of Health
 - Dental Practice Board
 - National Health Service Strategic Health Authorities
 - NHS Trusts
 - Prescription Pricing Authority
- Department for Innovation, Universities and Skills
 - Higher Education Funding Council for England
 - National Weights and Measures Laboratory
 - Patent Office
- Department for International Development
- Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
 - Legal Secretariat to the Law Officers

- Department for Transport
 - Maritime and Coastguard Agency
- Department for Work and Pensions
 - Disability Living Allowance Advisory Board
 - Independent Tribunal Service
 - Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
 - Occupational Pensions Regulatory Authority
 - Regional Medical Service
 - Social Security Advisory Committee
 - Export Credits Guarantee Department
- Foreign and Commonwealth Office
 - Wilton Park Conference Centre
- Government Actuary's Department
- Government Communications Headquarters
- Home Office
 - HM Inspectorate of Constabulary
- House of Commons
- House of Lords
- Ministry of Defence
 - Defence Equipment & Support
 - Meteorological Office
- Ministry of Justice
 - Boundary Commission for England
 - Combined Tax Tribunal

- Council on Tribunals
- Court of Appeal — Criminal
- Employment Appeals Tribunal
- Employment Tribunals
- HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
- Immigration Appellate Authorities
- Immigration Adjudicators
- Immigration Appeals Tribunal
- Lands Tribunal
- Law Commission
- Legal Aid Fund (England and Wales)
- Office of the Social Security Commissioners
- Parole Board and Local Review Committees
- Pensions Appeal Tribunals
- Public Trust Office
- Supreme Court Group (England and Wales)
- Transport Tribunal
- The National Archives
- National Audit Office
- National Savings and Investments
- National School of Government
- Northern Ireland Assembly Commission
- Northern Ireland Court Service
 - Coroners Courts

- County Courts
- Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
- Crown Court
- Enforcement of Judgements Office
- Legal Aid Fund

- Magistrates' Courts
- Pensions Appeals Tribunals
- Northern Ireland, Department for Employment and Learning
- Northern Ireland, Department for Regional Development
- Northern Ireland, Department for Social Development
- Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
- Northern Ireland, Department of Education
- Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
- Northern Ireland, Department of the Environment
- Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
- Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
- Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
- Northern Ireland Office
 - Crown Solicitor's Office
 - Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
 - Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
 - Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
 - Police Service of Northern Ireland

- Probation Board for Northern Ireland
 - State Pathologist Service
- Office of Fair Trading
- Office for National Statistics
 - National Health Service Central Register
- Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
- Paymaster General's Office
- Postal Business of the Post Office
- Privy Council Office
- Public Record Office
- HM Revenue and Customs
 - The Revenue and Customs Prosecutions Office
- Royal Hospital, Chelsea
- Royal Mint
- Rural Payments Agency
- Scotland, Auditor-General
- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
- Scotland, General Register Office
- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer
- Scotland, Registers of Scotland
- The Scotland Office
- The Scottish Ministers
 - Architecture and Design Scotland
 - Crofters Commission

- Deer Commission for Scotland
 - Lands Tribunal for Scotland
 - National Galleries of Scotland
 - National Library of Scotland
 - National Museums of Scotland
 - Royal Botanic Garden, Edinburgh
 - Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
-
- Scottish Further and Higher Education Funding Council
 - Scottish Law Commission
 - Community Health Partnerships
 - Special Health Boards
 - Health Boards
 - The Office of the Accountant of Court
 - High Court of Justiciary
 - Court of Session
 - HM Inspectorate of Constabulary
 - Parole Board for Scotland
 - Pensions Appeal Tribunals
 - Scottish Land Court
 - Sheriff Courts
 - Scottish Police Services Authority
 - Office of the Social Security Commissioners
 - The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
 - Keeper of the Records of Scotland

- The Scottish Parliamentary Body Corporate
 - HM Treasury
 - Office of Government Commerce
 - United Kingdom Debt Management Office
 - The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
 - The Welsh Ministers
 - Higher Education Funding Council for Wales
 - Local Government Boundary Commission for Wales
 - The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
 - Valuation Tribunals (Wales)
 - Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
 - Welsh Rent Assessment Panels
-

ALLEGATO II

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PUNTO 8, LETTERA a)

In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura CPV.

NACE Rev. 1 ⁽¹⁾					Codice CPV	
SEZIONE F			COSTRUZIONI			
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note		
45			Costruzioni	<p>Questa divisione comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni 	45000000	
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000	
		45.11	Demolizione di edifici; sistemazione del terreno, sterri	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la demolizione di edifici e di altre strutture, - lo sgombero dei cantieri edili, - il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e ruspatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. - la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: - la rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari. <p>Questa classe comprende inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il drenaggio di cantieri edili - il drenaggio di terreni agricoli o forestali 	45110000	

	45.12	Trivellazioni e perforazioni	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, nonché per le indagini geofisiche, geologiche e similari. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, - la trivellazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25, - lo scavo di pozzi, cfr. 45.25, - le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20. 	45120000
	45.2	Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000

		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo, la costruzione di opere di ingegneria civile: - ponti (inclusi quelli per autostrade sopraelevate), viadotti, gallerie e sottopassaggi, - condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze, - condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane, - lavori urbani ausiliari, - il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20, - il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28, - i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23, - i lavori di installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3 - i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4, - le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20, - la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20. 	45210000 Eccetto: - 45213316 45220000 45231000 45232000
--	--	-------	---	--	---

		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la costruzione di tetti, - la copertura di tetti, - lavori di impermeabilizzazione. 	45261000
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni, - la costruzione di strade ferrate, - la costruzione di piste di campi di aviazione, - i lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, - la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11. 	45212212 e DA03 45230000 eccetto: - 45231000 - 45232000 - 45234115
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la costruzione di: - idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc., - dighe e sbarramenti, - lavori di dragaggio, - lavori sotterranei. 	45240000

	45.25	Altri lavori speciali di costruzione	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari, - i lavori di fondazione, inclusa la palificazione, - la perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, lo scavo di pozzi, - la posa in opera di strutture metalliche non fabbricate in proprio, - la piegatura d'ossature metalliche, - la posa in opera di mattoni e pietre, - il montaggio e lo smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio, - la costruzione di camini e forni industriali. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32. 	45250000 45262000
	45.3	Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000

		45.31	Installazione di impianti elettrici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cavi e raccordi elettrici, - sistemi di telecomunicazione, - sistemi di riscaldamento elettrico, - antenne d'uso privato, - impianti di segnalazione d'incendio, - sistemi d'allarme antifurto, - ascensori e scale mobili, - linee di discesa di parafulmini, ecc. 	45213316 45310000 Eccetto: - 45316000
		45.32	Lavori di isolamento	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22. 	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: - impianti idraulico-sanitari, - raccordi per il gas, - impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria, - sistemi antincendio (sprinkler). <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31. 	45330000

	45.34	Altri lavori di installazione	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti, - l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove. 	45234115 45316000 45340000
	45.4	Lavori di rifinitura e completamento degli edifici		45400000
	45.41	Intonacatura	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavori di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura. 	45410000
	45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale, - il completamento di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43. 	45420000

		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: <p>—</p> <ul style="list-style-type: none"> - piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, - parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti, moquette e rivestimenti di linoleum, - inclusi rivestimenti in gomma o plastica, - rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, - carta da parati. 	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrare	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tinteggiatura interna ed esterna di edifici, - la verniciatura di strutture di genio civile, - la posa in opera di vetrare, specchi, ecc. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la posa in opera di finestre, cfr. 45.42. 	45440000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'installazione di piscine private, - la pulizia a vapore, sabbiatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici, altri lavori di completamento e di finitura degli edifici non classificati altrove. <p>Questa classe non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le pulizie effettuate all'interno di immobili e altre strutture, cfr. 74.70. 	45212212 e DA04 45450000

	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
	45.50		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	Questa classe non comprende: - il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32.	45500000
(1) Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).					

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b) PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

Ai fini della presente direttiva fa fede solo il testo di cui all'allegato I, punto 3, dell'accordo sugli appalti pubblici, sul quale si basa il seguente elenco indicativo di prodotti:

Capo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
Capo 26	Minerali metallurgici, scorie e ceneri
Capo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; eccetto: ex 27.10: carburanti speciali
Capo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi eccetto: ex 28.09: esplosivi ex 28.13: esplosivi ex 28.14: gas lacrimogeni ex 28.28: esplosivi ex 28.32: esplosivi ex 28.39: esplosivi ex 28.50: prodotti tossicologici ex 28.51: prodotti tossicologici ex 28.54: esplosivi

Capo 29	Prodotti chimici organici eccetto: ex 29.03: esplosivi ex 29.04: esplosivi ex 29.07: esplosivi ex 29.08: esplosivi ex 29.11: esplosivi ex 29.12: esplosivi ex 29.13: prodotti tossicologici ex 29.14: prodotti tossicologici ex 29.15: prodotti tossicologici ex 29.21: prodotti tossicologici ex 29.22: prodotti tossicologici ex 29.23: prodotti tossicologici ex 29.26: esplosivi ex 29.27: prodotti tossicologici ex 29.29: esplosivi
Capo 30	Prodotti farmaceutici
Capo 31	Concimi
Capo 32	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
Capo 33	Oli essenziali e resinoidi, prodotti per profumeria o per toilette preparati e preparazioni cosmetiche
Capo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e "cere per l'odontoiatria"

Capo 35	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
Capo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
Capo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche eccetto: ex 38.19: prodotti tossicologici
Capo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze eccetto: ex 39.03: esplosivi
Capo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori eccetto: ex 40.11: pneumatici a prova di proiettile
Capo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
Capo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
Capo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
Capo 45	Sughero e suoi lavori
Capo 46	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoaio
Capo 47	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Capo 48	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
Capo 49	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche
Capo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
Capo 66	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
Capo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
Capo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
Capo 69	Prodotti ceramici
Capo 70	Vetro e lavori di vetro
Capo 71	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
Capo 73	Ghisa, ferro o acciaio
Capo 74	Rame
Capo 75	Nichel
Capo 76	Alluminio

Capo 77	Magnesio, berillio (glucinio)
Capo 78	Piombo
Capo 79	Zinco
Capo 80	Stagno
Capo 81	Altri metalli comuni
Capo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni eccetto: ex 82.05: utensili ex 82.07: pezzi per utensili
Capo 83	Lavori diversi di metalli comuni
Capo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici eccetto: ex 84.06: motori ex 84.08: altri propulsori ex 84.45: macchine ex 84.53: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ex 84.55: pezzi della voce 84.53 ex 84.59: reattori nucleari

Capo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici eccetto: ex 85.13: telecomunicazioni ex 85.15: apparecchi di trasmissione
Capo 86	Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione eccetto: ex 86.02: locomotive blindate ex 86.03: altre locomotive blindate ex 86.05: vetture blindate ex 86.06: carri officine ex 86.07: carri
Capo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccetto: ex 87.08: carri da combattimento e autoblinde ex 87.01: trattori ex 87.02: veicoli militari ex 87.03: veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne ex 87.09: motocicli ex 87.14: rimorchi
Capo 89	Navigazione marittima e fluviale eccetto: ex 89.01A: navi da guerra

Capo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccetto: ex 90.05: binocoli ex 90.13: strumenti vari, laser ex 90.14: telemetri ex 90.28: strumenti di misura elettrici o elettronici ex 90.11: microscopi ex 90.17: strumenti per la medicina ex 90.18: apparecchi di meccanoterapia ex 90.19: apparecchi di ortopedia ex 90.20: apparecchi a raggi X
Capo 91	Orologeria
Capo 92	Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
Capo 94	Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili eccetto: ex 94.01A: sedili per aerodine
Capo 95	Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
Capo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
Capo 98	Lavori diversi

ALLEGATO IV

REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

[Direttiva 2004/18/CE: Allegato X]

Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

- a) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
- b) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
- d) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
- e) solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
- f) solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;
- g) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;
- h) in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g), si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI

[Direttiva 2004/18/CE: ALLEGATO VII, PARTI A E D]

PARTE A

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE

(di cui all'articolo 46, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto comune.
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.
5. Indirizzo internet del "profilo di committente" (URL).
6. Data di spedizione dell'avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell'avviso di preinformazione.

PARTE B

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 46)

I. INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE IN OGNI CASO

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 51, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto comune.
5. Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Breve descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi.

8. Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, data/date prevista/e per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per il contratto /i contratti di cui al presente avviso di preinformazione.
9. Data d'invio dell'avviso.
10. Altre eventuali informazioni.
11. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

II. INFORMAZIONI ULTERIORI CHE DEVONO ESSERE FORNITE SE L'AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA (ARTICOLO 46, PARAGRAFO 2)

1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per lo/gli appalto/i.
2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziato).
3. Eventualmente, indicare se:
 - a) si tratta di un accordo quadro,
 - b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di beni, opere o servizi e durata del contratto.
5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,

- b) l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione,
 - c) una breve descrizione dei criteri di scelta.
6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa".
8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d'interesse.
9. Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di interesse.
10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.
11. Eventualmente, indicare se:
- a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è richiesta/accettata,
 - b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica,
 - c) si farà ricorso alla fatturazione elettronica,
 - d) sarà accettato il pagamento elettronico.
12. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
13. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per le procedure di ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

PARTE C

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all'articolo 47)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 51, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto comune.
5. Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
7. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.

9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Tempi di consegna o di fornitura di lavori, forniture o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.
- a) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell'accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.
- b) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l'indicazione della durata prevista del sistema; per quanto possibile, l'indicazione di valore o dell'ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.
11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
- a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,
- b) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,
- c) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).
12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte, ristrette e competitive con negoziato).

13. Eventualmente, indicare se:
- a) si tratta di un accordo quadro,
 - b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione,
 - c) si tratta di un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o competitive con negoziato).
14. Se l'appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che può essere aggiudicato ad uno stesso offerente.
15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziato, dialogo competitivo o partenariato per l'innovazione, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.
16. In caso di procedura competitiva con negoziato, un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto.
18. Criteri di aggiudicazione dell'appalto o degli appalti "costo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziato, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l'innovazione).

20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.

21. In caso di procedure aperte:

- a) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta,
- b) data, ora e luogo di apertura delle offerte,
- c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.

22. Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.

23. Eventualmente, indicare se:

- a) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione è accettata,
- b) si farà ricorso all'ordinazione elettronica,
- c) sarà accettata la fatturazione elettronica,
- d) sarà utilizzato il pagamento elettronico.

24. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.

25. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

26. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative al contratto / ai contratti di cui al presente avviso.

27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.
28. Data d'invio dell'avviso.
29. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.
30. Altre eventuali informazioni.

PARTE D

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 48)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto comune.
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.
5. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
6. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.
7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione preventivo, (articolo 30) motivazione del ricorso a tale procedura.

8. Eventualmente, indicare se:

- a) si tratta di un accordo quadro,
- b) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

9. I criteri di cui all'articolo 66, che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti. Se del caso, l'indicazione se è stato fatto ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o competitive con negoziato).

10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione;

11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:

- a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese,
- b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo,
- c) numero di offerte ricevute per via elettronica.

12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:

- a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media impresa,
- b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).

13. Valore dell'offerta (o delle offerte) vincente o dell'offerta massima e dell'offerta minima prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto o delle aggiudicazioni;

14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.

15. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
16. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative al contratto / ai contratti di cui al presente avviso.
18. Data d'invio dell'avviso.
19. Altre eventuali informazioni.

PARTE E

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Posta elettronica o indirizzo internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l'accesso gratuito, illimitato e diretto.

Se l'accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all'articolo 51, paragrafo 1, secondo e terzo comma, un'indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara.

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.

4. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto comune.
5. Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.
6. Descrizione delle principali caratteristiche del progetto.
7. Numero e valore dei premi.
8. Natura del concorso (aperto o ristretto).
9. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
10. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) numero previsto di partecipanti;
 - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri di selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
11. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
12. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
14. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.
15. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
16. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.

17. Data d'invio dell'avviso.
18. Altre eventuali informazioni.

PARTE F

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata.
3. Se del caso, l'indicazione che l'amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto comune.
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.
5. Descrizione delle principali caratteristiche del progetto.
6. Valore dei premi.
7. Natura del concorso (aperto o ristretto).
8. Criteri che sono stati applicati alla valutazione dei progetti.
9. Data della decisione della commissione aggiudicatrice.

10. Numero di partecipanti.
 - a) Numero dei partecipanti che sono piccole e medie imprese.
 - b) Numero di partecipanti dall'estero.
11. Nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet del vincitore/i del concorso e indicazione del fatto che il vincitore/i vincitori sono piccole e medie imprese.
12. Informazioni che indicano se il concorso di progettazione è connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
13. Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative al progetto / ai progetti di cui al presente avviso.
14. Data d'invio dell'avviso.
15. Altre eventuali informazioni.

PARTE G

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 5)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.

2. Numero/i di riferimento alla nomenclatura CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.
4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture: natura ed entità dei servizi.
5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto.
8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.
9. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea.
10. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di procedure di ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
11. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative all'appalto / agli appalti di cui al presente avviso.
12. Data d'invio dell'avviso.
13. Altre eventuali informazioni.

PARTE H

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI

SPECIFICI

(di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
3. Una breve descrizione del contratto in questione, compreso il numero o i numeri di riferimento alla nomenclatura CPV.
4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:
 - l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti,
 - l'indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.
5. Scadenze per contattare l'amministrazione aggiudicatrice, in vista della partecipazione.
6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

PARTE I

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e il numero o i numeri di riferimento alla nomenclatura CPV.
3. Se noti:
 - a) il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
 - b) tempi di consegna o di fornitura di beni, opere o servizi e durata del contratto.
 - c) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:

l'indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione è riservata all'ambito di programmi di lavoro protetti,

l'indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione,
 - d) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.

4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all'amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per lo/gli appalto/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e luogo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d'interesse.

PARTE J

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)

1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo internet dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Una breve descrizione del contratto in questione, compreso il numero o i numeri di riferimento alla nomenclatura CPV.
3. Il codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.
4. Numero di offerte ricevute.
5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo internet dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
7. Altre eventuali informazioni.

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA RELATIVI AD ASTE ELETTRONICHE (Articolo 33, paragrafo 4)

[Direttiva 2004/18/CE: Articolo 54, paragrafo 3, lettere da a) ad f)]

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano deciso di organizzare un'asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:

- a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
- b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d'oneri relativo all'oggetto dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
- f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

ALLEGATO VIII
DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1) "specifiche tecniche", a seconda del caso:

- a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l'accessibilità per persone con disabilità) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all'opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;
- b) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità.

- (2) a) "norme", le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:
- i) norma internazionale: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico,
 - ii) norma europea: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico,
 - iii) norma nazionale: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;

[Basato sulla terminologia della direttiva 98/34/CEE.

Una volta adottato, il regolamento [XXX] del Parlamento e del Consiglio sulla normalizzazione europea lo sostituirà. Il testo in appresso riflette il compromesso politico illustrato nel doc.

10634/12:

- (2) "norma": una specifica tecnica, adottata da un organismo di normalizzazione riconosciuto ai sensi dei principi stabiliti dall'OMC, per applicazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga ad una delle seguenti categorie:
- a) "norma internazionale": una norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale;
 - b) "norma europea": una norma adottata da uno degli organismi di normalizzazione europei;
 - c) "norma armonizzata": una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione;
 - d) "norma nazionale": una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale;
 - e)

- (3) "valutazione tecnica europea", la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento per la valutazione europea quale definito nel regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione³⁷;
- (4) "specifica tecnica comune", una specifica tecnica elaborata conformemente a una procedura riconosciuta dagli Stati membri [o in conformità agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normalizzazione europea, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;] [da conservare unicamente se il regolamento sulla normalizzazione viene adottato in quanto tale]
- (5) "riferimento tecnico", qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all'evoluzione delle necessità di mercato.

Regolamento (UE) .../2012 sulla normalizzazione europea.

[Testo aggiornato per riflettere gli ultimi sviluppi illustrati nel compromesso politico di cui al doc. 10634/11].

"Capo IV"

Norme nel settore delle TIC

Articolo 9 Riferimento a specifiche tecniche nel settore delle TIC

- 1. La Commissione può decidere, in seguito a una proposta di uno Stato membro o su propria iniziativa, di identificare le specifiche tecniche nel settore delle TIC che non sono norme nazionali, europee o internazionali, ma che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II, cui è possibile fare riferimento in primo luogo per consentire l'interoperabilità in materia di appalti pubblici.
- 1 bis. Su proposta di uno Stato membro o di propria iniziativa, quando una specifica tecnica nel settore delle TIC identificata ai sensi del paragrafo 1 è modificata, revocata o non rispetta più le prescrizioni di cui all'allegato II, la Commissione può decidere di modificare la specifica tecnica o di revocare l'identificazione.

³⁷ GUL 88 del 04.04.11, pag. 5.

1 ter. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 1 bis sono adottate previa consultazione della piattaforma multilaterale europea sulla normalizzazione delle TIC, che comprende gli organismi di normalizzazioni europei, gli Stati membri ed i soggetti interessati, e previa consultazione del comitato istituito dall'atto corrispondente della legislazione dell'Unione in materia di normalizzazione, laddove esista, o mediante altre forme di consultazione di esperti settoriali, qualora tale comitato non esista.

Articolo 10
Impiego delle specifiche tecniche TIC negli appalti pubblici

Le specifiche tecniche TIC di cui all'articolo 9 del presente regolamento costituiscono specifiche tecniche comuni a norma delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché del regolamento (CE) n. 2342/2002.

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IDENTIFICAZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE NEL SETTORE DELLE TIC

1. Le specifiche tecniche sono state accolte dal mercato e la loro applicazione non ostacola l'interoperabilità con l'applicazione delle norme europee o internazionali esistenti. L'accettazione da parte del mercato può essere dimostrata avvalendosi di esempi operativi di attuazioni conformi da parte di vari vendori.
- 1 bis. Le specifiche tecniche sono coerenti in quanto non contrastano con le norme europee, ossia coprono settori nei quali l'adozione di nuove norme europee non è prevista entro un termine ragionevole, nei quali le norme europee non sono state accolte dal mercato o nei quali tali norme sono diventate obsolete, e nei quali la trasposizione delle specifiche tecniche in prodotti della normalizzazione europea non è prevista per un periodo di tempo ragionevole.
2. Le specifiche tecniche sono state elaborate da un'organizzazione senza scopo di lucro e si tratta di una società del settore, un'associazione industriale o commerciale o qualsiasi altra associazione che, nel suo ambito di specializzazione, elabora specifiche tecniche nel settore delle TIC e che non è un organismo di normalizzazione europeo, nazionale o internazionale, attraverso processi che soddisfano i criteri seguenti:
 - a) apertura: le specifiche tecniche sono state elaborate sulla base di un processo decisionale aperto, accessibile a tutte le parti interessate sul mercato o sui mercati sui quali ha effetto tale specifica.
 - b) consenso: il processo decisionale è stato collaborativo e basato sul consenso e non ha favorito nessuna particolare parte in causa. Per consenso si intende un accordo generale, caratterizzato dall'assenza di un'opposizione forte su questioni sostanziali da parte di una componente importante degli interessi in questione e da un processo che prevede di tenere conto dei pareri di tutti gli interessati e di riconciliare eventuali argomentazioni contrastanti. Il consenso non implica l'unanimità;

- c) trasparenza:
- i) tutte le informazioni relative alle discussioni tecniche e al processo decisionale sono state archiviate e identificate;
 - ii) le informazioni relative a (nuove) attività di normalizzazione sono state pubblicamente e ampiamente diffuse attraverso mezzi adeguati e accessibili;
 - iii) la partecipazione di tutte le categorie di parti interessate è stata perseguita come obiettivo atto a garantire l'equilibrio;
 - iv) le osservazioni delle parti interessate sono state esaminate e sono state fornite risposte.
3. Le specifiche tecniche soddisfano le seguenti condizioni:
- a) manutenzione: il sostegno e la manutenzione permanenti delle specifiche pubblicate sono garantiti a lungo termine;
 - b) disponibilità: le specifiche sono disponibili al grande pubblico a fini di attuazione e impiego a condizioni ragionevoli (anche ad un costo ragionevole o gratuitamente);
 - c) i diritti di proprietà intellettuale essenziali per l'attuazione delle specifiche sono concessi tramite licenza ai richiedenti, su base (equa) ragionevole e non discriminatoria, inclusa, a discrezione del titolare del diritto di proprietà intellettuale, la concessione in licenza gratuita;
 - d) pertinenza:
 - i) le specifiche sono efficaci e pertinenti;
 - ii) le specifiche devono soddisfare esigenze del mercato e prescrizioni regolamentari;
 - e) neutralità e stabilità:
 - i) ognqualvolta possibile, le specifiche si orientano ai risultati piuttosto che basarsi sulla progettazione o sulle caratteristiche descrittive;

ii) le specifiche non provocano distorsioni sul mercato, né limitano le possibilità, per chi le applica, di sviluppare la concorrenza e l'innovazione basate su di esse;

iii) le specifiche si basano su sviluppi scientifici e tecnologici avanzati;

f) qualità:

i) la qualità e il livello di dettaglio sono sufficienti a consentire l'elaborazione di una serie di applicazioni di prodotti e servizi interoperabili in concorrenza tra loro;

ii) le interfacce normalizzate non sono nascoste o controllate da altri se non dalle organizzazioni che hanno adottate le specifiche tecniche.

ALLEGATO IX
CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
[Direttiva 2004/18/CE: ALLEGATO VIII]

1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47, 48, 75 e 79 devono essere trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 47, 48, 75, e 79 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati nel profilo di committente ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1.

Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicandole nel loro "profilo di committente" come specificato al punto 2, lettera b).

L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all'articolo 49, paragrafo 5, secondo comma.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

- a) Salvo se altrimenti disposto dall'articolo 51, paragrafo 1, secondo e terzo comma, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano integralmente i documenti di gara su internet.
- b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 46, paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici. Il profilo di committente può includere altresì avvisi di preinformazione utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma dell'articolo 50.

3. Formato e modalità di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica

Il formato e le modalità stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo internet: "<http://simap.europa.eu>".

ALLEGATO X

CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 52

[*Direttiva 2004/18/CE: Artico lo 40, paragrafo 5*]

1. L'invito a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo di cui all'articolo 52 deve contenere almeno:
 - a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;
 - b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
 - c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
 - d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 56 bis e, eventualmente, all'articolo 61 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 56 bis e 61;
 - e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bensì nell'invito a presentare un'offerta.

2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all'appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.

L'invito comprende almeno le seguenti informazioni:

- a) natura e quantità, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantità e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto;
- b) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziato;
- c) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l'esecuzione dei lavori o dei servizi;
- d) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonché la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;
- e) indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice che aggiudica l'appalto;
- f) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;
- h) forma dell'appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o più d'una fra queste forme; e

- i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l'ordine d'importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell'avviso di preinformazione o nelle specifiche tecniche o nell'invito a presentare offerte o a partecipare a una trattativa.
-

ALLEGATO XI

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE E DI DIRITTO AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 54, PARAGRAFO 5, ARTICOLO 55, PARAGRAFO 3, LETTERA a) E ALL'ARTICOLO 69, PARAGRAFO 3

- Convenzione 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;
- Convenzione 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;
- Convenzione 29 sul lavoro forzato;
- Convenzione 105 sull'abolizione del lavoro forzato;
- Convenzione 138 sull'età minima;
- Convenzione 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;
- Convenzione 100 sulla parità di retribuzione;
- Convenzione 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;
- Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;
- Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);
- Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;
- Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO) (Convenzione PIC) Rotterdam, 10.9.1998, e relativi tre protocolli regionali.]

ALLEGATO XII

REGISTRI³⁸

I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, "Registre du Commerce"/"Handelsregister" e, *per gli appalti di servizi*, "Ordres professionels/Beroepsorden";
- per la Bulgaria, "Търговски регистър";
- per la Repubblica ceca, "obchodní rejstřík";
- per la Danimarca, "Erhvervsstyrelsen";
- per la Germania, "Handelsregister", "Handwerksrolle", e, *per gli appalti di servizi* "Vereinsregister"; "Partnerschaftsregister" e "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder";
- per l'Estonia, "Registrite ja Infosüsteemide Keskus";
- per l'Irlanda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" o del "Registrar of Friendly Societies" o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;

³⁸ Ai fini dell'articolo 56, paragrafo 2, s'intendono per “registri” quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.

- per la Grecia, "Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — ΜΕΕΠ" del ministero dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) *per gli appalti di lavori*; "Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο" e "Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού" *per gli appalti di forniture*; *per gli appalti di servizi*, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I, il registro professionale "Μητρώο Μελετητών" nonché "Μητρώο Γραφείων Μελετών";
- per la Spagna, "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado" *per appalti di lavori e di servizi* e, *per appalti di forniture*, "Registro Mercantil" o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;
- per la Francia, "Registre du commerce et des sociétés" e "Répertoire des métiers";
- per l'Italia, "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato"; *per appalti di forniture e di servizi*, anche il "Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato", o, oltre ai registri già menzionati, il "Consiglio nazionale degli ordini professionali" *per appalti di servizi*; *per appalti di lavori o di servizi*, l'"Albo nazionale dei gestori ambientali" oltre ai registri già menzionati;
- per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del "Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)", conformemente alla Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law *per appalti di lavori*; *per appalti di forniture e servizi*, il fornitore o il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del "Registrar of Companies and Official Receiver" (Εφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) o, altrimenti, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare;

- per la Lettonia, "Uzņēmumu reģistrs" ("Registro delle imprese");
- per la Lituania, "Juridinių asmenų registras";
- per il Lussemburgo, "Registre aux firmes" e "Rôle de la chambre des métiers";
- per l'Ungheria, "Cégnélvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", e, *per appalti di servizi*, taluni "szakmai kamarák nyilvántartása" o, nel caso di alcune attività, un certificato attestante che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione;
- per Malta, l'operatore economico ottiene il suo "numru ta' registratori tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta' kummerc", e, in caso di partenariati o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari;
- per i Paesi Bassi, "Handelsregister";
- per l'Austria, "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";
- per la Polonia, "Krajowy Rejestr Sądowy";
- per il Portogallo, "Instituto da Construção e do Imobiliário" (INCI) *per appalti di lavori*; "Registro Nacional das Pessoas Colectivas", *per appalti di forniture e di servizi*;
- per la Romania, "Registrul Comerțului";
- per la Slovenia, "Sodni register" e "obrtni register";
- per la Slovacchia, "Obchodný register";

- per la Finlandia, "Kaupparekisteri"/"Handelregistret";
 - per la Svezia, "aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren";
 - per il Regno Unito, l'operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del "Registrar of Companies" attestante che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, un certificato attestante che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
-

ALLEGATO XIII

ALLEGATO XIV
MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE

Parte I: Capacità economica e finanziaria

Di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Parte II: Capacità tecnica

Mezzi per provare le capacità tecniche degli operatori economici di cui all'articolo 56:

- a) i seguenti elenchi:
 - i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredata di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima;

- ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;
- b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
- c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;
- c bis) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
- e) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;
- f) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto;
- g) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

- h) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- i) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare;
- j) per i prodotti da fornire:
 - i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

ALLEGATO XV

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UE DI CUI ALL'ARTICOLO 67, PARAGRAFO 3

Direttiva 2009/33/CE³⁹

³⁹ GU L 120 del 15.05.09, pag. 5.

ALLEGATO XVI
SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74

Codice CPV	Descrizione
75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servizi di fornitura di personale domestico]; 79624000-4 [Servizi di fornitura di personale infermieristico] e 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico] da 85000000-9 a 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 e 98500000-8 [Servizi domestici presso famiglie e convivenze] e da 98513000-2 a 98514000-9 [Servizi di manodopera per privati, servizi di personale di agenzia per privati, servizi di personale impiegatizio per privati, personale temporaneo per privati, servizi di assistenza domestica e servizi domestici]	Servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi

<p>85321000-5 e 85322000-2, 75000000-6 [Servizi di pubblica amministrazione e difesa e servizi di previdenza sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80000000 [Servizi di istruzione e formazione] a 80660000-8; da 92000000-1 a 92700000-8</p> <p><i>79950000-8 [Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi], 79951000-5</i></p> <p><i>[Servizi di organizzazione di seminari], 79952000-2 [Servizi di organizzazione di eventi], 79952100-3 [Servizi di organizzazione di eventi culturali], 79953000-9 [Servizi di organizzazione di festival], 79954000-6 [Servizi di organizzazione di feste], 79955000-3 [Servizi di organizzazione di sfilate di moda], 79956000-0 [Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni]</i></p>	<p>Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura</p>
75300000-9	Servizi di sicurezza sociale obbligatoria ⁴⁰
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1	Servizi di prestazioni sociali
98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 e 98130000-3	Altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative
98131000-0	Servizi religiosi

⁴⁰ **Tali servizi non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva se sono organizzati in quanto servizi non economici di interesse generale. Gli Stati membri sono liberi di organizzare la prestazione di servizi sociali obbligatori o di altri servizi in quanto servizi di interesse economico generale o in quanto servizi non economici di interesse generale.**

<p>da 55100000-1 a 55410000-7 da 55521000-8 a 55521200-0 [55521000-8 Servizi di catering per feste private, 55521100-9 Servizi di fornitura pasti a domicilio, 55521200-0 Servizi di fornitura pasti]</p> <p>55520000-1 Servizi di catering, 55522000-5 Servizi di catering per imprese di trasporto, 55523000-2 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni, 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica</p> <p>55510000-8 Servizi di mensa, 55511000-5 Servizi di mensa ed altri servizi di caffetteria per clientela ristretta, 55512000-2 Servizi di gestione mensa, 55523100-3 Servizi di mensa scolastica</p>	Servizi alberghieri e di ristorazione
da 79100000-5 a 79140000-7; 75231100-5;	Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 10
da 75100000-7 a 75120000-3; 75123000-4; da 75125000-8 a 75131000-3	Altri servizi amministrativi e delle amministrazioni pubbliche
da 75200000-8 a 75231000-4	Servizi della pubblica amministrazione forniti alla collettività
da 75231210-9 a 75231230-5; da 75240000-0 a 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9	Servizi penitenziari, di pubblica sicurezza e di soccorso

<p>da 79700000-1 a 79721000-4 [Servizi investigativi e di sicurezza, servizi di sicurezza, servizi di monitoraggio di sistemi di allarme, servizi di guardia, servizi di sorveglianza, servizi di sistema di localizzazione, servizi di localizzazione di fuggitivi, servizi di pattugliamento, servizi di rilascio di tesserini identificativi, servizi di investigazione e servizi di agenzia investigativa]</p> <p><i>79722000-1 [Servizi di grafologia],</i></p> <p><i>79723000-8 [Servizi di analisi dei rifiuti]</i></p>	Servizi investigativi e di sicurezza,
<p>98900000-2 [Servizi prestati da organizzazioni o enti extraterritoriali] e</p> <p>98910000-5 [Servizi specifici di organizzazioni ed enti internazionali]</p>	Servizi internazionali
<p><i>64000000-6 [Servizi di poste e telecomunicazioni], 64100000-7 [Servizi postali e di corriere], 64110000-0 [Servizi postali], 64111000-7 [Servizi postali per giornali e riviste], 64112000-4 [Servizi postali per la corrispondenza], 64113000-1 [Servizi postali per pacchi], 64114000-8 [Servizi di sportello presso gli uffici postali], 64115000-5 [Servizi di affitto di cassette postali], 64116000-2 [Servizi di fermo posta], 64122000-7 [Servizi di messaggeria interna]</i></p>	<i>Servizi postali</i>
<p><i>50116510-9 [Servizi di rigenerazione pneumatici], 71550000-8 [Servizi di lavorazione del ferro]</i></p>	<i>Servizi vari</i>

ALLEGATO XVII
TAVOLA DI CONCORDANZA⁴¹

[da aggiornare dopo il raggiungimento dell'accordo definitivo]

Presente direttiva	Direttiva 2004/18/CE	
Articolo 1		Nuovo
Art. 2, punto 1	Art. 1, par. 9, primo comma	=
Art. 2, punto 2	Art. 7, lettera a)	Adattato
Art. 2, punto 3		Nuovo
Art. 2, punto 4		Nuovo
Art. 2, punto 5		Nuovo
Art. 2, punto 6, lettera a), prima frase	Art. 1, par. 9, secondo comma, lettera a)	=
Art. 2, punto 6, lettera a), seconda frase		Nuovo
Art. 2, punto 6, lettera b)	Art. 1, par. 9, secondo comma, lettera b)	=
Art. 2, punto 6, lettera c)	Art. 1, par. 9, secondo comma, lettera c)	=
Art. 2, punto 7	Art. 1, par. 2, lettera a)	=

⁴¹ La menzione "adattato" indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni della direttiva abrogata sono evidenziate dalla menzione "modificato".

Art. 2, punto 8	Art. 1, par. 2, lettera b), prima frase	Modificato
Art. 2, punto 9	Art. 1, par. 2, lettera b), seconda frase	=
Art. 2, punto 10	Art. 1 par. 2, lettera c)	Adattato
Art. 2, punto 11	Art. 1, par. 2, lettera d)	Modificato
Art. 2, punto 12	Art. 1, par. 8, secondo comma	Adattato
Art. 2, punto 13	Art. 1, par. 8, terzo comma	Adattato
Art. 2, punto 14	Art. 1, par. 8, terzo comma	Modificato
Art. 2, punto 15	Art. 23, par. 1	Modificato
Art. 2, punto 16	Art. 1, par. 10	Modificato
Art. 2, punto 17		Nuovo
Art. 2, punto 18	Art. 1, par. 10	Modificato
Art. 2, punto 19		Nuovo
Art. 2, punto 20	Art. 1, par. 12	=
Art. 2, punto 21	Art. 1, par. 13	=
Art. 2, punto 22		Nuovo

Art. 2, punto 23	Art. 1, par. 11, lettera e)	=
Art. 3, par. 1, primo comma		Nuovo
Art. 3, par. 1, secondo comma	Art. 1, par. 2, lettera d)	Modificato
Art. 3, par. 2		Nuovo
Art. 4	Artt. 7 e 67	Modificato
Art. 5, par. 1	Art. 9, par. 1	Adattato
Art. 5, par. 2	Art. 9, par. 3; Art. 9, par. 7, secondo comma	Modificato
Art. 5, par. 3	Art. 9, par. 2	Modificato
Art. 5, par. 4	Art. 9, par. 9	=
Art. 5, par. 5		Nuovo
Art. 5, par. 6	Art. 9, par. 4	Modificato
Art. 5, par. 7	Art. 9, par. 5, lettera a), primo e secondo comma	=
Art. 5, par. 8	Art. 9, par. 5, lettera b), primo e secondo comma	=
Art. 5, par. 9	Art. 9, par. 5, lettera a), terzo comma	Adattato
	Art. 9, par. 5, lettera b), terzo comma	

Art. 5, par. 10	Art. 9, par. 7	=
Art. 5, par. 11	Art. 9, par. 6	=
Art. 5, par. 12	Art. 9, par. 8, lettera a)	=
Art. 5, par. 13	Art. 9, par. 8, lettera b)	=
Art. 6	Art. 78; Art. 79, par. 2, lettera a)	Adattato
Art. 7	Art. 12	Modificato
Art. 8, primo comma	Art. 13	Modificato
Art. 8, secondo comma	Art. 1, par. 15	Modificato
Art. 9, lettera a)	Art. 15, lettera a)	Adattato
Art. 9, lettera b)	Art. 15, lettera b)	=
Art. 9, lettera c)	Art. 15, lettera c)	=
Art. 9, lettera d)		Nuovo
Art. 10, lettera a)	Art. 16, lettera a)	=
Art. 10, lettera b)	Art. 16, lettera b)	Adattato
Art. 10, lettera c)	Art. 16, lettera c)	=
Art. 10, lettera d)	Art. 16, lettera d)	Modificato
Art. 10, lettera e)	Art. 16, lettera e)	=
Art. 10, lettera f)		Nuovo

Art. 11		Nuovo
Art. 12	Art. 8	Adattato
Art. 13, par. 1	Art. 16, lettera f)	Adattato
Art. 13, par. 2	Art. 79, par. 2, lettera f)	Adattato
Art. 14	Art. 10	Modificato
Art. 15	Art. 2	Modificato
Art. 16, par. 1	Art. 4, par. 1	Adattato
Art. 16, par. 2	Art. 4, par. 2	Modificato
Art. 17	Art. 19	Modificato
Art. 18, par. 1	Art. 6	Adattato
Art. 18, par. 2		Nuovo
Art. 19, par. 1	Art. 42, par. 1; Art. 71, par. 1	Modificato
Art. 19, par. 2	Art. 42, parr. 2 e 3; Art. 71, par. 1	Adattato
Art. 19, par. 3, primo comma	Art. 42, par. 4; Art. 71, par. 1	Modificato
Art. 19, par. 3, secondo comma	Art. 79, par. 2, lettera g)	=
Art. 19, par. 3, terzo comma		Nuovo

Art. 19, par. 4		Nuovo
Art. 19, par. 5	Art. 42, par. 5; Art. 71, par. 3	Modificato
Art. 19, par. 6	Art. 42, par. 6	Adattato
Art. 19, par. 7		Nuovo
Art. 19, par. 8		Nuovo
Art. 20, par. 1	Art. 1, par. 14	Adattato
Art. 20, par. 2	Art. 79, par. 2, lettere e) e f)	Adattato
Art. 21		Nuovo
Art. 22		Nuovo
Art. 23, par. 1	Art. 5	Modificato
Art. 23, par. 2		Nuovo
Art. 24	Art. 28; Art. 30, par. 1	Modificato
Art. 25, par. 1	Art. 38, par. 2; Art. 1, par. 11, lettera a)	Modificato
Art. 25, par. 2	Art. 38, par. 4	Modificato
Art. 25, par. 3	[cfr. Art. 38, par. 8]	Nuovo
Art. 25, par. 4		Nuovo
Art. 26, par. 1	Art. 38, par. 3; Art. 1, par. 11, lettera b)	Modificato

Art. 26, par. 2	Art. 38, par. 3	Modificato
Art. 26, par. 3	Art. 38, par. 4	Modificato
Art. 26, par. 4		Nuovo
Art. 26, par. 5		Nuovo
Art. 26, par. 6	Art. 38, par. 8	Modificato
Art. 27, par. 1		Nuovo
Art. 27, par. 2	Art. 1, par. 11, lettera d)	Modificato
Art. 27, par. 3	Art. 30, par. 2	Modificato
Art. 27, par. 4	Art. 30, par. 3	Modificato
Art. 27, par. 5	Art. 30, par. 4	Adattato
Art. 27, par. 6	Art. 30, par. 2	Modificato
Art. 28, par. 1	Art. 38, par. 3; Art. 1, par. 11, lettera c)	Modificato
Art. 28, par. 2	Art. 29, par. 2; Art. 29, par. 7	Adattato
Art. 28, par. 3	Art. 29, par. 3; Art. 1, par. 11, lettera c)	Modificato
Art. 28, par. 4	Art. 29, par. 4	Adattato
Art. 28, par. 5	Art. 29, par. 5	Adattato
Art. 28, par. 6	Art. 29, par. 6	Modificato

Art. 28, par. 7	Art. 29, par. 7	Modificato
Art. 28, par. 8	Art. 29, par. 8	=
Art. 29		Nuovo
Art. 30, par. 1	Art. 31, prima frase	Modificato
Art. 30, par. 2, primo comma, lettera a)	Art. 31, punto 1, lettera a)	Modificato
Art. 30, par. 2, primo comma, lettera b),	Art. 31, punto 1, lettera b)	Modificato
Art. 30, par. 2, primo comma, lettera c)	Art. 31, punto 1, lettera b)	Modificato
Art. 30, par. 2, primo comma, lettera d)	Art. 31, punto 1, lettera c)	Adattato
Art. 30, par. 2, dal secondo al quarto comma		Nuovo
Art. 30, par. 3, lettera a)	Art. 31, punto 2, lettera a)	=
Art. 30, par. 3, lettera b)	Art. 31, punto 2, lettera b)	=
Art. 30 par. 3, lettera c)	Art. 31, punto 2, lettera c)	Modificato
Art. 30, par. 3, lettera d)	Art. 31, punto 2, lettera d)	Adattato
Art. 30, par. 4	Art. 31, punto 3	Adattato
Art. 30, par. 5	Art. 31, punto 4, lettera b)	Adattato
Art. 31, par. 1	Art. 32, par. 1; Art. 1, par. 5	Modificato

Art. 31, par. 2	Art. 32, par. 2	Adattato
Art. 31, par. 3	Art. 32, par. 3	=
Art. 31, par. 4	Art. 32, par. 4	Adattato
Art. 31, par. 5	Art. 32, par. 4	Adattato
Art. 32, par. 1	Art. 33, par. 1; Art. 1, par. 6	Modificato
Art. 32, par. 2	Art. 33, par. 2	Modificato
Art. 32, par. 3	Art. 33, par. 3	Adattato
Art. 32, par. 4	Art. 33, par. 4	Modificato
Art. 32, par. 5	Art. 33, par. 6	Modificato
Art. 32, par. 6		Nuovo
Art. 32, par. 7	Art. 33, par. 7, terzo comma	=
Art. 33, par. 1	Art. 54, par. 1; Art. 1, par. 7	Modificato
Art. 33, par. 2	Art. 54, par. 2	Adattato
Art. 33, par. 3	Art. 54, par. 2, terzo comma	Adattato
Art. 33, par. 4	Art. 54, par. 3	Adattato
Art. 33, par. 5	Art. 54, par. 4	Adattato
Art. 33, par. 6	Art. 54, par. 5	Adattato

Art. 33, par. 7	Art. 54, par. 6	=
Art. 33, par. 8	Art. 54, par. 7	Adattato
Art. 33, par. 9	Art. 54, par. 8, primo comma	=
Art. 34		Nuovo
Art. 35, par. 1	Art. 11, par. 1	Modificato
Art. 35, par. 2		Nuovo
Art. 35, par. 3	Art. 11, par. 2	Modificato
Art. 35, par. 4		Nuovo
Art. 35, par. 5	Art. 11, par. 2	Modificato
Art. 35, par. 6		Nuovo
Art. 36		Nuovo
Art. 37		Nuovo
Art. 38		Nuovo
Art. 39, par. 1	Considerando 8	Modificato
Art. 39, par. 2		Nuovo
Art. 40, par. 1	Art. 23, par. 1	Modificato
Art. 40, par. 2	Art. 23, par. 2	Adattato
Art. 40, par. 3	Art. 23, par. 3	Adattato
Art. 40, par. 4	Art. 23, par. 8	=

Art. 40, par. 5	Art. 23, par. 4	Adattato
Art. 40, par. 6	Art. 23, par. 5	Modificato
Art. 41, par. 1	Art. 23, par. 6	Modificato
Art. 41, par. 2	Art. 23, par. 6	Adattato
Art. 41, par. 3		Nuovo
Art. 42, par. 1	Art. 23, parr. 4, 5, 6 e 7	Modificato
Art. 42, par. 2	Art. 23, parr. 4, 5 e 6	Modificato
Art. 42, par. 3	Art. 23, par. 7	Adattato
Art. 42, par. 4		Nuovo
Art. 43, par. 1	Art. 24, parr. 1 e 2	Modificato
Art. 43, par. 2	Art. 24, par. 3	Adattato
Art. 43, par. 3	Art. 24, par. 4	Adattato
Art. 44		Nuovo
Art. 45, par. 1	Art. 38, par. 1	Adattato
Art. 45, par. 2	Art. 38, par. 7	Modificato
Art. 46, par. 1	Art. 35, par. 1	Adattato
Art. 46, par. 2		Nuovo
Art. 47	Art. 35, par. 2; Art. 36, par. 1	Adattato
Art. 48	Art. 35, par. 4	Modificato

Art. 49, par. 1	Art. 36, par. 1; Art. 79, par. 1, lettera a)	Modificato
Art. 49, par. 2	Art. 36, parr. 2, 3 e par. 4, secondo comma	Modificato
Art. 49, par. 3	Art. 36, par. 4	Adattato
Art. 49, par. 4		Nuovo
Art. 49, par. 5	Art. 36, parr. 7 e 8	Modificato
Art. 49, par. 6	Art. 37	Modificato
Art. 50, par. 1	Art. 36, par. 5, primo comma	Modificato
Art. 50, parr. 2 e 3	Art. 36, par. 5, secondo e terzo comma	Adattato
Art. 51	Art. 38, par. 6; Art. 39, par. 2	Modificato
Art. 52	Art. 40, parr. 1 e 2	Adattato
Art. 53, par. 1	Art. 41, par. 1	Adattato
Art. 53, par. 2	Art. 41, par. 2	Adattato
Art. 53, par. 3	Art. 41, par. 3	=
Art. 54, par. 1	Art. 44, par. 1	Adattato
Art. 54, par. 2		Nuovo
Art. 54, par. 3		Nuovo
Art. 54, par. 4		Nuovo

Art. 55, par. 1	Art. 45, par. 1	Modificato
Art. 55, par. 2	Art. 45, par. 2, lettere e) e f)	Modificato
Art. 55, par. 3	Art. 45, par. 2	Modificato
Art. 55, par. 4		Nuovo
Art. 55, parr. 5 e 6	Art. 45, par. 4	Modificato
Art. 56, par. 1	Art. 44, parr. 1 e 2	Modificato
Art. 56, par. 2	Art. 46	Adattato
Art. 56, par. 3	Art. 47	Modificato
Art. 56, par. 4	Art. 48	Modificato
Art. 56, par. 5	Art. 44, par. 2	Adattato
Art. 57		Nuovo
Art. 58		Nuovo
Art. 59		Nuovo
Art. 60, par. 1	Art. 45, par. 3	Adattato
Art. 60, par. 2	Art. 47	Adattato
Art. 60, par. 3	Art. 48	Adattato
Art. 60, par. 4		Nuovo
Art. 61, par. 1	Art. 49	Modificato
Art. 61, par. 2	Art. 50	Modificato
Art. 61, par. 3		Nuovo

Art. 62, par. 1	Art. 47, parr. 2 e 3; Art. 48, parr. 3 e 4	Adattato
Art. 62, par. 2		Nuovo
Art. 63, par. 1	Art. 52, par. 1; Art. 52, par. 7	Adattato
Art. 63, par. 2, primo comma	Art. 52, par. 1, secondo comma	Modificato
Art. 63, par. 2, secondo comma	Art. 52, par. 1, terzo comma	=
Art. 63, par. 3	Art. 52, par. 2	=
Art. 63, par. 4	Art. 52, par. 3	Modificato
Art. 63, par. 5, primo comma	Art. 52, par. 4, primo comma	Adattato
Art. 63, par. 5, secondo comma	Art. 52, par. 4, secondo comma	=
Art. 63, par. 6, primo comma	Art. 52, par. 5, primo comma	Adattato
Art. 63, par. 6, secondo comma	Art. 52, par. 6	=
Art. 63, par. 7	Art. 52, par. 5, secondo comma	=
Art. 63, par. 8, primo comma	Art. 52, par. 8	=

Art. 63, par. 8, secondo comma		Nuovo
Art. 64	Art. 44, par. 3	Adattato
Art. 65	Art. 44, par. 4	=
Art. 66, par. 1	Art. 53, par. 1	Modificato
Art. 66, par. 2	Art. 53, par. 1, lettera a)	Modificato
Art. 66, par. 3		Nuovo
Art. 66, par. 4	Considerando 1; Considerando 46, terzo comma	Modificato
Art. 66, par. 5	Art. 53, par. 2	Modificato
Art. 67		Nuovo
Art. 68		Nuovo
Art. 69, par. 1	Art. 55, par. 1	Modificato
Art. 69, par. 2	Art. 55, par. 1	Adattato
Art. 69, par. 3, lettera a)	Art. 55, lettera a)	=
Art. 69, par. 3, lettera b)	Art. 55, lettera b)	=
Art. 69 par. 3, lettera c)	Art. 55, lettera c)	=
Art. 69, par. 3, lettera d)	Art. 55, lettera d)	Modificato
Art. 69, par. 3, lettera e)	Art. 55, lettera e)	=
Art. 69, par. 4, primo comma	Art. 55, par. 2	Modificato

Art. 69, par. 4, secondo comma		Nuovo
Art. 69, par. 5	Art. 55, par. 3	Adattato
Art. 69, par. 6		Nuovo
Art. 70	Art. 26	Modificato
Art. 71, par. 1	Art. 25, primo comma	=
Art. 71, par. 2		Nuovo
Art. 71, par. 3	Art. 25, secondo comma	Adattato
Art. 72, parr. da 1 a 4, 5 e 7		Nuovo
Art. 72, par. 6	Art. 31, par. 4, lettera a)	Modificato
Art. 72, par. 7		Nuovo
Art. 73		Nuovo
Art. 74		Nuovo
Art. 75		Nuovo
Art. 76		Nuovo
Art. 77	Art. 66	=
Art. 78	Art. 67	Adattato
Art. 79, par. 1 - 2	Art. 69	Adattato
Art. 79, par. 3	Art. 70; Art. 79, par. 1, lettera a)	Adattato

Art. 80, par. 1		Nuovo
Art. 80, par. 2	Art. 72	=
Art. 81	Art. 73	=
Art. 82	Art. 74	=
Art. 83	Art. 81, primo comma	Adattato
Art. 84, par. 1	Art. 81, secondo comma	Modificato
Art. 84, parr. da 2 a 8		Nuovo
Art. 85	Art. 43	Modificato
Art. 86, par. 1	Art. 75	Adattato
Art. 86, par. 2	Art. 76	Modificato
Art. 86, par. 3		Nuovo
Art. 86, par. 4		Nuovo
Art. 86, par. 5	Art. 79, par. 1, lettera a)	Adattato
Art. 87		Nuovo
Art. 88		Nuovo
Art. 89	Art. 77, parr. 3 e 4	Modificato
Art. 90	Art. 77, par. 5	Modificato
Art. 91	Art. 77, parr. 1 e 2	Adattato
Art. 92	Art. 80	Adattato
Art. 93	Art. 82	Adattato

Art. 94		Nuovo
Art. 95	Art. 83	Modificato
Art. 96	Art. 84	=
Allegato I	Allegato IV	=
Allegato II	Allegato I	=; ad eccezione della prima frase (modificato)
Allegato III	Allegato V	=
Allegato IV, lettere da a) a g)	Allegato X, lettere da b) a h)	=
Allegato IV, lettera h)		Nuovo
Allegato V		Nuovo
Allegato VI	Allegato VII	Modificato
Allegato VII	Art. 54, par. 3, lettere da a) a f)	=
Allegato VIII	Allegato VI	Adattato (ad eccezione del punto 4, modificato)
Allegato IX	Allegato VIII	Adattato
Allegato X, par. 1	Art. 40, par. 5	Adattato
Allegato X, par. 2		Nuovo
Allegato XI		Nuovo
Allegato XII	Allegato IX	Adattato
Allegato XIII		Nuovo

Allegato XIV, parte I Art. 47, par. 1 =

Allegato XV Nuovo

.....